Dragoni del Genevese

Guida del Capitano -

Vol 1o

1174

DC
11074

DC 11074

GUIDA

DEI

CADETTI DEL R.° ESERCITO

NEGLI STUDI

Sopra i quali devono essere esaminati.

VOL. I.

Contenente le principali regole di servizio disciplina ed amministrazione militare.



TORINO

DALLA TIPOGRAFIA PANE.



CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA, DI GENOVA ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE

ECC. ECC. ECC.

Allorchè colle Nostre determinazioni del 13 di marzo 1822 abbiamo stabilito, che i Cadetti da Noi destinati ai varii corpi dell' Esercito debbano servire per quattro anni in tale qualità prima d'esser promossi ad Uffiziali, fu Nostro pensiero, che durante tale spazio di tempo essi debbano instruirsi in tutto ciò che riguarda il servizio a cui si sono dedicati, e gl' importanti doveri dei posti ai quali aspirano. Affinchè però del profitto da essi fatto risulti in modo sicuro prima della loro promozione,

cosicchè possano essere giudicati meritevoli di partecipare ai gradi di Uffiziale nell' Esercito Nostro, a somiglianza degli allievi della Nostra Militare Accademia, e delle Nostre Guardie del Corpo, per la di cui instruzione già fummo solleciti di provvedere, abbiamo giudicato conveniente di stabilire ciò che segue:

1.° I Cadetti, che per buona condotta, e per anzianità di servizio saranno prossimi a poter ottenere l'avanzamento al grado di Uffiziale, verranno per disposizione del Ministero di Guerra sottoposti ad un esame, onde riconoscere se in essi concorrano le cognizioni necessarie a ben riempire le incumbenze di Uffiziale subalterno.

2.° Tale esame verrà dato per tutti nella Reale Accademia Militare, e quelli che aspireranno al servizio di Cavalleria dovranno altresì riceverne un altro nella

Reale scuola d' equitazione militare per ciò che specialmente concerne questa milizia.

3.° Il Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina darà le istruzioni opportune circa il modo in cui tali esami dovranno darsi, il numero e la scelta degli esaminatori, e le materie intorno alle quali si dovrà aggirare l' esame.

4.° Lo stesso Nostro Primo Segretario provvederà altresì perchè i Cadetti siano dai Comandanti dei Corpi avvertiti delle principali cose sulle quali potranno essere esaminati, affinchè nelle medesime più particolarmente s' instruiscano, e le farà riunire quanto è possibile in una compendiata istruzione, che serva loro di guida negli studi che devono fare.

5.° L' obbligo degli esami stabilito dall' articolo 1.° non è applicabile ai Cadetti che potranno far parte delle promozioni

di quest'anno e del successivo 1825; a riguardo dei quali si continuerà a provvedere sopra le informazioni che il Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina si sarà procurate.

Ordiniamo pertanto che così si eseguisca, tale essendo il Nostro volere.

Dat. Torino li 19 di giugno 1824.

CARLO FELICE.

DES GENEYS.

ISTRUZIONE

Per l'eseguimento delle Sovrane determinazioni contenute in Regio Brevetto del giorno 19 di giugno ultimo scorso.

Art. 1.°

Saranno oggetto degli esami, a cui devono essere sottoposti i Cadetti aspiranti al grado di Uffiziale nei corpi dell' Esercito, eccettuate le armi dotte,

L' Editto penale militare;

Il Regolamento di militare disciplina, per la fanteria o la cavalleria, secondo la milizia a cui apparterrà l' esaminato;

Il Regolamento pel servizio militare nelle Divisioni e nelle Piazze;

Il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi del Regio Esercito;

Il Regolamento per l'esercizio della fanteria, o quello per la cavalleria, secondo la milizia a cui il Cadetto sarà destinato.

La lingua Italiana per tutti, e la Francese e la Tedesca per coloro che dichiareranno d' essere instrutti in alcuna di esse;

L' Aritmetica, la Geometria, e la Fortificazione.

Art. 2.°

Per l'Editto penale, ed i Regolamenti di disciplina, delle piazze, e di amministrazione, l'esame si aggirerà solamente sopra il sunto dell' Editto, e gli articoli dei Regolamenti e delle Istruzioni, che fanno parte del suddetto libro.

Art. 3.°

Circa l'esercizio il Cadetto verrà esaminato soltanto sopra le due scuole *del Soldato*, e *di Plotone:* l'esame però sarà teorico-pratico.

Art. 4.°

Quanto alle lingue basterà che il Cadetto sia in grado di estendere convenientemente in italiano una lettera ed un rapporto.

Della maggiore abilità nello scrivere italiano, e della conoscenza delle lingue Francese e Tedesca si farà però nota nella relazione dell'esame.

Art. 5.°

Per ciò che riguarda l'Aritmetica, la Geometria, e la Fortificazione, gli esami si ristringeranno ai soli elementi dati nel libro stampato per guida dei Cadetti negli studi sopra i quali devono essere esaminati; anche dell' abilità maggiore in questa parte si farà nota nella relazione.

Art. 6.°

Gli esami si daranno nella Regia Accademia Militare in seguito ad ordine che dalla Regia Segreteria di Guerra e di Marina verrà trasmesso al Comandante dell'Accademia, insieme ad una nota dei Cadetti esaminandi, e della milizia a cui ciascuno di essi sarà destinato.

Art. 7.°

La Commissione incaricata di dare tali esami sarà composta da quattro Professori della stessa Accademia, presieduti dal Comandante, o da un Prefetto militare a di lui scelta, qualora non venga altrimenti disposto nella trasmissione dell'ordine per gli esami. Essa estenderà un rapporto particolarizzato sulla istruzione di ciascuno degli esaminati nelle varie materie intorno alle quali deve aggirarsi l'esame.

Questo rapporto sarà dal Comandante dell'Accademia trasmesso al Ministero, munito della sottoscrizione di tutti gli esaminatori.

Art. 8.°

Quanto all'esercizio a piedi gli esaminatori potranno valersi dell'Uffiziale instruttore degli allievi, ovvero d'un Uffiziale destinato dal Ministero di Guerra, scegliendo un luogo appartato, in cui si farà trovare un plotone di alcuno dei Reggimenti della

guarnigione; e per ciò che concerne l'equitazione, lo stesso Ministero provvederà onde i Cadetti, che si sono dedicati al servizio di cavalleria, vengano esaminati nella Regia scuola di equitazione militare, e ne sia fatto esatto rapporto al Ministero.

Art. 9.°

Oltre gli esami soprindicati, che devono precedere la nomina de' Cadetti ai posti di Sottotenente, il Ministero provvederà affinchè di tempo in tempo siano essi sottoposti a particolari esperimenti nelle rispettive guarnigioni, onde si riconoscano i progressi che andranno facendo.

Torino addì 5 di luglio 1824.

Il Primo Segretario di Guerra e di Marina
Des Geneys
d'ordine di S. M.

INDICE.

PARTE PRIMA.

Sunto dell'Editto penale militare.

PARTE SECONDA.

Dal Regolamento di militare disciplina.

Capitolo I.

Dei doveri d'ogni militare in genere.

Capitolo II.

Dei doveri d'ognuno in particolare secondo il proprio grado.

PARTE TERZA.

Dal Regolamento pel servizio militare nelle divisioni e nelle piazze.

Capitolo II.

Della Guardia.

CAPITOLO III.

Delle Sentinelle.

CAPITOLO IV.

Dello aprire e chiudere le porte.

CAPITOLO V.

PARTE QUARTA.

Dal Regolamento d'amministrazione.

Tenuta de'Giornalieri di Fanteria e di Cavalleria.

FANTERIA.

SUNTO

DELL'

EDITTO PENALE MILITARE.

DAL PRIMO TITOLO.

1.° Il militare che si fece reo di un delitto, dev'essere giudicato da un Consiglio di Guerra, purchè non si tratti di delitti riservati a' Tribunali ordinari, come quelli concernenti le gabelle, i furti sacrileghi, la fabbricazione e la distribuzione di false monete, e pochi altri simili espressamente indicati dalla legge.

2.° Il militare a servizio alternativo, per le colpe che da lui si commettono mentr' è a casa sua, l' uffiziale in aspettativa, ed il militare in ritiro, vanno sottoposti ai Tribunali ordinari, qualora non si tratti di delitto militare: in quest' ultimo caso l' inquisito dev' essere giudicato dai Tribunali militari, non per la qualità sua personale, ma per la natura del delitto, giacchè i delitti militari, da chiunque siano commessi, sono sempre di competenza dei Consigli di Guerra.

3.° Deve considerarsi delitto militare l'infrazione di una legge, di un ordine, o di un dovere, puramente militare, all'opposto del delitto comune, che consiste nella violazione delle leggi e dei doveri, a cui ogni suddito è astretto egualmente.

4.° Quindi anche gli estranei alla milizia puonno rendersi colpevoli di delitto militare, con violare una legge puramente militare: per esempio con subornare alla diserzione, ajutare i disertori, comprare da essi, eccitare i militari alla insubordinazione, ed altre simili azioni contro l'Armata, o il militare servizio.

5.° Quattro specie si hanno di Consigli di Guerra: Reggimentale, Divisionario, Subitaneo, e Misto.

Il Consiglio Reggimentale è chiamato a giudicare i militari non uffiziali; il Divisionario giudica gli uffiziali; il Subitaneo, che può essere reggimentale o divisionario, e perciò giudicare gli uni e gli altri, è convocato solamente nei casi urgentissimi che richiedono una instantanea ed esemplare punizione; il Misto finalmente giudica i militari colpevoli di delitto comune, o complici di persone estranee alla milizia; ai Consigli misti stabiliti nelle Città sede di un Senato, è altresì riservata la cognizione dei delitti concernenti i Carabinieri Reali.

6.° Oltre questi Consigli di Guerra non esistono altri Tribunali militari, ma le Commissioni d'inchiesta instituite dall' Editto penale militare, e l' Uditorato di Guerra dal medesimo conservato, mentre hanno

il principale incarico della instruzione dei procedimenti, eserciscono altresì una parte di Magistratura criminale.

7.° Le Commissioni d' inchiesta sono una specie di Tribunale di famiglia, a cui è talvolta dato incarico di assumere le prime informazioni sopra i delitti che puonno dar luogo a Consigli di Guerra reggimentali o divisionari, ed a cui è affidato il primo esame dei procedimenti sopra tali delitti.

8.° Oggetto di simile esame si è di evitare, che alcun militare venga lungamente distolto dai propri uffizi, e sottomesso ad un formale giudizio, senza gravi indizi di colpabilità. Quindi le Commissioni d' inchiesta sono chiamate ad esaminare ciò che risulta dalle prese informazioni, e ad appurare il fatto, e tutte le circostanze del medesimo, onde mettersi in grado di dichiarare se esista sufficiente motivo per sottomettere l' inquisito ad un Consiglio di Guerra.

9.° La Commissione d' inchiesta deve solamente esaminare se il fatto è delittuoso, e se v' è motivo di presumere, che l' inquisito ne sia colpevole; allorchè questi due estremi si verificano, la Commissione non può impedire la convocazione del Consiglio di Guerra, benchè concorrano circostanze, per le quali il colpevole sembri meritevole di scusa: al Consiglio spetta di pesare le circostanze attenuanti, per regolare la pena secondo le disposizioni della legge, ed alla clemenza Sovrana è riserbato il far grazia.

10. L' esame della Commissione d' inchiesta ha solamente luogo nei casi di competenza dei Consigli di Guerra reggimentali e divisionari, e quindi mai se deve giudicarsi dai Consigli di Guerra subitanei o misti.

11. Le principali incumbenze criminali dell' Uditorato di Guerra sono l' instruzione dei procedimenti, le funzioni di Relatore nei Consigli di Guerra, e il giudicare dei delitti commessi contro la forza pubblica militare, ovvero contro la persona dei Carabinieri Reali, o di qualunque altro militare, purchè non si faccia luogo a pena maggiore di tre mesi di prigionia. Inoltre l' Uditore generale di Guerra riferisce al Re tutte le sentenze dei Consigli reggimentali e divisionari, che puonno meritare un Sovrano provvedimento, e giudica dei delitti di renitenza in fatto di leva.

12. Siccome il Consiglio subitaneo deve pronunciare l'assoluzione o la morte, rimandando ai Tribunali ordinari quando si faccia luogo a pena minore; e siccome, tanto nel caso di assoluzione, quanto in quello di condanna a morte, la sentenza dev' essere eseguita sul momento, mediante la sola conferma del Comandante del Corpo o distaccamento, quindi per tali sentenze non si fa luogo ad implorare alcuna Regia determinazione.

Le sentenze dei Consigli misti sono riferte a S. M. dal Primo Segretario di Guerra quando fu riconosciuto opportuno un Sovrano provvedimento.

13. Spetta di convocare la Commissione d'inchiesta al Comandante del Corpo quando deve precedere un Consiglio reggimentale, ed al Governatore se deve precedere un Consiglio divisionario.

Tale Commissione dev'essere composta da un Presidente che dev' essere un Maggiore, o il Capitano più anziano, da due Capitani, e dall'Uditore di Guerra.

Le parti del Fisco sono fatte nelle Commissioni reggimentali dall'Aiutante-Maggiore del Corpo, o da un altro abile uffiziale, e nelle divisionarie da un Maggiore di piazza.

14. Spetta di convocare il Consiglio di Guerra reggimentale al Comandante del Corpo.

Questo Consiglio dev'essere composto da sei membri ed un Presidente, scelti negli uffiziali del Corpo; il Presidente dev'essere l' uffiziale di Stato-Maggiore più anziano dopo il Comandante del Corpo, ed i membri devono essere eletti tra i Capitani, quanto è possibile, e quindi tra i subalterni più anziani; l'Aiutante-Maggiore od un altro abile uffiziale fa le veci del Fisco.

15. Qualora non si trovi presente alcun Uffiziale-Maggiore, la presidenza spetta al Capitano più anziano, e se non trovasi presente alcun Capitano, oppure manca un numero d'uffiziali del Corpo sufficiente per comporre il Consiglio nel modo prescritto, il Governatore commette la cognizione dell'affare ad un Consiglio divisionario. Egli ha diritto di fare altrettanto, tutte le volte che stima

conveniente di far giudicare da un Consiglio divisionario un procedimento che sarebbe di competenza del Consiglio reggimentale.

16. Spetta di convocare il Consiglio di Guerra divisionario al Governatore, od a chi ne fa le veci, ed in tempo di guerra al Comandante in capo dell' Armata, ed a qualunque altro Generale che ne abbia da lui ricevuta la facoltà.

Tale Consiglio deve essere composto da otto membri scelti tra gli uffiziali di qualunque arma, anche in aspettativa od in ritiro, e da un Presidente, che dev' essere l' uffiziale più anziano in grado nella divisione dopo il Governatore, od il Generale Comandante di essa.

Un Maggiore di piazza fa le parti del Fisco.

17. Spetta di convocare un Consiglio di Guerra subitaneo al Governatore o Comandante della Divisione, ed a qualunque Comandante di Corpo, Battaglione o Divisione di Cavalleria, in distaccamento o presidio fuori del capo-luogo della Divisione. In tempo di guerra la stessa facoltà è data al Generale in capo, ed al Comandante di un Corpo d'Armata separato, ovvero di una piazza, fortezza, od altra posizione circondata dal nemico.

Tale Consiglio dev' essere composto egualmente che il reggimentale, ma in caso d' impossibilità bastano cinque votanti, compreso il Presidente.

18. Spetta di convocare un Consiglio misto al Governatore, od a chi ne fa le veci; esso dev'essere composto da Giudici militari e togati in egual nu-

mero, sotto la presidenza del Governatore, ovvero di chi ne fa, o ne farebbe le veci in caso d'assenza: il numero dei Giudici è di sei, o di otto, secondo le circostanze; l'Uditore di Guerra è come in tutti gli altri Consigli il Relatore nato; il Fisco è rappresentato dall'Avvocato Fiscale generale, o da un Sostituito del medesimo.

19. L'Uditorato di Guerra è composto da un Uditore generale con tre vice-Uditori, residenti in Torino; da un Uditore in ogni capo-luogo di divisione, rappresentato nella capitale da un vice-Uditore generale; da vice-Uditori nelle provincie, dipendenti dall'Uditore divisionario; e nei luoghi ove alcuno non ne esiste, dai Giudici locali, che all'occorrenza assumono il titolo di vice-Uditore, e ne riempiscono le funzioni.

L'Editto penale ha creato un posto di Uditore reggimentale presso ciascuna Brigata, ma ne ha sospesa la nomina sino al momento in cui le circostanze del servizio la renderanno necessaria, e frattanto gli Uditori divisionari sono incaricati di compiere anche agli uffizi di Uditore reggimentale.

DAL SECONDO TITOLO.

20. Le pene a cui può essere condannato un militare puonno dividersi:

In speciali pei bassi-uffiziali e soldati.

In speciali per gli uffiziali.

Ed in comuni agli uni ed agli altri.

21. Speciali pei bassi-uffiziali e soldati, sono:

La prolungazione della durata del servizio.

La cassazione.

La catena militare da sei mesi a sei anni.

Le verghe.

La galera limitata, o perpetua.

22. Speciali per gli uffiziali, sono:

La detenzione in una fortezza da un mese a sei.

La dimissione.

La destituzione.

La prigionia limitata, o perpetua.

23. Comuni agli uni e agli altri, sono:

Il passare per le armi.

La degradazione.

La morte ignominiosa.

In tempo di guerra si sostituisce alla catena militare la pena delle cinghie, sia per la prontezza dell'esempio, sia per la convenienza di un castigo che non allontani l'uomo dal Corpo nel più urgente bisogno, come sarebbe indispensabile nel caso di condanna alla catena militare.

24. Tra la dimissione e la destituzione di un uffiziale passa la differenza importantissima, che il dimesso può sperare di nuovamente ottenere la Sovrana grazia, mentre il destituito rimane invece inabilitato a qualunque ulteriore Regio servizio.

25. La surrogazione di una ad altra pena, è solamente permessa nel caso in cui concorrano tali circostanze aggravanti o attenuanti la colpa, che la pena stabilita dovrebb'essere aumentata oltre il

maximum, o diminuita sotto il minimnm fissato; in simile caso si può sostituire alla catena la galera a tempo, ed a questa la perpetua, come pure la prigionia alla detenzione in un Forte.

26. La pena delle verghe è riserbata ai soli rei di furto, e non può essere applicata in alcun altro caso.

27. La morte, la cassazione, la degradazione, e la dimissione o destituzione, non puonno essere pronunciate, che nei soli casi in cui sono espressamente prescritte dalla legge, ma la cassazione, la degradazione, e la dimissione o destituzione devono altresì applicarsi quando occorre di sostituire ad una pena un'altra che debba esserne accompagnata, così per esempio, se per aumento di pena si deve sostituire alla catena la galera, la degradazione ne viene in necessaria conseguenza.

28. Il basso-uffiziale o soldato si rende colpevole di diserzione, o abbandonando senza permissione il Corpo a cui appartiene, o tralasciando di raggiungerlo scaduta la licenza, per la quale si trova assente. Nel primo caso può esser dato per disertore immediatamente, e dev' esserlo nei primi otto giorni dell'assenza; nel secondo egli è dato per disertore quindici giorni dopo la scadenza della permissione.

29. Il basso-uffiziale o soldato a servizio alternativo che non si reca sotto le armi al tempo prefisso, dev' essere dato per disertore solamente quindici giorni dopo la scadenza del tempo durante il quale

avrebbe dovuto prestar servizio; presentandosi prima, non va soggetto che ad una prolungazione di servizio proporzionata alla durata del ritardo.

30. Le pene dalla legge stabilite contro i disertori, sono: la catena militare con prolungazione di servizio sino a sei anni, e la galera a tempo o perpetua, secondo le circostanze più o meno aggravanti. Anche la pena di morte può essere pronunciata contro il disertore, qualora concorrano alcune circostanze gravissime, specialmente indicate dalla legge: il disertore all' inimico dev' essere condannato a morte ignominiosa.

Il Battaglione dei Cacciatori-Franchi va soggetto per la diserzione a pene più severe, avendo S. M. conservato per esso in vigore quelle stabilite contro i disertori prima dell' editto penale militare.

31. Va soggetto a severa punizione, oltre l'esclusione dal R.° servizio, l'uffiziale che non ha prontamente rivelato, e cercato d' impedire un comploto di diserzione di cui abbia avuto notizia.

32. La pena contro il disertore, che non ha compito ancora il diciottesimo anno di età è ridotta a tre anni di catena in tempo di guerra, ed a soli tre mesi in tempo di pace, e questo è l' unico caso in cui la catena può essere più breve di sei mesi, ch'è il minimum fissato dalla legge.

33. Il disertore che si presenta volontariamente, è dispensato dalla catena, ma non già dalla prolungazione di servizio, nè dalla cassazione, qualora sia basso-uffiziale.

Tale benefizio è inoltre sottoposto alle seguenti due condizioni, cioè che si tratti di semplice diserzione, cosicchè non possa aver luogo se concorre alcuna circostanza aggravante, e che la spontanea presentazione abbia avuto luogo nei primi venti giorni dopo l'assenza.

34. Il traditore è punito di morte ignominiosa, ed è considerato traditore anche colui, il quale essendo informato di un tradimento non lo denuncia, e non lo impedisce potendo.

35. È tradimento militarmente punibile ogni cospirazione di militari tendente a far insorgere l' Armata, o qualsivoglia parte di essa contro il Regnante, la Real Famiglia, o la Sovrana autorità, come altresì a fare, o procurare che da qualcheduno si faccia, alcuna cosa contro l'Armata od a favore del nemico in tempo di guerra ed in campagna, egualmente che il cercare d'indurre un militare a far qualche cosa contro il Regnante, la Real Famiglia, o la Sovrana autorità, qualunque sia il grado e la condizione del seduttore.

36. È parimenti soggetto a morte ignominiosa il militare che ricusa di combattere. Si considera aver ricusato di combattere tanto colui che rifiuta apertamente, quanto chi vilmente fugge o si tien fuori della mischia.

Il superiore è astretto dal suo onore a trafiggere un codardo di tal fatta, se la vergognosa di lui fuga può essere di esempio pericoloso.

37. Nel caso di simile viltà da parte di un Corpo, tutti gli uffiziali sono fucilati nella schiena, ed i bassi-uffiziali e soldati sono decimati nel modo stabilito.

38. Queste disposizioni sono applicate egualmente nel caso di guerra contro truppe straniere, come in quella di dover combattere contro interni nemici.

39. Il militare che offende il suo superiore, tanto con parole, gesti, o fatti, quanto con resistere agli ordini, che da lui gli vengono dati, è punito come reo d' insubordinazione.

40. La pena dell' insubordinato deve sempre esser grave, poichè dalla subordinazione principalmente dipende l' onore e la gloria dell' esercito, non che il conseguimento di ogni bene che sperar si possa dalla milizia.

41. La legge ha dato le norme principali, secondo le quali si deve regolare tal pena; essa è di morte se il colpevole ferì o percosse volontariamente il suo superiore; ma se questi ha dato luogo all'atto d' insubordinazione per ingiustizia, o per asprezza di modi, l'inferiore sebbene non lasci d'esser colpevole, può essere sottoposto a pena più mite, e va soggetto a punizione il superiore.

42. È considerato e punito come reo d' insubordinazione il militare che fa resistenza, od uso della forza contro una sentinella, guardia, o truppa comandata. La pena è di morte se concorrono percosse, o ferite, o tentativi di ferire con armi micidiali.

43. È altresì considerato e punito come reo d'insubordinazione il militare che ricusa di obbedire agli ordini de'suoi superiori concernenti qualunque cosa di Regio servizio. Secondo le circostanze l' uffiziale è condannato a detenzione o dimesso, ed il basso-uffiziale è condannato alla catena militare: ben inteso che non si tratti dell' ordine di combattere: nel qual caso già si è detto, che la pena è di morte ignominiosa.

44. Il rifiuto di obbedire può essere altresì considerato e punito come ammutinamento, o come ribellione; come ammutinamento quando più di tre militari si ostinano a non voler eseguire un ordine superiore, o chiedono alcuna cosa tumultuosamente, o con minacce; come ribellione, qualora da simili ammutinati non si ceda dopo la terza intimazione di obbedire, oppure anche prima della medesima, qualora si usi da essi la forza, o si resista a quella incaricata di costringerli ad obbedire.

45. Nel caso di ammutinamento coloro che eccitarono il disordine ed il più avanzato in grado, o a pari grado il più anziano dei colpevoli, sono puniti con pene severe, e condannati alla morte se l' ammutinamento è relativo ad un ordine per Regio servizio, o commesso sotto le armi.

Nel caso di ribellione invece tutti i partecipanti sono condannati alla morte.

46. È severamente punito ed escluso dal R. servizio il militare di qualunque grado, che avendo notizia

di un meditato ammutinamento non ne informa i suoi superiori, o che trovandosi presente non usa ogni mezzo che da lui dipenda per impedirlo.

47. L'ebrietà in servizio, od in chi si presenta a prestarne alcuno, è severamente punita; l'uffiziale che cade più di due volte in tal fallo è destituito.

48. Con eguale severità punito è il militare, che in sentinella od in altra fazione è trovato dormendo, od abbandona il suo posto prima d'essere rilevato, o manca gravemente al suo dovere, essendo destinato alla guardia di un posto.

49. In marcia, in tempo di guerra, e specialmente in faccia al nemico le pene contro i colpevoli in fatto di servizio sono aumentate di uno o più gradi, e puonno anche estendersi alla morte.

50. Il militare incaricato di recare un ordine scritto, od altro dispaccio qualunque, è punito come reo di grave colpa, se usa negligenza nel custodirlo o ricapitarlo, come reo d'insubordinazione se si permette di aprirlo, e come traditore se lo reca volontariamente al nemico, o concorrono circostanze comprovanti, che la mancanza fu maliziosa e diretta a favorire l'inimico.

DAL REGOLAMENTO
DI MILITARE DISCIPLINA.

PARTE PRIMA.

Dei Doveri.

CAPITOLO PRIMO.

Dei doveri d' ogni militare in genere.

§. 1.°

Verso Iddio.

Art. 1.° Principale e primo dovere d'ogni militare è l' essere uomo religioso; senza di tale qualità egli non potrà inspirare giammai piena fiducia allo Stato, poichè dalla medesima dipende sommamente l' adempimento d' ogni dovere.

2.° Qualunque militare è obbligato a rispettare il Culto Divino, ed i Ministri di esso, e ad osservare i precetti di Dio e della Chiesa, la violazione dei quali trae seco la corruzione dei costumi, la indisciplina e il disprezzo delle umane leggi.

3.° Ogni superiore è inoltre strettamente tenuto ad invigilare perchè i suoi subalterni si mantengano sempre timorati di Dio.

4.° Essendo preciso comandamento Divino la fedeltà ai giuramenti, il militare dovrà scrupolosamente osservare quello che è prescritto dall' articolo seguente, e sapendo di dover rendere conto al medesimo Iddio del modo col quale vi avrà soddisfatto, conformerà allo stesso la sua condotta, mostrandosi devoto al Sovrano, esatto, valoroso e probo in ogni circostanza, e riempirà così pienamente lo scopo per cui la milizia fu instituita, cioè il mantenimento della pubblica sicurezza interna ed esterna.

§. 2.°

Verso il Re.

5.° Ogni militare, a qualunque arma appartenga, è tenuto a prestare il seguente giuramento:

»Io N. N. giuro solennemente d' essere fedele a »Dio, ed alla Maestà del Re Carlo Felice Nostro »Signore, e di lui successori legittimi, di servirla »con onore, e lealtà, di sacrificare anche li miei »beni e la mia vita per la difesa della sua Real »Persona, e pel sostegno della sua Corona, e della »piena sua Autorità Sovrana, anche contro i suoi »proprj sudditi che tentassero di sovvertire l'ordine »del Governo.

»Giuro parimenti di non abbandonare mai, nè »cedere le nostre insegne, ed il posto che mi verrà »da' miei superiori affidato, d' ubbidire ai Generali »ed altri miei superiori da S. M. nominati, d' ono-

»rarli, difenderli, e d' eseguire ogni loro ordine »in tutto ciò che concerne il Regio servizio; giuro »di non aver carteggio, od intelligenza diretta od »indiretta, con Potenze straniere, di non accettare »dalle medesime doni, pensioni, e distinzioni qua»lunque senza licenza di S. M., e di educare i mie »figliuoli in questi leali sentimenti.

»Giuro infine di non appartenere a nessuna setta »o società proscritta dal Governo di S. M., di non »ascrivermivi in avvenire, e di svelarne l'esistenza, »se ne fossi informato. Così Dio mi aiuti.»

Qualunque mancanza nell'eseguimento intiero ed esatto di ciò che col giuramento fu promesso, è necessariamente grave, e colpisce d'infamia il militare rendendolo spergiuro.

6.° L' osservanza di tutti gli ordini, e bandi militari è compresa implicitamente nel giuramento del militare; egli è obbligato non solo ad eseguirli, ma ben anche a vegliare costantemente perchè si eseguiscano, valendosi di tutta l' autorità a lui affidata per costringere i suoi inferiori ad attenersi strettamente ai medesimi.

7.° Il militare deve inoltre al Sovrano una devozione illimitata, e perciò l' impiego d' ogni suo talento, e di quanto è in lui per il maggior bene dello Stato, il mantenimento della disciplina e della subordinazione, il sostegno del Trono, e la conservazione della pubblica tranquillità. Egli deve in ogni circostanza sacrificare al bene del Regio servizio qualunque particolare interesse, e la vita medesima.

§. 3.°

Verso i Superiori.

8.° Il militare deve a' suoi superiori una perfetta subordinazione.

Egli è quindi obbligato a prestar loro pel bene del servizio un' obbedienza pronta e rispettosa.

Ben lungi dal considerare tal dovere come una servile e bassa dipendenza, il militare deve scorgere in esso una nobile e sommamente necessaria obbligazione di sottoporre alla direzione de' superiori l' adempimento dei doveri del proprio stato, unico mezzo per cui si possa ottenere il bene universale, e l'intento pel quale tanti uomini vengono riuniti in esercito.

9.° La subordinazione si estende a tutti i gradi dal semplice soldato sino al Comandante in capo, senz' aver riguardo nè agli impieghi estranei al servizio, nè alla prerogativa d' una nascita illustre, a qualunque siasi altro simile vantaggio della sorte.

L'ordine inalterabile di tal progressione è l'anima di tutta l'Armata, la legge fondamentale della militare disciplina, e la base del servizio.

10. L' autorità de' superiori emana dal Sovrano che ad essi l' ha conferta, ed è perciò mancare al Re medesimo il non prestare obbedienza a' superiori, come è obbedire al Re l'obbedir loro.

11. Ogni inferiore deve quindi obbedire immediatamente, e senza la menoma opposizione, al suo superiore, quand'anche questi fosse di grado uguale. Qualora si eccitasse qualche dubbio sull' anzianità nello stesso grado, il superiore militare presente decide per il momento senza pregiudizio del diritto, che ognuno può avere, ed ogni contesa deve cessare, dovendosi prima di tutto avere in mira il bene del Regio servizio.

12. Per lo stesso motivo dev' essere massima invariabile, che allorquando le circostanze non ammettano dilazione, o il superiore non voglia aver riguardo a rappresentanze, gli ordini devono essere eseguiti, e soltanto dopo di ciò sarà permesso di lagnarsi del torto, che si crede sofferto.

13. Allora solamente deve l' inferiore ricusare d'obbedire quando gli ordini fossero visibilmente e manifestamente diretti contro l' autorità Sovrana.

14. Per dovere di subordinazione, il militare è inoltre obbligato a dimostrare deferenza e rispetto a' suoi superiori, e in generale a qualunque siasi altra persona di grado più elevato.

Colui che onora i suoi superiori accresce lustro al suo stato, e rende se medesimo degno di stima.

15. Uno dei più gravi delitti contro la subordinazione è lo sfidare a duello il suo superiore, benchè questi dimentico del dovere che gl' incumbe d'esigere in ogni tempo, ed anche fuori di servizio tutti i riguardi dovuti al suo grado, accettasse la sfida, con delitto non meno grave.

16. Nel tempo del servizio non saranno permesse allocuzioni famigliari, e si eviterà specialmente con attenzione del dare del *tu* agli inferiori, non ostante qualunque relazione di parentela, od amicizia, per non dar campo ad una reciprocità che non conviene in alcun modo.

17. Ogni intrinsichezza tra gli uffiziali e bassi-uffiziali anche fuori di servizio è severamente proibita.

18. Anche nel commercio il più famigliare si deve sempre aver riguardo ai superiori, attesochè ciò sta in stretta relazione col particolare rispetto verso di loro tanto necessario in servizio.

19. Un militare che incontra un suo superiore deve salutarlo per il primo; egli non deve permettersi mai di sparlare di lui, nè di criticarne gli ordini, particolarmente in presenza d'inferiori, la qual cosa lo renderebbe soggetto a severa punizione.

20. Il rispetto ed i riguardi prescritti verso i superiori, si estendono anche al Cappellano del Reggimento, il quale dev'essere considerato e rispettato non solo come Ministro della nostra santa Religione, ma ancora come capo spirituale del Corpo.

21. Tutto ciò che finquì fu prescritto sul contegno d'un inferiore verso i suoi superiori, si riferisce anche generalmente alla condotta d'ogni inferiore verso persone di grado più elevato, qualunque sia l'arma a cui esse appartengono, ed anche verso uffiziali a servizio di Potenze alleate.

22. Queste massime di subordinazione debbono particolarmente insinuarsi dalla più tenera età nelle

case di educazione, ove si dispone la gioventù alla carriera delle armi.

23. Essendo ad ogni inferiore permesso di produrre contro un superiore le lagnanze, che avesse motivo di fare, siccome anche di giustificarsi, qualora si credesse offeso sull'onore da calunniosi discorsi, egli deve usare di tal facoltà senza mancare ai doveri della subordinazione.

24. Particolari disposizioni riguardanti i bassi-uffiziali e soldati, indicheranno loro il modo di presentare tali ricorsi, e lagnanze, ed in generale ogni riclamazione contro un superiore, relativa tanto al servizio, quanto alla condotta personale, dev'essere diretta al Comandante del Corpo, passando però sempre per la progressione stabilita, cioè dal subalterno al Comandante dello squadrone, da questi al Maggiore di servizio, e da lui al Tenente Colonnello, che la presenta al Colonnello perchè decida.

25. Qualora l'inferiore si credesse leso dalla decisione del Colonnello, o si trattasse di ricorso contro di lui medesimo, il memoriale dovrà essere indiritto al Governatore o Comandante della Divisione, sempre nel modo progressivo sovra indicato.

26. Il Governatore, o Comandante della Divisione, esaminato il ricorso, e prese le informazioni che crederà opportune, pronuncierà sulla riclamazione, e qualora il ricorrente insista, trasmetterà il memoriale al Ministero di guerra per le Sovrane



determinazioni; in questo caso il ricorrente dovrà essere posto agli arresti, e qualora la decisione che emanerà dal Ministero gli sia contraria, andrà soggetto a doppia punizione.

27. Il ricorso non presentato nel modo stabilito, e scritto in termini non pienamente decenti e rispettosi, dev' essere considerato come un atto d' insubordinazione. Essendo però esteso e presentato come è prescritto, non si può da alcun superiore ricusare di sottoscriverlo, ed inoltrarlo a chi spetta, e dev' essere quindi rimandato al ricorrente dal superiore a cui fu presentato, con la risposta in iscritto.

§. 4.°

Verso gli eguali.

28. Il servizio militare sotto le stesse insegne, e molto più nello stesso Corpo, deve produrre una specie di fratellanza tra i compagni d' armi, ed è perciò loro dovere d'usarsi scambievoli riguardi, e di mantenersi costantemente in buona armonia.

29. L' avere invidia dei meriti altrui, e delle preferenze che sono ad altri accordate, è cosa vergognosa, egualmente che il beffeggiare un commilitone meno distinto, il disprezzarlo, e l' umiliarlo in qualunque altro modo; il militare avvilisce in tal guisa se stesso, e fa torto al proprio stato.

30. Anche tra uffiziali di Corpi diversi deve esister sempre buona intelligenza ed unione.

31. La condotta dei militari morigerata e decente, ed amichevole anche verso gli estranei, è sommamente vantaggiosa al bene del servizio e della truppa, ed al buon nome del Corpo.

§. 5.°

Verso gli inferiori.

32. Stretto dovere di qualunque superiore è una inalterabile e ferma perseveranza nel reprimere sollecitamente qualunque mancamento contro la prescritta subordinazione, nell'eseguire e far eseguire tutti gli ordini con la maggior prontezza, senza che si permetta osservazione alcuna, e quand' anche gli ordini sembrassero di niuna o poca importanza.

33. Egli è pur anche preciso dovere del superiore di punire irremissibilmente i negligenti, presso i quali il punto d' onore non fosse eccitamento bastante all' esatto compimento dei propri doveri in ogni circostanza.

34. Cura incessante de'superiori dev'essere il vegliare attentamente perchè i subalterni si comportino in ogni incontro con avvedutezza, e prudenza, e diano prove in tutte le azioni loro di quella costante esattezza, e di quell'ordine che tanto convengono all' uomo consecrato alla professione delle armi.

35. Il militare spensierato o indolente non deve trovare giammai indulgenza presso i superiori, e le negligenze anche più leggiere non devono ad essi sfuggire in alcun caso, mentre talvolta quelle che a prima faccia sembrano di nessun momento, tornano quindi a gravissimo danno del servizio.

Il superiore deve però avvertire, che i castighi sieno proporzionati ai differenti casi, ed a tutte le circostanze e le conseguenze della mancanza commessa, avendo riguardo alla condotta ordinaria, ed ai sentimenti di chi errò, e facendo la dovuta differenza tra colui che spesso manca ai suoi doveri, e quegli che è solito riempirli.

36. Deve il superiore condursi verso i suoi inferiori sempre con giustizia e bontà, mostrarsi libero da passioni e pregiudizi, e non ometter mai di corrispondere al loro saluto, essendo cosa riprovevole egualmente del non salutare il superiore, il non corrispondere al subalterno che saluta.

Egli deve aver cura di togliere ogni seme di discordia al primo comparire, indagarne e distruggerne la causa, dissipare ogni mala intelligenza, illuminare chi ne ha bisogno, ed agire severamente contro l'irrequieto autore delle dissensioni.

37. Ad ogni superiore si aspetta di vegliare attentamente alla conservazione degli uomini da lui dipendenti, facendo osservare con esattezza così nel quartiere, come, e particolarmente nell'ospedale, tutto ciò che verrà prescritto nel presente Regolamento circa la salute del soldato.

38. Egli è anche strettamente tenuto ad invigilare da padre sulla condotta privata dei giovani militari, dando loro con fermezza e bontà tutti quei consigli, di cui per poca esperienza abbisognassero.

39. Essendo la condotta esemplare de' superiori il mezzo migliore onde ottenere da' subalterni l'esatto adempimento delle loro obbligazioni, devono essi procurare attentamente che qualunque loro azione possa in ogni tempo essere di buon esempio.

§. 6.°

Rapporti o partecipazioni in iscritto.

40. Occorrendo a motivo di servizio che un uffiziale debba fare per iscritto ad un altro, per grado, o per anzianità a lui superiore, rapporto di alcun fatto, ovvero qualche domanda, ciò deve eseguirsi secondo la formola seguente:

Al Sig. N. N. Colonnello.

Per parte del Capitano ecc. ecc.

Rapporto.

Ho l'onore di rispettosamente (segue senza altra espressione di cortesia il fatto o la domanda).

41. Qualora in vece occorra che un uffiziale debba dare ad un altro, per grado o per anzianità a lui inferiore, avviso in iscritto di qualche fatto, o

chiedergli informazioni, egli deve servirsi della formola seguente:

Il Colonnello N. N.

Al Signor Capitano N. N.

Partecipazione.

(Segue senz'altra espressione di cortesia il fatto o la domanda).

§. 7.°

Doveri di risponsabilità.

42. Ogni militare, tranne il semplice soldato, è tenuto a rispondere non solo della propria condotta, ma ben anche di quella di un certo numero d' uomini a lui subordinati; così i caporali delle squadre, i sergenti dei plotoni, gli uffiziali subalterni, ed i Capitani degli squadroni, ec. ec.

43. Nell' ordinare, siccome nel reprimere, il superiore deve sempre dirigersi a colui che gli è più vicino in grado, ed è soggetto a risponsabilità. Così di ciò che accade deve chiedersi conto dal Colonnello agli uffiziali superiori per le divisioni; dagli uffiziali superiori ai Capitani pel loro squadrone; dal Capitano agli uffiziali subalterni, e da questi ai sergenti pei loro plotoni, e finalmente dai sergenti ai caporali per le loro squadre.

44. Oltre queste risponsabilità ch' esistono sempre, altre ve ne sono che durano soltanto per un certo

tempo. Così gli uffiziali e bassi-uffiziali comandati di servizio non sono mallevadori dell'eseguimento degli ordini ricevuti, e della condotta dei loro subordinati, che per il tempo del medesimo servizio.

§. 8.°

Dell' uniformità del vestire.

45. La divisa militare è una foggia di vestire determinata dal Sovrano, che distingue le persone addette alla milizia, i diversi corpi, ed i vari gradi. La forma e le dimensioni d'ogni oggetto di vestiario e delle distinzioni dei gradi sono prescritte da un particolare regolamento, epperò non puonno andar soggette a variazione per moda, o capriccio, ed ogni militare deve farsi un impegno di non alterare in alcuna parte la divisa prescritta.

46. Ogni ornamento che non è prescritto, è proibito; l' uffiziale deve evitare la ricercatezza, e tenere come cosa affatto contraria alla dignità d' un militare un' affettazione donnesca nel tener dietro alle mode, così nel vestire, come nell'acconciatura del capo.

47. La nettezza è prescritta per ogni militare, e si richiede maggiormente nell' uffiziale per l' esempio ch'egli deve dare a' suoi subordinati.

CAPITOLO SECONDO.

Dei doveri d'ognuno in particolare, secondo il proprio grado.

---

§. 1.°

Del soldato.

48. Amore a Dio ed al Re, puri costumi, obbedienza, fedeltà, sollecitudine e fermezza nell'adempimento dei propri doveri, intrepidezza e bravura in faccia al nemico, sono le qualità che si richieggono in un soldato, il quale deve sempre mostrarsi uomo d' onore.

49. In ogni azione, ed in qualsivoglia circostanza, egli deve avere in mira la gloria del Sovrano, l' onore delle armi, e l' estimazione del Corpo, senza di che non potrà essere di alcuna utilità, e diventerà l' obbrobrio de' suoi compagni.

50. Il soldato deve quindi procacciare il bene del Regio servizio in tutto ciò che da lui può dipendere, impiegando a tal fine tutte le sue cognizioni, ed ogni sua abilità senza riserva in qualunque arte o professione.

Affezionato alla sua condizione egli deve porre ogni cura onde profittare delle istruzioni e dei

militari esercizi per abilitarsi ad essere utile. Anche il leggere e scrivere sono prerogative che devono desiderarsi nel soldato, sia perchè da esse può dipendere la futura di lui sorte, sia perchè puonno metterlo in grado di render più importanti servizi.

51. Il soldato è inoltre strettamente tenuto a palesare chiunque operasse contro il bene del Regio servizio, o dasse fondato sospetto d'una qualche impresa pregiudizievole al Sovrano.

52. Le buone maniere debbono distinguere il soldato dal contadino; libero e sciolto nel suo esteriore, egli deve conservar sempre un contegno prudente e modesto, e mantenersi in buona armonia con ogni suo camerata di qualunque truppa siasi, essere compiacente, officioso cogli abitanti del paese in cui vive, civile e cortese cogli stranieri, e dimostrare stima e rispetto a chi s'appartiene. Se gli vengono affidate reclute, onde invigili sopra di esse, e loro dia le prime elementari istruzioni, egli deve ascriversi ad onore l'ammaestrare con dolcezza e pazienza i suoi futuri compagni d'armi, ed il formare in tal guisa de' soldati.

53. Fra i delitti più vergognosi e contrari alla disciplina ed alla considerazione di cui il soldato deve godere, è da annoverarsi il rubare o danneggiare le cose altrui, essendo che il soldato debba essere invece il conservatore e difensore di ciò che ad altri appartiene, e debba contentarsi di quanto a lui è fissato dai Regolamenti militari.

54. Il soldato deve non solo avere per sacro, ed

eseguire senza indugio, e senza osservazioni ogni ordine che pel servizio gli è dato da' suoi superiori, ma inoltre riporre in essi piena confidenza, apprezzarli come istruttori bene intenzionati, e come guide, e dimostrar loro, come capi, stima e rispetto in ogni occasione.

55. Egli non deve sparlarne giammai, nè biasimarli, ma bensì ha da ascoltare di buon animo le istruzioni loro, siccome anche i rimproveri, e consegnarsi con sommessione agli arresti dal superiore intimatigli.

Finito il castigo deve presentarsi al Capitano per ringraziarlo del perdono concedutogli, ed al superiore che lo punì, onde ringraziarlo del castigo ricevuto, servendosi delle seguenti espressioni:

Signor Capitano, ho l'onore di ringraziarla per il perdono accordatomi.

Signor (indicando il grado) *ho l'onore di ringraziarla pel meritato castigo.*

56. Quando un soldato semplice ha da fare qualche domanda o riclamazione, ovvero da notificare qualche cosa, deve rivolgersi da prima al proprio caporale, e se questi non può secondare la domanda, essa è inoltrata gradatamente sino al Capitano, ed ove neppur egli dia soddisfazione, il soldato può dimandare di spingere il suo ricorso al Maggiore di servizio, ed in seguito al Comandante del Corpo; ma nell' esporre il fatto e la ripulsa avuta, deve attentamente evitare ogni espressione disdicevole, anche per non attirarsi disgusti.

57. I ricorsi e le dimande non possono mai presentarsi da più di due soldati cumulativamente, e devono farsi sempre secondo l'ordine e la gerarchia militare.

58. Nel caso d'instantanea mancanza di pane, paga o vestiario, come anche di foraggi pei cavalli, a cui non si possa trovar rimedio al momento, il soldato non deve abbandonarsi ad inquietudine, ed esternare mal umore, ma bensì deve tranquillarsi, nella persuasione che si daranno tosto i provvedimenti analoghi al bisogno, e riflettendo che il militare deve adattarsi a tutte le circostanze pel bene del Regio servizio.

59. Il soldato deve dare del *signore* a tutti i suoi superiori, incominciando dal caporale.

60. Non solamente in servizio, ma anche fuori di esso, il soldato ha da mostrare rispetto ai suoi superiori, ed a qualsivoglia militare graduato di qualunque siasi Reggimento o Corpo.

Nel passare dinanzi ad un uffiziale subalterno, lo saluterà con la mano destra, alzando il gomito all'altezza della spalla, e portando la mano all' elmo o *sakò* in modo che l'indice ne tocchi orizzontalmente la visiera: se avrà sul capo un berretto lo leverà con rispetto.

Nel passare davanti ad un uffiziale superiore il soldato deve far fronte, ed osservare pel resto le stesse regole pel saluto.

Se ha una mano impedita saluterà coll' altra senza fermarsi.

Nell' atto del saluto il soldato, avendo la sciabola sul braccio od impugnata fra le due fascie, dovrà lasciarla scorrere perpendicolarmente lungo la coscia sinistra, contenendola colla mano sinistra alla prima fascia; qualora la sciabola fosse appesa al centurone, non farà che stendere il braccio, e la mano sinistra sulla medesima per contenerla.

Egli deve pure il saluto ai bassi-uffiziali del Corpo a cui appartiene.

Le sentinelle si saluteranno senza fermarsi.

Nelle file e nei ranghi non si saluterà nessuno colle norme sovr' indicate.

Qualora sia comandato isolatamente, e marci colla carabina al braccio destro, se incontrerà un uffiziale, sia subalterno o superiore, proseguirà il suo cammino portando solamente la mano sinistra a quattro dita dalla bocca dell' arma, e battendo leggiermente con la mano la canna: egli si rimetterà quindi oltrepassata la persona. Avendo l'arma in riposo la porterà al *bracc' arm.*

Qualora, essendo isolato a cavallo, incontri un uffiziale superiore o subalterno, volgerà senz'altro lo sguardo dalla parte del medesimo, rettificando la sua posizione a cavallo. Incontrando in vece Uffiziali-Generali, od un corpo d' Uffiziali, deve fermare il suo cavallo finchè l' abbiano oltrepassato, ed osservare la suddetta posizione.

Presentandosi senza carabina davanti al suo superiore, deve tenere il sakò od elmo in testa, fare il saluto sovra prescritto, e rimanere in simile atteggiamento se il superiore non gli accenna di rimettersi, nel qual caso ripiglierà la posizione del soldato.

61\. Il soldato presentandosi in una rivista, nanti un Commissario di guerra, deve quando il medesimo pronuncia il di lui cognome, sfilare davanti a lui e dire il suo nome. Nelle riviste del deconto od in altre, ove il soldato è preventivamente stato avvertito che gli è lecito di fare le sue lagnanze ed esporre le sue domande, quando si trovi in tali circostanze, si porta al momento in cui è chiamato sino in faccia del luogo ove si trova il Comandante del Reggimento o quell' altra persona che passa la rivista, ed ivi fermandosi e presentando l'arma, espone in brevi parole e chiaramente le sue ragioni; essendogli accennato di passar oltre, si rimette al *bracc' arm*, e sfila verso il luogo indicato; nei Corpi in cui per la maniera di carabina che si usa non può eseguirsi la presentazione dell' arma, il soldato avendola al braccio destro, in vece di presentarla, porta la mano sinistra a quattro dita dalla estremità della canna, e dopo un leggero colpo su di essa, lascia ricadere la stessa mano al lato sinistro. Quando fosse solamente armato di sciabola, non la move dalla spalla, ed eseguisce nel resto ciò che dal presente articolo è stabilito.

Nelle riviste a cavallo avrà attenzione di sfilare all' andatura ordinata, mantenendo tranquillo il cavallo.

62\. Il rispetto dell' art. 20 prescritto verso il Cappellano del Reggimento tanto pel sacro carattere di Ministro della Religione, quanto per la carica

di Pastore del Corpo, richiede che il soldato, incontrandolo, lo saluti rispettosamente come suo spirituale superiore; le sentinelle devono rendergli gli onori dovuti ai Capitani.

63. Le persone insignite degli Ordini Regii hanno anch' esse diritto a particolari riguardi; quindi devono rendersi ai Cavalieri de' Santi Maurizio e Lazzaro, ed ai Cavalieri e Militi dell' Ordine di Savoia, siano essi in divisa od in abito borghese, purchè fregiati della croce, gli onori dovuti agli Uffiziali subalterni; ed ai Cavalieri dell' Ordine Supremo, ai Cavalieri di Gran Croce, o Commendatori dell' Ordine di Savoia, gli onori dovuti agli Uffiziali superiori. La sentinella porterà l' arma al braccio destro pei Cavalieri e Militi; la presenterà ai Cavalieri di Gran Croce, e Commendatori; e chiamerà all' armi pei Cavalieri dell' Ordine Supremo, fuorchè ne' luoghi ove è altrimenti determinato da una particolare consegna.

64. Il soldato deve andar cauto onde non lasciarsi mai trovare ubbriaco, nè anche fuori di servizio, tenersi lontano costantemente dal giuoco, dalle donne dissolute e dai cattivi compagni: tali vizi, e persone di tal fatta, distolgono il soldato dai propri doveri, gl' impediscono di batter la strada che lo condurrebbe al vero bene, gli rapiscono l' onore e la salute, lo guidano ai delitti, e lo strascinano alla perdizione.

Egli deve sempre regolarsi in modo che il soldo gli basti.

65. Ogni soldato è tenuto ad aver cura della propria salute, ond'essere sempre in istato di prestare al Re il dovuto servizio, e non perdere l'occasione di farsi onore. La nettezza e la moderazione sono il mezzo il più sicuro per conservarsi sano.

66. Il soldato deve avere l'acconciatura del capo liscia, ed i capelli tagliati curti, senza polvere di cipro.

67. Accadendo ad un soldato d'ammalare, egli deve manifestare il suo male senza che una insana avversione allo spedale gli faccia nascondere alcuna cosa.

Egli deve riflettere che il male nel suo principio si guarisce sovente con poco, che lo spedale è il luogo della Sovrana munificenza destinato per la di lui guarigione, e dov'egli trova a suo sollievo i chirurghi, gl' infermieri, le medicine, e quanto è necessario agli ammalati.

Se mai gli mancasse ivi qualche cosa egli ha campo di far sentire all'occasione della visita quotidiana le sue lagnanze all' uffiziale, che ne ha la direzione, oppure al Capitano d' ispezione.

68. Il soldato deve incessantemente tener conto della sua divisa, delle armi, della munizione, e di tutto il suo corredo, come anche di tutto ciò che compone la bardatura del cavallo, ed è necessario al governo del medesimo; nulla non deve essere da lui perduto, impegnato, o venduto, ma bensì tutto vuol essere pulito e mondato di modo ch'egli ne possa far uso ad ogni istante, e sia in caso di allestire il cavallo, e mettersi in marcia sul momento, si

di giorno, che di notte, con tutto il suo bagaglio, e perciò dovrassi specialmente ogni sera dar sesto a tutto , e fare il portamantello.

69. Se negli enunciati effetti egli scorge qualche piccola rottura, deve subito raggiustarla egli stesso, e se il danno è tale che non possa ripararlo, farne rapporto al caporale della squadra, acciò si provveda sollecitamente.

70. Tutti i pezzi di ferro che appartengono alle armi , ed all' equipaggio in generale , devono tenersi puliti dalla ruggine con limatura di ferro fina bagnata d' olio ; l' ottone con tripoli , i caldai e le stoviglie poi con cenere : i pezzi di ferro stagnati saranno soltanto lavati, e quindi ben asciugati senza fregarli. L' acciarino della carabina e della pistola non deve esser mai fregato e ripulito interiormente con limatura di ferro , ma solamente di tempo in tempo con pietra pomice ; tanto poi interiormente che esteriormente è vietato l' uso della calce.

Il pulire la canna esteriormente colla bacchetta da caricare è dannoso , e quindi proibito.

L' acciarino in ogni luogo ove il ferro combacia col ferro, tutte le viti nel loro taglio, e nella loro lunghezza , e sovente anche le incassature , vengono strofinate con olio di oliva , e quando l' olio ha penetrato , si asciuga.

La cassa non potrà mai essere raschiata o tagliata presso le fascie.

Lo smontare le armi, e specialmente il cavare il vitone della culata non si farà mai fuorchè in seguito ad ordini reggimentali. L'uomo nel pulire la canna non dovrà mai appoggiarsi, nè sedere sulla medesima, nè altrimenti danneggiarla; le viti non si hanno a cambiar fra di loro, e l'inferiore dell'acciarino non deve mai essere sforzata dentro in modo che tocchi il cane, altrimenti questo si rallenta, e diminuisce la celerità nella scarica.

La pietra non dev' essere più larga dell' acciarino, e sarà incassata con piombo sino all' orlo della mascella del cane: quando questo è in riposo, ella non deve toccare l'acciarino, e quando si vibra il colpo neppure oltrepassare la metà, cadendo in tal guisa il fuoco concentrato nello scodellino.

Il soldato sarà provveduto di tre buone pietre focaie foderate di piombo pel moschetto, e di tre altre nella stessa guisa per la pistola, d' un cavastracci, d' uno spillo, e di un cacciavite.

Per conservare nette le sue armi, ed i vari pezzi di ferro e d' ottone, il soldato, tosto servitosene, deve forbirli con un panno.

Il soldato deve del resto conoscere pienamente la proprietà di tutti i pezzi delle sue armi, la maniera di smontarli, e di ricongiungerli, come anche l' oggetto, l' effetto, e la denominazione di ognuno di essi.

Deve conoscere l' uso delle parti componenti la bardatura del cavallo, il modo di mantenerlo in buono stato, e la loro particolare denominazione.

Le correggie, e le altre pezze di cuoio, che più facilmente possono rompersi, non essendo coloriti, nè incerati, saranno unti con grasso non salato.

71. Il soldato di cavalleria è provvisto pel governo de' cavalli di un briglione d'abbeveratoio, di due taschette di tela, di cui una contenga una striglia, una brusca, un pettine in legno, ed una spugna, od un pezzo di tela, e l'altra serva per dar la biada a' cavalli, qualora non la mangino nelle conche, e per ritenere il cavallo nelle stalle ha una cavezza detta di scuderia, diversa da quella di parata.

Di tutto ciò egli deve aver cura, e non presentarsi alle chiamate pel governo de' cavalli senza essere munito di tali oggetti, e d'un strofinaccio di paglia. Egli interviene alle medesime in abito di scuderia.

72. Il cavallo è l'abituale compagno del soldato di cavalleria; nei momenti i più decisivi della di lui vita l'aiuta ad affrontare e vincere i pericoli, e lo porta alla gloria.

Questi motivi, indipendentemente dall' obbligazione di compiere al proprio dovere, debbono indurre il soldato ad affezionarglisi, a risparmiarlo, ed a ben governarlo. Anche il prezzo considerevole del cavallo impone al soldato il dovere di averne la maggior cura per conservarlo lungamente.

73. Il cavaliere deve conoscere la natura e l'indole del suo cavallo, trattarlo secondo le medesime,

e non maltrattarlo mai, ma bensì usare pazienza e buone maniere per ammanzarlo, e vincerne la cattiva indole.

74. Per mantenerlo sano e vigoroso egli deve nettarlo con diligenza, tenerne pulita la posta, somministrargli a tempo la quantità prescritta di foraggio, abbeverandolo regolarmente.

Dopo forte cavalcata e riscaldamento, lo fa passeggiare conducendolo a mano al passo, slaccia il barbazzale, allunga la museruola, le cinghie ed il sotto-pancia, e leva la groppiera.

Poichè si è esso calmato alquanto, lo riconduce nella stalla, e lo strofina ben bene, gli lava gli occhi, la bocca, il fodero, e l' ano, e nettagli i piedi togliendo via la terra o le piccole pietre che si fossero introdotte tra la suola ed il ferro, o nel fettone. Non deve dare al cavallo nè a mangiare, nè a bere, finchè cessi il sudore, ed egli più non sbuffi.

75. Quando sia obbligato ad attaccare il cavallo in qualche luogo per occuparsi d' altri suoi doveri, egli ha cura d' allacciarlo in alto, acciò non si rotoli nella terra, e di non legarlo all' albero detto *acacia*, dannosissima essendone la corteccia al cavallo.

76. Se il cavallo è ammalato o ferito, o dimostra soltanto svogliatezza nel mangiare, o nel bere, il soldato senza dilazione ne fa rapporto al caporale d' ispezione, ed a quello della squadra, indicando le cagioni del male, che gli possono esser note.

77. Non essendovi subito il veterinario, e trovandosi il cavaliere isolato, egli deve dare al cavallo quei primi soccorsi, che l'esperienza, e gli insegnamenti ricevuti al Corpo gli avranno fatto conoscere spedienti, avvertendo nel secondo caso di non mancare di avvertirne subito il Commissasario di Guerra, se vi si trova, oppure quell'Autorità locale, che ne farà le veci, onde ottenere prontamente quelli ulteriori provvedimenti, che saranno di maggior convenienza.

Allorchè un cavallo è travagliato da dolori, locchè si scorge dalla sua inquietudine, si deve far passeggiare al trotto moderato per qualche tempo, e stropicciarlo quindi bene al ritorno nella stalla.

78. Colla stessa sollecitudine che usa pel cavallo proprio, il soldato deve prestare pur anche le sue cure a quelli altri di truppa, che verranno consegnati a lui, ed affidati alla sua ispezione e custodia.

79. Viene giornalmente comandato di guardia alle stalle un numero di soldati proporzionato a quello de' cavalli, che in esse si contengono; questi soldati sono sempre in berretto, ed abito di fatica, eccettuato il caso, che per qualche circostanza tale guardia fosse comandata armata.

Essi danno e ricevono alla presenza del caporale d'ispezione la consegna di tutti gli utensili da scuderia, del numero de' cavalli esistenti nella medesima, e delle cavezze; di tutte queste cose sono risponsabili durante il loro servizio, epperciò

se qualche cosa viene smarrita o danneggiata per loro incuria, il sergente furiere, a cui n' è fatta relazione dal caporale suddetto, ne fa tosto seguire la riparazione, od il rimpiazzo, a loro carico.

80. Devono vegliare giorno e notte diligentissimamente perchè non succedano sconcerti, accorrendo con prontezza al minimo strepito, e procurando di quietare i cavalli, ed impedire, però senza maltrattarli, la qual cosa è severamente proibita, che si offendano fra loro con calci od altrimenti, s'incapestrino, o si sleghino, ed a questo fine ogni stalla sarà munita di un numero di cavezze oltre quelle che ritengono i cavalli.

81. Non possono dare a mangiare ai cavalli fuori delle ore fissate, e senza che vi assista il caporale od il sergente d' ispezione, nè possono sotto verun pretesto lasciarne uscire alcuno dalla stalla senza un ordine dei medesimi, o dell' uffiziale.

82. Quando fanno uscire i cavalli per la passeggiata, o l' esercizio, avranno cura che le cavezze siano collocate in modo da non essere danneggiate dai cavalli che vi rimangono.

83. È loro dovere di stendere lo strame, di rivoltarlo di tempo in tempo, di farlo seccare al sole, ove d' uopo, per trarne maggior partito, di portare via il letame a misura che si forma, di procurare il pronto scolo dell' urina, di avere cura che l' aria sia sovente rinnovata lasciando aperte le porte e le finestre, eccetto nei gran calori, o nei forti freddi, cogliendo principalmente per

quest' operazione, come anche per nettare vie meglio le poste, il momento in cui ne saranno fuori i cavalli.

84. Spetta ai guarda-stalla di provvedere l'acqua per tempo negli abbeveratoi, ma si avvertirà, che nè per questa, ne per qualunque altra ragione non devono mai restare assolutamente abbandonate le stalle, epperciò non usciranno mai tutti assieme.

È pure loro speciale cura di mantenere acceso il lume durante la notte, ed è in conseguenza affidata loro la custodia delle lanterne, per le quali viene ad essi somministrato l' occorrente a tale oggetto.

85. È rigorosamente vietato il fumare, o portar fuoco nelle scuderie.

In caso d' incendio, la prima cura si è quella di estrarre i cavalli dalle stalle, ond' evitare che introdottosi il fumo in esse, non ne vogliano più uscire.

86. Non è permesso ad alcun soldato che non sia di guardia, di dormire nelle scuderie, e tanto meno il darvi ricovero a verun forestiero.

87. Li guarda-stalla non possono far uso del mantello, è loro bensì nell'inverno somministrata una coperta, ove il Comandante del Corpo lo giudichi necessario.

88. Succedendo accidenti particolari, li guarda-stalla ne fanno la relazione al bass'uffiziale di servizio ogni qual volta vi si reca per farne l' ispezione, ed in caso d' accidenti gravi e premurosi questa

relazione ha luogo immediatamente, anche in mezzo della notte, affinchè vi si possa secondo l' occorrenza prontamente provvedere, avvertendo nell'allontanarsi di avvertire i compagni, acciò da essi s' invigili durante la loro assenza.

89. Li additati doveri de' guarda-stalla sono comuni agli uomini di guardia all' infermeria de' cavalli, coll' avvertenza inoltre per questi di eseguire puntualmente tutto ciò che dal veterinario vien prescritto.

90. Il soldato comandato di guardia deve penetrarsi dell' importauza del servizio che gli viene affidato, e considerare, che spesso da una sentinella o vedetta dipende la salvezza d' una guarnigione, ed alle volte di un' armata intiera.

Egli deve presentarsi colle sue armi in perfetto stato, e durante tal servizio non può allontanarsi per qual siasi cosa dal posto senza ottenerne la permissione dal Comandante dello stesso.

91. Il soldato di sentinella non può abbandonar il posto sotto verun pretesto, prima di essere rilevato.

Qualora si dimentichi di cambiarlo, ovvero gli occorra qualche bisogno, od accidente, egli deve chiamare direttamente la sentinella del posto donde viene il cambio, o la più vicina, la quale farà lo stesso coll' altra, e così di mano in mano sino al posto principale.

92. Nessun cambiamento di sentinella non può farsi senza il conduttore, e quando un caporale è comandante della guardia, e la sentinella è distac-

cata dal posto, si dovrà mandare l'appuntato a cangiarla.

La sentinella non si lascierà cambiare da nessuno che non abbia la carabina, o la sciabola. Avvicinandosi il cambio, la sentinella deve mettersi sul punto ov'è stata condotta, e tenersi coll' arma e col corpo nella posizione prescritta.

La consegna del posto, e la comunicazione degli ordini ed avvertimenti relativi al medesimo, deve farsi esattamente, ed in modo che abbiano a sentire solamente colui che è condotto in sentinella, ed il conduttore; non devesi però a tale effetto inchinare la testa l'uno verso l'altro, ma bensì mantenere il corpo diritto: a tale consegna la sentinella non può ricevere alcun cambiamento se non dal comandante della guardia o dal caporale di muta.

Solamente quando la sentinella rilevata si allontanò di nove passi, la nuova può muoversi dalla sua posizione andando su e giù nel recinto del suo posto, che è sempre determinato precedentemente.

Quando piove o fa tempo cattivo assai, la sentinella può entrare nel suo casotto, e ritirarsi al coperto nel luogo a ciò destinato; essa deve però in tal caso raddoppiare l'attenzione, ed uscire quando passa un superiore, bensì coll'arma coperta.

93. La sentinella non può mangiare nè bere nè fumare, nè deporre in modo alcuno l'arma, meno ancora lasciarsela torre di mano, nè anche dal

proprio Colonnello, nè permettere che alcuno le si avvicini di troppo, massimamente in tempo di notte; al quale effetto deve procurare quanto è possibile che i passanti si tengano dal lato opposto al luogo ove è situata.

94. Essa non deve prendere da chi che sia la menoma cosa, nè entrare con alcuno in discorso, ma deve indirizzare tutti al capo-posto: interrogata da un superiore, deve far risposte brevi, congrue, e convenienti.

Trovandosi insieme due sentinelle non devono discorrere fra di loro, ma bensì nell' andare su e giù star attente in guisa che nulla non isfugga alla loro vigilanza.

La sentinella, ogni volta che passano avanti ad essa il Santissimo Sacramento, una processione, truppe, ovvero un superiore qualunque, deve portarsi al posto ove è stata condotta, ed ivi rendere gli onori militari prescritti, tenendosi al fianco del casotto, facendo fronte dal lato dell' apertura del medesimo.

Nella Chiesa la sentinella sta in piedi nel luogo assegnatole, tiene la carabina al piede, e si inginocchia quando lo richiedono le funzioni. Le istruzioni ulteriori su tai doveri si trovano nel regolamento pel servizio di piazza.

Dopo la ritirata sino alla sveglia, se non è che passi il Santissimo Sacramento, e nei posti in faccia al nemico, senza eccezione, in nessun tempo, non vengono resi onori militari, ma tutta l'atten-

zione dev' essere rivolta all' oggetto, pel quale la sentinella fu posta, nè in veruna occasione si fa fronte se non a ciò che in forza della consegna deve fissare l' attenzione.

95. La sentinella non deve tollerare all' intorno del suo posto immondizie, gridi, rumori, risse, azzuffamenti, o spari di fucile, di razzi, o d' altro, nè permettere che si fumi, e vi abbia fuoco in alcun altro modo, specialmente se trovisi ad un ponte di legno, o presso di cannoni, fieno, legna, paglia, o magazzini da munizione.

In nessun caso, ed in nessuna maniera non deve sopportare nè insolenze, nè danni.

Esistendo concorso di gente, od altro motivo di sospetto, deve chiamare *all' armi.*

96. Essendo in sentinella al corpo di guardia il soldato deve impedire che alcuno, compresi gli uomini di guardia, se non è per oggetto di mutare sentinella, si avvicini alla bandiera, alle armi, ed alle cose affidate.

97. La sentinella posta alla custodia d' una casa, baracca, stanza od altro simile edifizio, deve fare attenzione a chi entra, od esce, specialmente nel tempo, in cui è assente colui, pel quale la guardia fu stabilita, chiederne il motivo secondo le circostanze, e fermare quelli che dessero fondato sospetto, facendone rapporto al momento della venuta.

98. Qualora si manifesti un incendio, od accada altra cosa importante, la sentinella se non può

avvertire il suo posto, deve tirare un colpo di fucile, e quando abbisogni, sparare anche tre volte.

Osservando che presso un magazzino di munizioni siasi sparsa polvere, o cose simili, ovvero che vi sia qualche pericolo d' incendio, essa è obbligata a darne subito avviso.

99. Nelle opere esteriori non deve soffrire che alcuno salga sopra le palizzate, i cancelli e le inferriate, o si fermi sopra il bastione, e se mai qualcuno volesse disegnare le opere, chiamerà subito la guardia per farlo arrestare.

100. Di notte tempo la sentinella deve stare attenta principalmente ai fossi, ed alle strade aperte, intimare a chi compaia di fermarsi, e non ricevendo alcuna risposta, fargli fuoco addosso senza riguardo, a seconda delle circostanze, e segnatamente in faccia al nemico.

101. Di notte, vedendosi alcuno vicino deve gridare *alt chi-va-là*, e portando l'arma pronta a montarla, chiedergli chi sia ed il motivo per cui là si trovi.

Tale circospezione si deve usare specialmente in faccia al nemico.

Essendovi motivo di sospetto, la sentinella deve procedere tosto all'arresto, e chiamare gente dal posto, ovvero custodire l' arrestato sino a che sia cambiata, facendolo coricare a terra, ed avvertendolo che gli farà fuoco addosso se si alza; alla muta ne farà la consegna.

Qualora in vece non riceva alcuna risposta, si deve scagliare colla carabina montata sopra colui

che non risponde, avvertendolo che se persiste a tacere, lo arresterà, e che fuggendo gli farà fuoco addosso.

Se risponde, la sentinella deve accennargli di proseguire, e lasciarlo andare pel suo cammino. Se però dà qualche sospetto, ovvero se mostra farsi giuoco della sentinella, essa deve arrestarlo e consegnarlo il più presto possibile al corpo di guardia.

Qualora tentasse di metter le mani sopra la sentinella, o dandosi alla fuga si rendesse sospetto, essa deve fargli fuoco addosso senza riguardo, massime in faccia al nemico.

Se al grido di *alt chi-va-là* vien risposto *un uffiziale di visita*, ovvero *la ronda*, la sentinella grida *all' armi*, e ad una pattuglia che arrivi, grida *sotto-uffiziale fuori*, e quindi si procede come è prescritto; qualora il corpo di guardia sia lontano così, che riesca inutile il chiamare *all'armi*, la sentinella deve contenersi con la precauzione, e nelle maniere che vennero sopra indicate per li altri avvicinamenti : tostochè ella siasi messa alla debita posizione, grida *ronda*, ovvero *pattuglia passi*: la pattuglia, e la ronda devono proseguire la strada loro.

102. In faccia al nemico le sentinelle, e le vedette, come le pattuglie, ed in generale tutti i posti, devono avere precauzioni anche maggiori.

103. Quando nei posti avanzati vengono collocate doppie vedette, esse non debbono al sentir qualche

fucilata far fuoco entrambe nel tempo medesimo, ma una di esse deve avere l'arma carica, ond' esser pronta al sostegno dell' altra.

104. Le sentinelle a' posti avanzati non debbono per cattivo tempo mettersi al coperto in alcun luogo, donde non possano tutto esattamente vedere, sentire, e scoprire.

105. In campagna, dalla ritirata alla sveglia, quando non venga altrimenti ordinato, le sentinelle devono gridare ogni quarto d'ora *sentinella all' erta*: lo stesso fanno in guarnigione le sentinelle sopra i bastioni; questa chiamata passa da una sentinella all' altra, e quando una manca, passa per mezzo delle altre sino al corpo di guardia o posto, onde se ne possa investigare la cagione. Le istruzioni ulteriori su questo proposito sono indicate nel Regolamento pel servizio delle Piazze.

106. La sentinella della guardia al quartiere non permette l' introduzione di comestibili od altro, ma deve imporre al latore di tai cose di presentarsi al capo-posto. Il soldato di cucina accompagnato dal caporale o sotto-caporale in montura, ed armato di sciabola, si lascierà passare.

Non permetterà l'estrazione di cosa alcuna senza la permissione del predetto comandante il posto. Se si gettasse qualche cosa dalle finestre ne lo avvertirà prontamente.

107. Non lascierà innoltrarsi nel quartiere femmine che non v' abbiano alloggio, o stranieri al corpo, ma li dirigerà al posto per l' opportuna licenza.

108. Non lascierà uscire soldati col cavallo senza ordine del capo-posto.

109. Non permetterà ai caporali e soldati indicatile come consegnati, di uscire dal quartiere. Dopo la chiamata della sera è vietata l' uscita ai soldati e bassi-uffiziali, eccetto che sieno muniti di una permissione. Quelli che rientrano dopo di essa debbono presentarsi al corpo di guardia.

110. Se scorge, dopo il silenzio, de' lumi nelle camere del quartiere, ne avverte il capo-posto.

111. In presenza del conduttore li Uffiziali superiori, li Aiutanti-Maggiori, ed il Sergente-Maggiore ponno far ripetere la consegna alle sentinelle non dipendenti immediatamente dal comando della Piazza, ma bensì da quello del Corpo.

L' Uffiziale di picchetto può eseguire la stessa cosa verso quelle stabilite nel quartiere.

112. Le sentinelle a cavallo, ossiano vedette, li conducono colla sciabola sfoderata, seguendo in ciò, che può esser comune all'uomo a piedi, come a quello a cavallo, le stesse norme prescritte per quelle a piedi: non è permesso alle sentinelle a cavallo di scendere dal medesimo.

Per rendere gli onori non fanno esse che portarsi sul luogo stesso ove sono state condotte, osservare la retta posizione senza muovere la sciabola dalla spalla, e lasciare così che oltrepassi la persona, a cùi rendono gli onori.

113. Comandato d'ordinanza per portare dispacci o rapporti, il soldato deve ricevere con attenzione

gli ordini, e le istruzioni, che gli si danno; non ha da trattenersi a capriccio in nessun luogo, e deve aver cura di non perdere le carte consegnategli, e di preservarle dall' umidità; trasmette a chi lo rileva le medesime, facendogli conoscere gli ordini e le istruzioni ch' egli ebbe; giungendo al luogo ove devono essere consegnate, deve presentarsi senza dilazione alla persona che deve riceverle, rimetterle i dispacci, ed esplorare gli ordini per restituirsi al posto.

Arrecando dispacci, il soldato a piedi, qualora sia armato di moschetto, deve tenerlo al braccio destro, introdurre fra la canna e la bacchetta i dispacci, e giunto alla presenza della persona, a cui deve rimetterli, battere l'estremità della canna colla mano sinistra; quindi lasciandola ricadere al lato sinistro, conserva la retta posizione sintanto che sia congedato, e battendo allora nuovamente colla mano sinistra l' estremità della canna, fa il *dietro fronte*, e si ritira.

114. Comandato a cavallo per lo stesso oggetto, deve conoscere dai segni stabiliti sul dispaccio quale dev' essere la sua andatura; se nulla v'è marcato, deve sempre andar di passo.

115. Nei posti di corrispondenza, il cavallo di colui, al quale tocca di partire alla prima occorrenza, deve esser sellato e caricato, ma senza briglia, e con le cinghie ed il sottopancia non stringenti.

116. Arrivando isolatamente in un luogo, ove esista

un Comando militare, egli deve presentarsi immediatamente per far vidimare la permissione, o l'ordine, e se non esiste Autorità militare ove giunge per fermarsi, egli si deve presentare al Sindaco del luogo.

117. Incontrando per istrada Carabinieri Reali che gli chiedessero la visione delle sue carte, il soldato deve senza indugio esibirle, e sottomettersi senza resistenza, qualora, non trovandole regolari, essi lo invitassero a seguirli per essere presentato al Comandante militare più vicino.

118. Giungendo a casa sua in permissione, od in congedo limitato, egli deve recarsi presso il Comandante della stazione de' Carabinieri Reali, nel di cui distretto trovasi il Comune, ed al medesimo presentare le sue carte per esser vidimate e registrate.

119. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono anche applicabili ai bassi uffiziali di qualunque grado.

120. Il soldato, essendo chiamato ad un esame davanti ad un Consiglio di guerra, deve presentarsi al tempo prefisso intieramente in stretta divisa, ed ascoltare il tutto con attenzione, onde poter dare gli schiarimenti opportuni con chiarezza e sincerità, ed evitare qualunque errore, mala intelligenza, e contraddizione.

121. Il soldato quando venga impiegato per trasporto di polvere, ed abbia chiodi o ferri agli stivali, deve andarne senza, onde evitare ogni disgrazia.

122. Sotto le armi l' immobilità ed il silenzio sono il primo dovere del soldato; egli non deve proferire parola, nè far movimento, se non in seguito a comando militare. Senza avere ricevuto precedentemente l' assenso del suo superiore immediato non può mai allontanarsi dal suo posto, nè scostarsi dai ranghi; ottenutane la permissione lascia in consegna il cavallo al più vicino compagno.

123. Il soldato in faccia al nemico deve fissare la sua attenzione al comando ed agli ordini de' suoi superiori, ed eseguirli con prontezza, risolutezza, e precisione, senza lasciarsi mai strascinare da un ardore intempestivo ed inconsiderato, ed esporre i suoi compagni al pericolo d'essere attaccati isolatamente, e senza unione, dal nemico improvvisamente rinforzato.

124. Marciandosi di notte contro al nemico, od eseguendosi una ritirata, ogni soldato deve tutto impiegare per stare all' erta; nessuno deve permettersi di fumare, o battere il fuoco, se ciò non è precisamente accordato dal Comandante.

125. Ciò che coll' art. 49 gli è prescritto d' avere in mira dev' essergli specialmente presente nella mischia, onde spingerlo a fare il suo dovere da bravo. Anche nella zuffa si deve da lui prestare attenzione al comando, alle disposizioni de' suoi uffiziali, ed ai segnali.

Negli attacchi in linea egli non deve mai allontanarsi dai compagni, che gli sono davanti ed ai lati, poichè solamente la forza unita, nel pic-

colo come nel grande, conduce alla vittoria. Rimanendo ferito leggermente egli deve, in seguito a fasciatura, raggiungere tosto il suo squadrone, e non allontanarsene mai sotto alcun pretesto.

Meno il caso di una grave ferita il soldato non deve abbandonare il combattimento di propria volontà; egli deve riflettere che è dovere preciso del superiore l'uccidere sull'istante colui che si mostrasse vile al punto di ritirarsi dalla pugna per vergognosa timidezza, o per illecita avidità di bottino, o per altri simili motivi disdicevoli, siccome anche colui che in un momento sì decisivo ardisce tener discorsi atti a far scemare il coraggio de' suoi compagni, ovvero si rifiutasse apertamente agli ordini del Comandante.

126. Il soldato deve dimostrare agli uffiziali confidenza ed attaccamento; la salvezza loro deve essere cara al di lui cuore; egli deve sostenerli, difenderli, ed in tal guisa agevolare ad essi il modo di giudicare delle intenzioni del nemico, e di muovere e dirigere la truppa loro.

127. Il soldato non deve in alcuna circostanza abbandonare i suoi superiori, secondo il suo giuramento. È ignominiosa macchia per la truppa il meritare rimproveri a tale riguardo.

128. Non si devono trattar male i prigionieri: è cosa vile e inumana l'incrudelire contro gente disarmata.

129. Il soldato fatto prigioniero deve ricordarsi del giuramento col quale ha promesso di rimaner fedele al suo Re, e di non far mai cosa che ridondi

in di lui svantaggio ; epperciò non lasciarsi mai strascinare ad agire in favore del nemico, a dare le informazioni che gli fossero chieste, nè ad accettare alcun servizio presso gli stranieri, persuaso che quanto più presto sia possibile si provvederà alla sussistenza, al vestiario, ed al cambio di lui.

130. Se un soldato è maltrattato da un altro, deve far le sue lagnanze al superiore, e non mai pretendere di farsi giustizia da se stesso rendendo colpo per colpo, ingiuria per ingiuria.

131. Le dispute tra i soldati e gli abitanti del paese ove sono stanziati, riescono disonorevoli per il Corpo, e perniciose al servizio : quindi il buon soldato ha da evitarle.

132. Nella città non è permesso al soldato di andar fumando per la contrada, ed i pubblici viali destinati al passeggio.

133. Ogni soldato deve procurare di conoscere ed osservare esattamente le discipline da eseguirsi in guarnigione, ed in campagna, e tutti i precetti del presente regolamento, contenuti tanto in questo paragrafo riguardante il soldato, quanto nelle altre parti per ciò che può riguardarlo.

§. 2.

Del Cadetto.

134. Ciò che nel paragrafo precedente si contiene relativamente ai doveri del soldato si estende anche al cadetto, il quale deve inoltre procurare con più vivo impegno d' instruirsi ed abilitarsi a ben riempiere gli uffizi superiori, affinchè, mediante l' acquisto delle cognizioni necessarie, ed una condotta savia ed onorevole, possa meritare d' esser elevato al rango d' uffiziale.

135. Per le mancanze, e pei delitti, e così tanto pei castighi, quanto per le pene, e pei giudizi, egli deve esser considerato al pari del Sottotenente.

§. 3.

Dei Maniscalchi e dei Sellai.

136. I doveri di subordinazione del soldato sono comuni ai maniscalchi ed ai sellai, i primi dipendono inoltre specialmente dal veterinario, ed i secondi dal capo operaio, e dai bassi-uffiziali ed uffiziali addetti all'uffizio di massa in ciò che ragguarda ai loro obblighi come operai. Essi debbono essere ben istrutti nelle rispettive loro professioni, mantenere una buona condotta, ed essere provvisti degli istromenti necessari.

137. Il maniscalco deve conoscere perfettamente il cavallo: saper giudicare delle qualità del mede-

simo dalle forme esteriori, conoscerne l' età, ed acquistare esperienza sufficiente onde curarne almeno le malattie non complicate, ed eseguire le operazioni necessarie.

Il principale di lui dovere è però quello di conoscere perfettamente la conformazione del piede del cavallo, i vari modi del ferrare adattati alla forma dello stesso, allo stato ed alle direzioni e proporzioni più o meno giuste dell' estremità. Egli deve guardarsi dall' inchiodare i cavalli nel ferrarli, poichè un tal fallo ripetuto, non solamente dà indizio di poca abilità, ma va anche soggetto a castigo.

138. Il ferro troppo pesante stanca il cavallo, e cagiona screpolature nell' unghia; per ovviare a tale inconveniente, il peso del ferro del cavallo pesante è fissato a sei in sette oncie, e quello del cavallo leggiero da cinque in sei.

139. È cosa nocevole l' apporre sull' unghia il ferro rovente, ed è perciò ordinato di costantemente applicarlo freddo, tranne che in vista della natura molto umida e molle dell' unghia il veterinario prescrivesse di apporlo caldo, nel qual caso però non deve esserlo mai tanto da incrudir l'unghia.

140. Per assistere ed aiutare il veterinario in ogni operazione e nelle medicature, deve comandarsi per turno un maniscalco, il di cui servizio continua per cinque giorni, ed anche più se conviene: durante il medesimo il maniscalco non è

dispensato dal suo dovere verso i cavalli del proprio squadrone.

141. Tutti i manescalchi devono intervenire alle operazioni di rilievo fatte dal veterinario, o da uno di essi, per ordine, e coll' assistenza del medesimo.

142. Deve il sellaio pei suoi travagli contentarsi dei prezzi stabiliti dalla tariffa del Reggimento.

143. Durante una marcia il manescalco ed il sellaio devono esattamente trovarsi al posto loro assegnato, muniti quello della sua tasca di pelle guarnita, ed entrambi di tutte le cose di cui più probabilmente occorre ad ognuno d'essi di dover far uso.

144. Il sellaio ed il manescalco devono essere sufficientemente istrutti nel modo di maneggiare il cavallo.

145. L' uno e l'altro devono regolarsi nel modo fissato pei soldati allorchè devono presentare qualche domanda, querela, o riclamo, siccome in tutto ciò che riguarda i doveri di disciplina e di rispetto.

146. Il manescalco avendo ottenuto una permissione di assentarsi dal Reggimento, ne informa rispettosamente il veterinario, ed al ritorno si presenta al medesimo.

147. Il sellaio poi, seguendo la gerarchia dei gradi, deve ottenere l'assenso dal Capitano di massa prima di avanzare nel modo voluto una domanda di congedo al Capitano dello squadrone. Egli deve al ritorno presentarsi al suo capo operaio.

§. 4.

Degli Appuntati.

148. Si scelgono li appuntati fra i soldati più anziani, e particolarmente fra quelli aventi già rinnovato il loro ingaggiamento, i quali per la condotta ed abilità loro ne' vari esercizi militari e nel servizio, si sono resi degni di tal distinzione. Tutti i doveri del soldato devono essere dalli medesimi colla maggior precisione osservati.

149. Col tenersi lontani da ogni traviamento, e col dare ai loro compagni l' esempio d' ogni virtù militare, corrisponderanno essi convenevolmente all' intenzione dei superiori che li distinsero, e si renderanno meritevoli di avanzamento.

150. Li appuntati dovendo rimpiazzare all' occorrenza i caporali e sotto-caporali, e giovare col loro esempio a mantenere l' emulazione ne' giovani soldati, ed a dirigerli, non puonno essere distolti dallo squadrone per alcun servizio particolare, come sarebbe quello presso gli uffiziali.

§. 5.

Dei Trombetti.

151. Li trombetti debbono tenere una condotta lodevole, ed essere risoluti e coraggiosi, affinchè in un incontro coi nemici, non solo mostrino il valore d' ogni bravo soldato, ma altresì stiano all' erta incessantemente, e sappiano col suono della tromba

dirigere l'ardire della truppa a quel punto ove si possa nuocere maggiormente al nemico.

152. Essi devono essere destri a cavallo onde poter dare a qualunque andatura i segni ordinati dal Comandante, e devono altresì saper eseguire colla tromba tutti i suoni occorrenti, e descritti nel fascicolo di musica che unito al presente si trasmette ai Comandanti dei Corpi, senza variarne, nè alterarne in alcun modo l'esecuzione. A questo fine si devono esercitare giornalmente, e non devesi ammettere a trombetto effettivo chi non ha tali requisiti.

155 Li trombetti hanno per superiore immediato il trombetto-maggiore in ciò che ragguarda alla istruzione ed al particolare servizio loro, delle quali cose li Aiutanti-Maggiori hanno la direzione e la vigilanza. Quanto alla disciplina interna sono assimilati ai soldati, e come gli stessi dipendono dal caporale della loro squadra, e dagli ordini emanati dai superiori dello squadrone; nel chiedere o partecipare qualche cosa, nel far lagnanze, nell' andar in qualche luogo, nel ritornare, nel recarsi agli arresti, e nel rendere gli onori debbono regolarsi come il semplice soldato. Essi fanno pervenire le domande di congedo ai respettivi loro superiori dal trombetto-maggiore, e si presentano al medesimo dopo ogni assenza maggiore di 24 ore.

154. Il trombetto effettivo nelle riviste, sì a piedi, che a cavallo, quando viene il suo turno di sfilare, suona la marcia colla tromba sinchè abbia oltre-

passato il luogo ove si trova chi dà la rivista; se ha qualche ragione a sottomettere, lascia di suonare, e l'espone nella stessa guisa indicata pel soldato.

155. Il trombetto di guardia non si può allontanare dal posto. Li trombetti comandati presso le guardie de' quartieri dipendono dal Capitano d'ispezione, dalla Maggiorità, e spezialmente dall'uffiziale di picchetto, e dal capo-posto. Per ordine de'medesimi danno i segnali prescritti.

156. I trombetti non vanno esenti dalla strigliatura, ma qualora conoscano bene il modo di governare il cavallo, puonno coll'approvazione del Comandante del Corpo, sollecitata dal Comandante dello Squadrone, affidarne il governo ad un soldato comune mediante una retribuzione fissata; essi concorrono ai turni di fatica.

157. La riparazione della tromba è a loro carico, godendo essi per tal oggetto d'un capo-soldo. La riparazione di altri strumenti è pure a loro carico, qualora godano in soprappiù un aumento di soldo dal Reggimento.

158. Essendo destinato ad accompagnare un parlamentario, o mandato per altre incumbenze al nemico, il trombetto deve comportarsi in un modo conveniente alla circostanza, non prender parte ad alcun discorso coi nemici, nè bere con essi, ma limitarsi unicamente all'adempimento del suo dovere, osservando il più stretto segreto.

§. 6.

Del Caporale.

159. Il caporale è il superiore immediato del soldato; i doveri di questo grado incumbono egualmente al sotto-caporale, il quale ha il servizio comune con lui, non che all' appuntato, facendo le loro veci; tutti i doveri imposti al soldato, come inferiore, li riguardano parimenti.

160. Il caporale è preposto ad un' intiera squadra; accade spesse volte, che anche non essendo il più anziano in rango, debba far le veci di sergente; ed anche frequentemente che si trovi abbandonato a se stesso qual comandante di un distaccamento separato: epperò per tali diversi rapporti di servizio è necessario ch' egli procuri, per quanto è possibile, di saper leggere e scrivere, che abbia una sufficiente cognizione del servizio, e che sia altresì capace di mantenere l'ordine tra i suoi subordinati, di procurarsene la stima conveniente, e di condursi con prudenza in ogni circostanza. Egli deve essere bravo soldato, uomo savio, e superiore esemplare per la sua condotta costantemente irreprensibile.

161. Parlando al soldato il caporale deve servirsi del *voi*, e non usar mai denominazioni derisorie, motteggi, e molto meno discorsi pungenti, ingiusti sgridi, ed altri ingiuriosi trattamenti: egli deve anzi avvezzarsi ad una savia moderazione verso i suoi inferiori, ed evitare colla massima cura i

modi aspri, e che avviliscono, coi quali si attirerebbe l'odio de'medesimi. Per altra parte egli non deve mai avere famigliarità con essi, nè bere, nè giuocare assieme, nè prender da essi denaro ad imprestito, la qual cosa, oltre di renderlo doppiamente colpevole, lo priverebbe di stima e di credito.

162. Il caporale deve rappresentare ai suoi inferiori gli errori, in cui cadono, prima con dolcezza, e quindi con rimproveri energici, ed inoltre suggerire ai medesimi il modo di evitarli; tali rimproveri non devono mai esser fatti con sdegno, nè alla presenza d' estranee persone, o di un superiore di grado più elevato.

Il caporale non deve mai rinfacciare al soldato fatti già passati, nè contro lui nutrire inimicizia, o rancore; in generale deve il caporale assolutamente astenersi dal battere il soldato, e s' egli merita castigo, procurarne l' arresto, notificando a chi spetta il mancamento.

Soltanto in faccia al nemico, e quando il caporale si trova distaccato, se il soldato non vuol eseguire li ordini suoi, può castigarlo colla severità richiesta dalle circostanze; fuori di questo caso non sono permessi al caporale distaccato, che i piccoli castighi non eccedenti la prigionia per ventiquattro ore.

Occorrendo un castigo più rigoroso, il caporale deve rivolgersi al Comandante militare più vicino; ad esso è proibito sotto il più grave castigo di

contendere con un soldato ubbriaco, bensì deve farlo arrestare, e darne avviso a chi spetta, onde, passata l' ubbriachezza, venga punito pel fallo commesso.

163. È cura particolare del caporale l'insegnare alle reclute della propria squadra a bene strigliare e sellare il loro cavallo, a piegare e riporre ogni cosa nel modo, e luogo indicato, a conoscere principalmente tutte le parti che compongono la bardatura, ed il modo di servirsene, e mantenerla colla dovuta nettezza, ed accertarsi che a quelle fra di esse, la di cui istruzione fosse affidata a soldati anziani, non vengano insinuati principii erronei o difettosi. In generale egli deve essere sempre intento a rendere perfettamente istrutti gli uomini che da lui dipendono, di tutto ciò che è relativo al governo, ed alla cura del cavallo, comunicando loro tutte le avvertenze utili alla salute ed alla conservazione del medesimo.

164. Oltre l' istruzione dei soldati deve essere particolare di lui impegno di pervenire alla perfetta cognizione delle buone o cattive inclinazioni loro, ascoltandone attentamente i discorsi, ed osservandone i diportamenti e le pratiche.

165. Alla nettezza egli deve specialmente dar opera con la vigilanza e l' esempio, e procurare che i soldati sieno vestiti sempre pulitamente, e secondo le regole stabilite; conservino in buono stato l' equipaggio, le armi loro, e la bardatura de' cavalli, ed adempiano generalmente a tutti gli altri loro doveri.

166. Egli è mallevadore verso il sergente di sezione di tutti gli effetti che esistono nella squadra: tiene perciò uno stato del grande e del piccolo arredo, della bardatura e degli altri oggetti del cavallo, delle armi e della buffetteria consegnati alla medesima, e s'assicura con frequenti visite della esistenza, e del mantenimento loro.

167. Rientrando nel quartiere una guardia che fosse comandata da un caporale, egli deve aver cura di far scaricare le armi in sua presenza; tale precauzione riguarda ogni comandante di posto di qualunque grado.

168. Ogni mattina al suonar della sveglia esigerà che tutti i soldati si alzino prontamente, e si preparino per recarsi al luogo della chiamata muniti del necessario per la strigliatura; egli non deve omettere di avere presso di se la tabella nominativa per ordine di anzianità de' soldati componenti la sua squadra, come anche la nota degli uomini comandati, od esenti, onde poterne ragguagliare, indipendentemente dall' obbligo del caporale di settimana, il sergente-furiere ad ogni chiamata: a quella del mattino fa il rapporto al sergente d' ispezione, ed a quello della sezione, dell' ora, in cui sono rientrati, dopo la chiamata della sera antecedente, i soldati muniti o no di permissione.

Finito il governo de'cavalli deve invigilare che i soldati, e particolarmente le reclute, tosto rientrati nelle camere, o prima di entrarvi, si lavino la faccia e le mani.

Subito dopo il pranzo , ed anche prima , se vi è il tempo , deve esigere che si facciano i letti , che si scopino le camere , e che tutti li effetti sieno collocati nella maniera prescritta.

169. Li servizi particolari eseguiti dal caporale a cavallo si fanno ordinariamente col moschetto appeso alla rangona, e colla sciabola sguainata; quelli a piedi, quali sarebbero il condurre le sentinelle al posto, od una pattuglia, il portare ordini , l'accompagnare il SS. Sacramento , e lo scortare arrestati , si fanno col moschetto al braccio destro.

I servizi che si fanno con la sola sciabola al fianco , sono l' interno d' ispezione , e quelli di piantone allo spedale , d' ordinanza a piedi , e di cucina per le compre.

170. Il caporale deve continuamente osservare in qual modo li soldati della squadra curano i loro cavalli, onde procurare ch' essi non li maltrattino, battino, nè strapazzino, ma bensì che li governino bene, usando coi medesimi modi dolci. Egli deve vegliare parimenti , acciocchè la ferratura de' cavalli sia continuamente mantenuta dal maniscalco in buono stato , e qualora s' accorgesse d' incuria per parte di lui, farne rapporto al suo sergente.

L' attenzione di lui riguardo a tali cose si estende tanto ai cavalli governati dal proprio padrone, quanto e principalmente a quelli , che sono custoditi mediante retribuzione , ovvero a turno di fatica.

171. Quando un soldato della sua squadra smonta da cavallo dopo qualunque servizio , deve ricono-

scere se riporta tutti li effetti ed arredi del cavallo, ed in quale stato essi sono; farli ripulire, e rimettere ben condizionati nel sito destinato.

Ha cura che gli uomini comandati in servizio a piedi, o che hanno ottenuta una permissione, rimettano il briglione abbeveratoio del loro cavallo a quel soldato, che deve prenderne cura durante la loro assenza, e non permetterà mai che si faccia imprestito alcuno da un soldato all' altro di articoli di vestiario, armamento, od arredo del cavallo.

172. Il caporale ha cura che i vetri sieno lavati ogni tre mesi, e fa immediato rapporto al sergente della mancanza, o degradazione, che scorge negli oggetti di casermaggio, perchè si riconosca immediatamente la causa, o l'autore della degradazione pel dovuto risarcimento, e nessuno incorra non meritata risponsabilità.

Invigila a che li soldati tutti della squadra sieno presenti all'ordinario, ed egli stesso non omette di trovarvisi.

173. Al suono del silenzio il caporale si accerta che gli uomini sieno coricati e spogliati, che il fuoco ed i lumi siano spenti, e non si fumi. Egli deve inoltre aver cura che per la notte le secchie della camerata sieno ripiene d' acqua.

174. Il caporale deve trovarsi nelle stanze quando si rimette al lavandaio, e quando dal medesimo si restituisce la biancheria, onde evitare ogni inconveniente e litigio, e far portare per tempo

quella necessaria agli ammalati allo spedale, qualora non si faccia ivi il bucato, e ritirare nello stesso tempo gli effetti da lavare, usando particolare attenzione perchè non vadano smarriti.

175. Quando la squadra intera, o parte di essa deve uscire dal quartiere con armi, o senza, per esercizio, istruzioni, fatica, o qualunque altro servizio, il caporale visita gli uomini prima che escano, per assicurarsi che tutti siano muniti dell' occorrente, e nella montura prescritta.

176. Il caporale governa solamente il suo cavallo, e porta il foraggio per esso solo; le incumbenze relative al cavallo del caporale in servizio vengono disimpegnate da un soldato smontato, e non essendovene, dagli altri a turno di fatica.

177. È proibito al caporale di ammettere reclute, o soldati che raggiungono il Corpo, a dormire col compagno di letto prima che siano stati visitati dal chirurgo, onde evitare le malattie attaccaticcie.

Ammalando un uomo della sua squadra, il caporale ne avverte immediatamente il sergente.

178. Il caporale deve ricevere il pane per la squadra dal sergente, o caporale furiere, farne la distribuzione alli suoi uomini, ed inviarlo a quelli di servizio, ovvero riporlo con circospezione nella camerata, perchè possano averlo al loro ritorno.

179. Viene comandato in ogni tempo un caporale d'ispezione, il quale dipende particolarmente dall' uffiziale, e dal sergente d' ispezione: tale servizio dura cinque giorni.

180. Il caporale d' ispezione non può scostarsi dal quartiere, se non quando lo richiede il suo servizio; egli deve essere in montura di quartiere, ed armato di sciabola coll' elmo o sackò, e vegliare al buon ordine dello squadrone, tanto per la nettezza delle camere, quanto perchè l' aria sia frequentemente rinnovata, ed affinchè non si sporchino, o guastino gli effetti di caserma, ed ogni cosa sia allogata al suo posto; inoltre egli ha da invigilare, onde non succedano dispute, non si parli indecentemente, e soprattutto non si bestemmi, non si soffrano giuochi proibiti, e non si permetta l' ingresso nelle camere a donne che non siano del reggimento, nè ad alcun' altra persona che non vesta divisa militare, senza una permissione del Maggiore di servizio, o del Capitano d' ispezione.

181. Presentandosi un uffiziale superiore o dello squadrone, il caporale deve situarsi alla porta della camera per annunciare ai soldati la presenza di tale superiore, gridando ad alta voce *squadrone, visita del* . . . (indicando il grado).

182. Egli deve impedire ai soldati di prendere le armi sotto qualunque pretesto, fuori delle ore che saranno indicate dai superiori.

183. Deve trovarsi il mattino per tempo nelle scuderie per far distribuire la prima fienata, e dopo avere verificato il numero de' manipoli, invigilare che il fieno sia egualmente ripartito nelle rastrelliere.

184. Esige che dai guarda-stalla si adempisca esattamente quanto è loro prescritto nella consegna, e riceve dai medesimi la relazione di ciò che è occorso nella notte.

185. Egli assiste a tutte le strigliature, e tiene particolarmente l'occhio al governo de' cavalli di paga, e di quelli che sono strigliati a turno di fatica; scorgendo qualche negligente, ne fa relazione all' uffiziale d' ispezione.

Marcia alla testa dello squadrone quando si conducono i cavalli all' abbeveraggio distante dal luogo della strigliatura, ovvero al bagno.

186. Fa mondare la biada, e la ripartisce nei taschetti nella quantità prescritta; nel mentre che si dà ai cavalli, e che la mangiano, invigila a che gli uomini non escano di mezzo alli medesimi.

Mangiata la biada, riordina gli uomini nelle righe per essere quindi ricondotti in ordine dall' uffiziale, e dal sergente d' ispezione alle loro camerate; se non deve ancora rimanere nelle stalle per la fienata, si mette alla testa dello squadrone.

187. Due volte al giorno dopo il pranzo e dopo la cena riunisce gli uomini comandati a turno di fatica per spazzare il quartiere; dopo aver fatto da essi nettare le camere ed attinenze dello squadrone li conduce al basso-uffiziale di guardia, che dai medesimi fa nettare i cortili, le latrine ecc. quando il numero de' soldati consegnati, ed al prevosto, non sia bastante a tali fatiche.

188. Dopo la riunione delle guardie armate, egli

raduna i guarda-stalla, e li conduce al loro posto; assiste alle consegne che si fanno, e fa rapporto degli utensili mancanti o fuori d' uso, al sergente d'ispezione, onde si facciano riattare, o rimpiazzare; nel caso di negligenza delle guardie, a spese di chi ne ha colpa.

Fa parimenti relazione d'ogni danno esistente nelle greppie, nelle rastrelliere, od in altre parti delle stalle.

189. Gli uomini dello squadrone comandati per un servizio qualunque, sono riuniti a diligenza di lui, e presentati al sergente d' ispezione.

190. Sotto il comando dell' uffiziale, o del sergente d' ispezione, accompagna i soldati alle distribuzioni, e sotto la loro direzione numera le razioni spettanti allo squadrone, qualora non vi sia il caporale furiere.

191. Oltre a quanto è detto all' art. N.° 183, comparte il fieno nelle altre ore fissate per la profenda, secondo il regime approvato dal Comandante del Reggimento, assiste mentre i cavalli la mangiano, ed osserva quelli più lenti nel mangiarlo, onde farne rapporto per appartarli; accorgendosi, o venendogli riferto dai guarda-stalla, che qualche cavallo ha il tiro, ne ragguaglia il sergente d' ispezione, acciò vi si ponga rimedio.

La sera deve avere cura che si faccia il letto ai cavalli, ed accertarsi che li medesimi sieno legati a dovere alle greppie colla fune lunga abbastanza perchè possano coricarsi, e che le lampade siano ben preparate.

192. Dopo la sveglia, dopo il governo, e dopo la cena de' cavalli, il caporale fa il suo rapporto al sergente d' ispezione; occorrendo qualche circostanza imprevista tanto negli uomini quanto ne' cavalli, ne ragguaglia il medesimo a qualsiasi ora.

193. Quando nella calda stagione si fanno uscire i cavalli dalle stalle per metterli al fresco, comanda per tempo gli uomini per tale servizio, non si allontana dai medesimi, e bada acciocchè essi facciano il loro dovere per antivenire a sconcerti fra i cavalli.

194. Deve invigilare nello squadrone l' esecuzione intera del dovere del soldato, del servizio giornaliero interno, e di tutti gli ordini per la cura ed il governo de' cavalli.

195. Trascorsi i cinque giorni, alla presenza del sergente d' ispezione rimette il servizio, e consegna al caporale che lo rileva il foraggio restante in magazzino, e li utensili propri alle scuderie, dandogli inoltre li avvisi e le indicazioni particolari che occorressero eventualmente.

196. Essendo comandato di cucina, il caporale deve aver cura particolare delle vivande, e nella compra deve procurare che siano sane, nutritive, ed al più giusto prezzo: quindi deve vegliare con la maggiore attenzione perchè i cibi sieno ben cotti, e non prendano alcun gusto cattivo, e soprattutto non possano nuocere alla salute del soldato.

197. Indipendentemente da ciò che è prescritto nell' istruzione circolare delli 26 ottobre 1822, un sunto

della spesa dell'ordinario, sottoscritto dall'uffiziale d'ispezione, è appeso nella camera della cucina, ed ogni soldato può esaminarlo.

198. Il caporale di cucina non può spendere per l'ordinario la menoma somma, senza avere in sua compagnia uno de' soldati giornalmente comandati per la medesima; ritornato al quartiere, dopo fatte le compre, scrive tosto la spesa sul libro d'ordinario, affinchè l'uffiziale d'ispezione possa facilmente riconoscere se il danaro sia stato convenevolmente impiegato.

199. Il caporale d'ordinario non può dare nessun *buono*, nè incontrar nessun debito, dovendo ogni cosa essere pagata in contanti giorno per giorno.

200. Egli risponde della nettezza delle stoviglie, ed essendo di rame osserva che sieno stagnate.

201. Li comestibili comprati vengono presentati al sergente furiere od al sergente d'ispezione.

202. È proibito al caporale d'ordinario di lasciar tagliare o rompere la legna sui pavimenti.

203. Il caporale od appuntato è alla sinistra della guardia quando non la comanda.

204. Egli deve riconoscere, montando la guardia al quartiere, li utensili, i registri, e le consegne del corpo di guardia: se sono in cattivo stato ne ragguaglia il capo-posto, onde ne sia da lui informato l'uffiziale di picchetto. Visita parimenti allo stesso fine le camere di punizione, e riconosce il numero dei detenuti.

205. Dovendo condurre le sentinelle, si uniforma a

ciò che è prescritto dal regolamento pel servizio militare nelle piazze.

206. Egli ha la chiave delle camere di punizione durante il giorno, e non le può rimettere ad altri che al capo-posto, dovendo rilevare le sentinelle.

207. Non lascia entrare nè uscire alcuno dalle camere di punizione, che per ordine del capo-posto, il quale è riputato averlo ricevuto dall' uffiziale di picchetto.

208. Procura che in tempo debito si porti ai detenuti il pasto, senza nulla aggiungere al consueto, del che risponde verso il capo-posto; rimane nelle sale di punizione durante il detto pasto, e stando per quel tempo le porte aperte, vi stabilisce sentinelle; vieta l' introito di bevande, lume, o pipe, dovendosi anzi ritirare queste, ed il battifuoco agli uomini puniti, come altresì carte da giuoco, carta da scrivere e calamai; tali oggetti ritrovati appo qualche detenuto, si consegnano al caporale della squadra od al sergente della sezione. Se si rinvengono danari devono essere consegnati al sergente furiere dello squadrone, mediante ricevuta.

209. Il mattino per tempo fa una visita a tutte le dette camere, osserva se sono stati fatti guasti, se vi sono ammalati, fa spazzare, pulire, e rinnovare l' acqua nei vasi a ciò destinati.

210. Prima del cadere della notte ripete lo stesso; tutte le volte che recasi ad aprire una camera di punizione osserva d' avere seco un uomo armato della guardia.

211. Egli può essere incaricato di custodire le chiavi delle stalle, e di farle aprire e chiudere ad ore determinate, o in seguito ad ordine del capo-posto. Di notte visita di due in due ore le medesime, acciò le guardie si mantengano vigilanti.

212. Distaccato in un posto intermedio per la corrispondenza, il caporale deve invigilare affinchè gli uomini affidatigli siano sempre in stretta montura, e che il primo a partire abbia il suo cavallo pronto, come è prescritto all'art. 115; deve inoltre tenere un registro, in cui venga annotato da chi il piego è spedito, a chi indiritto, l'ora della ricevuta, quella della partenza dell'uomo che lo reca ad altra stazione, ed il nome dello stesso.

213. È precauzione necessaria il piantare un bastone con una banderuola davanti alle case in cui sono stabiliti i posti di corrispondenza, acciocchè le ordinanze non perdano tempo nel cercarli.

214. Se non è che un uomo od un cavallo ammali, si deve seguire il turno, affinchè alcuno non riparta prima che gli altri sieno stati tutti spediti a loro tempo, raddoppiandosi, quanto è più grave il servizio, la cura degli uomini e de' cavalli, secondo le regole prescritte.

215. Nel lasciare un posto di corrispondenza il bassoufficiale deve presentarsi alle Autorità locali per riportarne un attestato della condotta tenuta dal posto, onde rimetterlo, tosto raggiunto il Corpo, all'Aiutante-Maggiore, per essere da lui presentato ai superiori.

216. Egli deve visitare attentamente i soldati quando vanno, ed allorchè ritornano dal servizio, ed aver cura che nessuna donna dissoluta non si trattenga con essi.

217. Il caporale comandato per qualche servizio ne avverte il suo sergente, ed al ritorno si presenta al medesimo, od al sergente furiere, e fa il suo rapporto alla Maggiorità.

218. In zuffa o combattimento col nemico il caporale deve per tutto ciò che gli è possibile tenere in buon ordine tutti li suoi uomini, e col proprio esempio condurli coraggiosamente verso il nemico; a lui spetta di dirigerli con prudenza, secondo il comando che esercita.

219. Il caporale di piantone allo spedale non deve permettere ai convalescenti d' uscire senza che siano accompagnati da un basso-uffiziale, il quale nell' uscire gli presenti una permissione in iscritto del chirurgo.

Egli deve impedire che vi si introducano persone estranee senza una permissione dei superiori, nè altri cibi che quelli prescritti dal medico o chirurgo, su di che ha da usare scrupolosa vigilanza.

220. Venendogli comandato d' accompagnare i convalescenti al passeggio, egli deve condurli due a due, impedire che comprino vivande, o bevano acqua o vino, e ricondurli poi tutti insieme allo spedale, all' ora che gli sarà stata preventivamente indicata dàl chirurgo, al quale deve riferire ogni novità che sia occorsa.

221. Egli non può ammettere alcun soldato allo spedale se non è munito d' un biglietto del chirurgo maggiore, ed inoltre accompagnato da un basso-uffiziale dello squadrone , salvo il caso di urgenza.

222. Fa chiudere lo spedale all' ora della chiamata della sera , e mantiene, sì di giorno che di notte, il buon ordine e la tranquillità, non lasciando che si giuochi a giuochi proibiti , e vegliando all' eseguimento delle consegne ricevute ; li soldati di piantone e gl' infermieri sono a tale scopo sotto li di lui ordini.

223. Il basso-uffiziale comandato d' ordinanza non deve allontanarsi mai dal superiore a cui è destinato , dipendendo intieramente dal medesimo , e dovendolo accompagnare; se il superiore imprende a discorrere con chi che sia , egli ha da tenersi ad una distanza convenevole , senza far attenzione a tali discorsi.

224. Il basso-uffiziale comandato di scorta deve trovarsi all' ora prefissa col suo distaccamento in montura di guerra , e nel miglior ordine , avanti l' alloggio della persona per cui è comandata la scorta. Egli scende tosto da cavallo , e si presenta ad essa od a chi per essa, onde ricevere gli ordini di lei. Se si deve aspettare qualche tempo fa smontare i soldati sino al momento prefisso; giunto questo, fa montare a cavallo, e prende la sciabola alla mano all' apparir della persona cui deve scortare ; mettendosi essa in moto , egli fa partire la sua gente nell' ordine che gli fu indicato.

225. La scorta deve tenere l' andatura di chi ella accompagna ; il comandante di essa veglia a che i soldati non si scostino, mantengano una buona posizione, conducano senza scosse i loro cavalli, e si comportino col rispetto e coi riguardi dovuti.

226. Giungendo alla destinazione, non lascia la persona pria di avere di nuovo preso i di lei ordini. Se la corsa fu lunga lascia prendere fiato ai cavalli, avendo cura che nessuno s' allontani, e si regola come vien prescritto dopo una marcia od evoluzione per la cura de' cavalli. Se ne ritorna quindi ad una andatura moderata, cioè al passo, se altrimenti non gli è stato comandato, e giunto al quartiere osserva, e fa osservare quanto è sovra indicato per la conservazione de' cavalli. Fa rapporto alla Maggiorità, e si presenta al suo sergente, o sergente-furiere, ciò che deve sempre eseguirsi da chi fu comandato.

227. Se l'oggetto della scorta fosse la guardia o la conservazione d' un convoglio, il comandante della scorta, quando ha anche il comando del convoglio, deve esigere che vi sia sempre una distanza di cinque a dieci passi da una vettura all' altra. Si fa precedere in distanza di cento a duecento passi da due uomini intelligenti, per essere in tempo avvisato degli ostacoli, e far sgombrare la strada; colloca il resto della truppa sui fianchi del convoglio, e si porta egli stesso ovunque crede la sua presenza necessaria, senza perdere di vista alcuna delle vetture affidategli.

228. Le pose necessarie ai cavalli da tiro non devono essere troppo prolungate, ed in quel frattempo si ha da procurare che alcuno degli uomini non si scosti. Se qualche vettura è costretta a fermarsi per grave motivo, il comandante trattiene fermo il convoglio, sinchè l' accidente sia riparato; se poi questa riparazione richiede troppo tempo, lascia un numero d' uomini sufficiente per scorta, affida la vettura al più anziano, manda anche in cerca d' aiuto se occorre, e prosegue la strada col resto del convoglio, facendo dell' accaduto relazione nell'arrivare al più prossimo Comando militare; fa parimenti relazione d' ogni cosa avvenutagli in tale servizio a chi riceve il convoglio.

229. Giunto al suo destino ritira ricevuta da chi occorre, conformandosi alle istruzioni avute.

230. Se la marcia è di più giornate, ha attenzione che ne' luoghi di tappa gli venga assegnato un conveniente locale per ricoverare, o posare il convoglio, e stabilisce una guardia presso il medesimo; sì nell' andata che nel ritorno si regola a norma del foglio di via rilasciatogli, e delle disposizioni generali delle marcie.

231. Il caporale capo-posto al quartiere è colla sua guardia sotto gli ordini dell' uffiziale di picchetto, per mezzo del quale gli vengono gli ordini del Comandante il Corpo, e le consegne, non che le variazioni alle medesime, da osservarsi temporariamente, e continuamente.

232. La guardia del quartiere non dipende diretta-

mente dal Comando di Piazza, deve però sempre, come qualunque altra forza armata, prestare aiuto qualora ne venga dalle Autorità richiesta, ed anche, in caso urgente, alla domanda di persona non rivestita d'autorità alcuna.

233. Il comandante della guardia montante la conduce alla sinistra od in faccia della discendente, fa presentare le armi, lo che eseguisce pure l'altra dopo di essa, quindi osservando lo stesso ordine si rimettono al *bracc' arm.*

234. Nell' avvicinarsi la guardia montante, mentre si rendono gli onori, come anche all' istante in cui la guardia discendente lascia il posto, le trombe suonano la marcia.

235. Se la guardia è composta d' un numero maggiore di sei uomini, sarà essa su due righe, altrimenti su d' una sola. Non fa rimettere l' armi alla sua guardia che quando la discendente è lontana quindici passi almeno dal posto.

236. Egli risponde della puntualità degli uomini da lui dipendenti, e specialmente delle sentinelle nel riempimento del loro dovere. Veglia acciocchè all' ora precisa si eseguiscano i suoni dal trombetto che ha sotto i suoi ordini.

237. Egli deve far uscire la guardia prontamente, per rendere gli onori, per riconoscere gente armata, ronde, pattuglie, o pel passaggio di truppe.

238. Visita il mattino e la sera le camere di punizione, e riceve le domande o riclamazioni dei detenuti per ragguagliarne l' uffiziale di picchetto,

che ne fa relazione al Capitano d' ispezione, affinchè si provveda. Non si dà però corso alle medesime nel punto in cui un uomo è preso dal vino.

239. Alle ore prescritte per nettare il quartiere riceve dai caporali d' ispezione gli uomini per tale oggetto, tien l' occhio a che la sentinella alla porta del quartiere non lasci uscire alcuno in montura trascurata, o differente da quella del giorno. Non lascia introdurre nel quartiere gente non militare ed estranea, se non in conformità d' un ordine superiore. Quando si presentano per qualche uffizio persone distinte, come sarebbe per esempio un medico, che dovesse vedere qualche ammalato, lo fa accompagnare dal vice-caporale od appuntato, osservando maniere pulite e convenienti, e ne trasmette tosto notizia all' uffiziale di picchetto.

240. Fa prendere le armi, visita la sua guardia, e le fa far la preghiera alla sveglia, al mezzodì, ed alla ritirata; dopo la chiamata della sera sino alla visita che segue la sveglia, permette che gli uomini stiano col berretto di fatica.

241. Alla chiamata della sera si chiudono le porte che danno adito al quartiere, ed egli è tenuto ad accertarsi che lo siano effettivamente; al silenzio, le chiavi di dette porte, e quelle delle camere di punizione, sono rimesse all' uffiziale di picchetto, il quale le tien seco sino alla sveglia del dimani.

242. Al suono del silenzio osserva che i soldati, i quali si trovassero nelle cantine, si ritirino, e che si spengano tosto i lumi: qualora s' avveda di qualche

trascuranza su di ciò, ne fa rapporto all'uffiziale di picchetto.

243. Nella notte fa pure qualche visita nelle stalle per mantenere viva la vigilanza nelle guardie.

244. Durante la medesima occorrendo a qualcheduno d'aver urgente bisogno del chirurgo, ne avverte l'uffiziale di picchetto, acciocchè egli lasci uscire chi ne vada in cerca.

245. È dovere di lui di non lasciar uscire alcuno dal quartiere, sia bass' uffiziale o soldato, prima della visita del mattino, nè dopo quella della sera, ad eccezione di quelli comandati in servizio particolare, e di quelli che fossero muniti d'un biglietto del Comandante del Corpo, o del Maggiore di servizio, e tali viglietti devono essere presentati all' uffiziale di picchetto.

Annota l'ora in cui i soldati e caporali rientrano dopo la chiamata della sera, si fa presentare le permissioni permanenti, ritira quelle che vagliono solamente per una volta, e nota parimenti quei sergenti o furieri che fossero rientrati più tardi dell'ora, sino alla quale continuava la permissione.

246. Egli deve procurare l'esatta osservanza della consegna, che sottoscritta dal Comandante del Corpo deve rimanere nel corpo di guardia, e deve altresì scrivere sopra un registro, a ciò espressamente destinato, ogni particolarità occorsa, desumendo dal medesimo il rapporto che ogni mattino è tenuto di rimettere sottoscritto all' uffizio dello Stato-Maggiore del Corpo.

247. Il comandante la guardia discendente la fa partire pel fianco, e non fa rompere le righe che dopo l' ingresso nel quartiere, ed alla distanza almeno di quindici passi dal posto.

248. Oltre di compiere a tutti i doveri che gli sono imposti, il caporale deve abilitarsi a fare le veci di sergente, procurando di conoscerne appieno tutti i doveri.

§. 7.

Del Caporale sotto-scudiere.

249. Il caporale sotto-scudiere deve conoscere bene l' equitazione militare, esser capace di montare qualunque cavallo, di distinguerne l' età, il manto, le principali qualità, ed i difetti, di adattare al medesimo convenevolmente il morso e gli altri arnesi, e di dare le prime lezioni della scuola del soldato a cavallo alle reclute; i cavalli dello squadrone debbono essergli perfettamente noti.

250. Dipende spezialmente, in ciò che ha relazione coi doveri di sotto-scudiere, dal sergente scudiere e dal capo cavallerizzo; nel rimanente del servizio dal sergente di sezione, non che dagli altri superiori, come il caporale, i doveri del quale egli ha da riempire nelle particolarità del servizio che possono egualmente ragguardargli.

§. 8.

Del Sergente.

251. Il sergente, sotto la vigilanza d' uffiziali particolarmente incumbenzati, è capo di una sezione composta di due plotoni, ossia di quattro squadre, ne dirige tutti i particolari. veglia all' adempimento di tutti i doveri dei caporali e de' soldati, ed esige dai primi immediato rapporto di qualunque benchè menomo avvenimento.

252. Egli è risponsabile dell' esecuzione di tutti gli ordini e della conservazione in buono stato di tutti gli effetti di vestiario, arredo, armamento e bardatura, ed avrà perciò uno stato di tutti quelli esistenti nella propria sezione; avrà inoltre la tabella indicante il nome, cognome, grado, anzianità, patria, e numero matricolare di ciascuno degli uomini, che la compongono, col numero del cavallo ad ognuno affidato.

253. Ogni volta che lo squadrone si riunisce, od esce sotto le armi, fa la visita dei due plotoni da esso dipendenti.

254. Il sergente, coprendo una carica distinta, è scelto tra i bassi-uffiziali distinti per esemplare condotta, tanto in servizio quanto fuori di esso, egualmente che per estesa capacità, preferendosi in parità di merito per tale posto i caporali che sanno leggere e scrivere, e conteggiare.

255. Per tale distinzione della sua carica deve il

sergente rispettare se stesso, ed avere in mira d' inspirare ai suoi subordinati il rispetto dovuto al suo grado; quindi la condotta di lui deve essere ottima, e somministrare l' esempio migliore dei buoni costumi, del rispetto ai superiori, dell'esattezza, e della vigilanza.

256. A lui spetta d' eccitare e tenere vivi nei suoi subordinati quei sensi di religione, di devozione illimitata al Re, di zelo pel Regio servizio, di onore e d'emulazione, siccome anche quello spirito di concordia, che tra i buoni militari hanno da regnare costantemente.

257. Egli deve essere atto a dirigere la scuola del soldato a piedi ed a cavallo, conoscere quella di plotone, ed essere altresì in grado d' instruire le reclute nelle altre parti del servizio militare, e di ammaestrare i cavalli.

258. Il sergente deve trattare sempre col *voi* i suoi subordinati, agire con dolcezza verso i soldati che si conducono bene, istruire gli ignoranti, incoraggiare i timidi, reprimere i negligenti imprigionandoli se sono recidivi, o se altrimenti il caso lo richiede; in nessuna circostanza però non deve usare nè permettere modi oltraggianti. Per altra parte egli non deve giammai avere famigliarità co' suoi inferiori, convivendo soltanto co' sergenti, nè permettere che da alcuno si replichi ai rimproveri da lui fatti.

259. Il sergente deve invigilare perchè da nessuno si tengano discorsi contrari alla Santa Religione

ed al Regio servizio; se alcun caporale dimentica i suoi doveri al segno di commettere una tale mancanza, egli deve subito imprigionarlo, perchè sia giudicato secondo la gravità del caso.

260. Egli deve anche invigilare perchè l' uniformità si mantenga scrupolosamente.

261. Il sergente dev'essere de'primi ad alzarsi, onde vegliare che i caporali adempiano ai doveri loro imposti, e degli ultimi a coricarsi, onde assicurarsi che gli uomini di cui ha la direzione siano tutti a letto, uniformandosi all' art. 173.

262. Il mattino riceve prima della chiamata la relazione da' capi-squadra delle novità occorse, e ne riferisce all' ora che si fa la medesima al sergente furiere ed all'uffiziale d' ispezione. Quando il sergente furiere assesta definitivamente il conto ad un uomo congedato, il sergente della sezione assiste a tale operazione.

263. Il sergente assiste ai turni di fatica, ma non li fa egli stesso; egli è dispensato dal portare il foraggio, ed essendo specialmente incaricato di vegliare perchè il governo de' cavalli si eseguisca bene, e di dirigere particolarmente ed ammaestrare in ciò le reclute, può esser in tempo di pace, per disposizione speciale del Comandante del Corpo, dispensato dallo strigliare e sellare il suo cavallo: ben inteso però che ne rimanga sempre risponsabile, come di tutti gli attrezzi che gli appartengono, e che la cura di tal cavallo si debba avere dagli uomini dello squadrone sul

totale, e non pesare sempre su di un solo soldato, tranne il caso che fosse smontato: in tempo di guerra simile esenzione non può aver luogo, ed il sergente insella e governa il suo cavallo.

264. Il servizio d' ispezione è, come pel caporale, di cinque giorni, ed il sergente non cessa dal medesimo se non dopo essere stato presente con quello che lo rileva, a quanto si prescrive ai caporali di fare nel rimetterlo.

Tale sergente è in più particolar modo sotto gli ordini e la direzione del Capitano e dell' uffiziale d' ispezione; egli non può assentarsi dal quartiere che per oggetto di servizio.

265. Essendo d' ispezione, il sergente vigila sovra ogni parte del servizio de' soldati e caporali: ordine e proprietà nelle camerate, governo e cura de' cavalli, e l' adempimento d' ogni dovere per parte de' caporali d' ispezione ed ordinario, formano spezialmente l' oggetto di simile servizio; esige perciò da' medesimi i prescritti rapporti per render conto d' ogni cosa all' uffiziale d' ispezione, ed al sergente furiere, all' ora delle chiamate, e delle visite, ed anche sul momento, richiedendolo il caso.

266. Egli accompagna gli uomini alla distribuzione del foraggio, ed è risponsabile verso l' uffiziale d' ispezione, che il numero delle razioni ricevute sia introdotto nel quartiere; interviene pure alle altre distribuzioni che si fanno allo squadrone, come di pane o legna, qualora, succedendo esse

contemporaneamente o per qualche altro impedimento, non venga altramente disposto.

267. Assiste a tutte le profende, e s' accerta che la quantità di fieno e biada in ciascuna d'esse prescritta, sia distribuita ai cavalli.

L' adempimento di ciò, che è ingiunto ai guardastalla relativamente al buon governo dei cavalli, merita costantemente la di lui attenzione.

268. Essendogli fatta relazione, od avvedendosi egli stesso di qualche accidente od instantanea malattia in un cavallo, deve tosto mandar in cerca del veterinario, ed informarne l' uffiziale d' ispezione.

Egli ha cura che i cavalli ammalati, i quali si curano presso lo squadrone, sieno alle ore prescritte per la medicatura riuniti, e condotti nel luogo destinato a tal fine.

269. Qualora un soldato cada gravemente ammalato, deve pure a qualunque ora farne avvertire il chirurgo-maggiore, locchè se di notte, avrà luogo nel modo prescritto all' art. 244, informandone quindi l' uffiziale d' ispezione. Nei casi ordinari e non urgenti, ne ragguaglia semplicemente l' uffiziale d' ispezione ed il sergente furiere, il quale trasmette al capo-posto della guardia del quartiere un viglietto indicante il nome e la qualità dell' infermo, e lo squadrone a cui appartiene, acciocchè, presentandosi il chirurgo-maggiore per la visita, glielo rimetta onde si porti a visitarlo.

270. Deve passare un' ispezione esatta di tutti gli uomini comandati per qualunque servizio, sia a

piedi che a cavallo, ed abbastanza per tempo per poterne correggere i difetti. L' ispezione de' cavalli si estende alla bardatura ed alla ferratura.

271. Ogni volta che si smonta da cavallo, impedisce che si levino le selle prima del tempo prescritto, quindi allorchè si levano, le fa mettere all' aria ed al sole, se ciò è necessario per farle asciugare, e tiene l'occhio a che si stropiccino tosto di nuovo i cavalli, spezialmente sul dorso; le paniottine essendo seccate si battono leggiermente con una piccola bacchetta.

272. Il servizio di piantone allo spedale, quello di capo-posto della guardia del quartiere, di ordinanza, e di scorta, potendo venir disimpegnati dal sergente come dal caporale, a norma delle circostanze, le disposizioni riguardanti tali servizi sono comuni ai due gradi.

273. Incontrando un superiore, davanti una sentinella, ed in un esame davanti un Consiglio di guerra, il sergente si regola nel modo indicato pei soldati.

274. Potendo accadere che il sergente sia chiamato a fare momentaneamente le veci di furiere, ed anche di uffiziale subalterno, egli deve perciò conoscere le funzioni di questi gradi, ed avere altresì una tabella di tutto lo squadrone, simile a quella della sua sezione, prescritta dall'art. 252.

§. 9.

Del Sergente-scudiere.

275. Nel sergente-scudiere si richiede in grado più eminente l' abilità voluta nel caporal sotto-scudiere circa l' arte dell' equitazione, la conoscenza del cavallo, ed il modo d' istruire.

276. Egli dipende più particolarmente, in ciò che ha tratto all' equitazione, dal capo cavallerizzo, ed ha sotto li suoi ordini per lo stesso oggetto i caporali sotto-scudieri.

È sommesso inoltre ai superiori nella stessa guisa delli sergenti-furieri, deferendo di più a quanto gli viene significato dal furiere del proprio squadrone.

§. 10.

Del Sergente-furiere di squadrone.

277. Il sergente-furiere di squadrone esercita una carica che abbraccia tutti i rami di servizio dello squadrone: egli ha sotto li suoi ordini i due sergenti di sezione, ed è allo squadrone ciò che è l' Aiutante-Maggiore al Reggimento; per mezzo di lui sono comunicati tutti gli ordini.

278. L' importanza di tal carica richiede che la persona chiamata a coprirla unisca ad una irreprensibile condotta, e ad una illibata probità, salda ad ogni prova, una perfetta cognizione del servizio, ed un vivo zelo nel secondare con la maggior fedeltà il Capitano.

A ciò è pure necessario che si unisca la destrezza nel far gli esercizi militari, e di equitazione, perchè il furiere sia in grado d' insegnarli con successo a' suoi inferiori, e di servirsi con scioltezza del suo cavallo.

279. Oltre degli effetti di vestiario, armamento ed arredi, egli risponde della conservazione di tutti li attrezzi di bardatura; deve in conseguenza, assumendo tale carica, assicurarsi se li medesimi esistono realmente in conformità dei registri, e dei libretti particolari.

280. Il furiere deve astenersi da qualunque violenza, ed accogliere i suoi subordinati con la stessa bontà raccomandata ai caporali ed ai sergenti.

Egli non può farsi mai lecito di battere alcuno, bensì dev' essere sollecito d' inspirare ai suoi subordinati il vero punto d' onore, e di contenerli nel loro dovere con ammonizioni, con rimproveri, e finalmente con energiche esposizioni delle pene in cui incorrerebbero.

Riescendo senza effetto tali cure, e trattandosi di fatto che meriti più severo e pronto castigo, come l' ebbrietà, deve procurare l' arresto dell' uomo, ed informarne i superiori.

281. Il furiere tratta col *voi* il soldato ed il caporale; e siccome la sua carica più si avvicina al grado d' uffiziale, egli deve avere cura d' appropriarsi quei modi civili che a tal grado convengono.

282. Il furiere deve procurare di trovarsi sovente coi semplici soldati, in ispecie colle reclute, per

indagare il loro modo di pensare, e dedurne quai servizi si possano da essi attendere; e per ciò che riguarda l' esatta cognizione dei bassi-uffiziali e soldati, è tenuto a quanto fu prescritto pel caporale, siccome anche per ciò che concerne l' ammaestramento delle reclute, e le precauzioni contro la diserzione.

283. Incontrando un superiore davanti una sentinella, ed in un esame davanti un Consiglio di guerra, il sergente-furiere si regola nel modo indicato pei soldati.

Occorrendogli di far qualche lagnanza, egli deve rivolgersi all' uffiziale più anziano dello squadrone.

284. Il sergente-furiere deve invigilare affinchè i bassi-uffiziali dello squadrone eseguiscano prontamente i comandi, ed adempiscano a tutte le incumbenze delle loro cariche, e deve convincersi da se stesso dell' eseguimento, senza rimettersene mai agli altrui rapporti.

285. Il buon governo dei cavalli deve essere oggetto principale della sua vigilanza, e fa sì che ognuno vi attenda colla massima esattezza, e che i maniscalchi nulla trascurino di quanto può concorrere alla loro conservazione, ed al buon governo dei piedi.

286. Sebbene gli uomini comandati per qualche servizio siano prima e dopo veduti dai bassi-uffiziali d' ispezione, non di meno conviene che il furiere li riveda, incominciando da' sergenti e caporali,

e si assicuri che non manchi alcuna cosa, cosicchè l'uffiziale nella sua visita non abbia a ridire.

287. Coll' aiuto delle relazioni parziali ricevute dal sergente d'ispezione, e dai sergenti di sezione, fa ogni mattino, dopo avere assistito alla strigliatura ed al governo de'cavalli, il rapporto generale dello squadrone per le ventiquattro ore precedenti, e ne distende tre copie, delle quali reca la prima all' uffiziale d' ispezione, la seconda, dal medesimo sottoscritta, al proprio Capitano, e la terza sottoscritta dal Capitano, allo Stato-Maggiore, avvertendo che vi sia consegnata prima delle ore nove.

Recandosi dal Capitano, lo informa minutamente di ogni particolarità, non che dello stato dell' armamento, della munizione, del grande e del piccolo arredo, ed altre simili cose.

288. Accompagnato dal caporale d' ispezione il furiere deve recarsi ogni giorno a ricevere gli ordini nel luogo, ed al momento prefisso, e, ricevuto l' ordine, deve portarlo al Capitano, e farlo conoscere agli altri uffiziali per mezzo d' un caporale. Se l' ordine è premuroso, e si trova assente l' uffiziale d' ispezione, deve leggerlo egli stesso allo squadrone, spiegando minutamente tutto ciò che si contiene negli ordini, tanto della divisione, quanto reggimentali, ed il modo di eseguirli.

Gli ordini straordinari devono esser recati subito alle persone a cui sono diretti, e lo stesso deve farsi quando occorra di annunziare qualche cosa d' importante.

289 Il sergente-furiere è tenuto ad avere uno stato esatto di tutto lo squadrone, che indichi il grado, l'anzianità, il nome e cognome, la patria ed il nome di matricola di ciascheduno, e quello del cavallo, conforme al modello num. 2; un altro indicante la formazione dello squadrone a cavallo per subdivisione, in ordine all' altezza dei cavalli e degli uomini, e quella a piedi in ordine all' altezza degli uomini.

290. Egli deve far affiggere alla porta d'ogni camera dello squadrone l'indicazione dell' uso a cui è destinata, a quella della camera abitata da' soldati e bassi-uffiziali la tabella degli uomini in essa alloggiati, e la nota degli effetti di caserma nella stessa contenuti; alla porta della sua camera la tabella generale dello squadrone per sezioni, plotoni, e squadre, compresi il Capitano e gli altri uffiziali, e quella inoltre dell' abitazione de' medesimi; alla porta delle stalle, l' indicazione del numero di matricola de' cavalli esistenti nelle medesime, ed il nome de' soldati a cui sono affidati, colla designazione delle squadre e de' plotoni; e finalmente appesa vicino alle medesime in luogo apparente la consegna de' guarda-stalla.

291. Dovendo egli comandare gli uomini di servizio, è obbligato a tenere un registro de' servizi diversi nell' ordine seguente:

1.° Servizio qualunque avanti o contro il nemico;

2.° Servizio de' distaccamenti o scorte, durante più giorni;

3.° Guardie a cavallo, guardie d' onore;

4.° Pattuglie a cavallo, ed a piedi;

5.° Servizio armato interno, guardie a piedi;

6.° Distaccamenti non armati, accompagnamento di prigionieri;

7.° Servizio non armato, e fatiche.

Le due ultime sole di queste categorie saranno comandate dalla coda, e tutte le altre dalla testa. Nel destinare qualunque suo subordinato in servizio, deve esser giusto, e non mai aggravare nessuno.

Un distaccamento scelto per ordine di chi comanda il Corpo, non cade nell' ordine ordinario del servizio, ed è comandato dall' Aiutante-Maggiore; quelli però che sono stati comandati in tal guisa, hanno passata la loro volta nella stessa categoria del servizio ordinario.

292. Il sergente-furiere è anche tenuto ad avere presso di se e tenere al corrente, indipendentemente da quanto ragguarda all' amministrazione, i registri seguenti:

1.° Degli ordini generali e reggimentali;

2.° Delle punizioni (Modello num. 3);

3.° Della situazione giornaliera, colle variazioni nominative (Modello num. 4);

4.° Della spesa giornaliera dell' ordinario che avrà cura di presentare ogni giorno all' uffiziale d' ispezione, onde sia verificato e firmato;

5.° Delle permissioni accordate ai bassi-uffiziali e soldati conforme al Modello num. 12; il ruolo di revista sarà conforme al Modello num. 5.

293. Il sergente-furiere riceve il pane dal caporal-furiere, o dalla persona comandata per ritirarlo dai magazzini, e ne fa la distribuzione ai caporali di squadra.

Ogni cinque giorni riceve dal Capitano il danaro necessario per la paga dello squadrone, e distribuisce il prestito in presenza dell'uffiziale d'ispezione: rimette poi giornalmente al caporale d'ordinario il danaro necessario per la spesa del medesimo.

294. Egli deve avere la maggior cura degli effetti di caserma, per evitare che le lenzuola e le coperte servano ad altro uso che per dormire; deve ogni sabbato farne la visita la più esatta, e riconoscendone mancanti o lacere, informarne il comandante lo squadrone per quei provvedimenti che saranno del caso, ed altresì la Maggiorità; ad esso è proibito di ricevere alcun mobile di caserma, senza l'intervento di qualcheduno della stessa Maggiorità.

295. Il sergente-furiere fa egli stesso le chiamate, e dopo caduna fa il suo rapporto all'uffiziale d'ispezione, ed alla persona della Maggiorità presente alle medesime; non fa rompere le righe che dietro l'ordine dell'uffiziale d'ispezione, e dopo che il trombetto ne ha dato il segnale. La relazione della chiamata serale è da lui rimessa in iscritto all'uffiziale d'ispezione.

Il sergente-furiere assiste al governo de' cavalli, ed a quello del mattino indica i cavalli a montarsi dalle varie classi; comanda il servizio ordi-

nario del giorno seguente alla chiamata pel governo de' cavalli del dopo mezzodì.

296. Il sergente-furiere non può dispensare alcuno de' suoi subordinati dall' essere presente alle diverse chiamate, od ai servizi, senza la permissione dell' uffiziale d' ispezione: allorchè un soldato manca ad una chiamata, deve subito farlo cercare da un basso-uffiziale, e se non è trovato in breve tempo, darne avviso senza dilazione alla Maggiorità; se gli occorre qualche dubbio di diserzione, deve scrupolosamente verificare il portamantello dell' assente per accertarsi che non vi sia frode, e ritirare tutti gli effetti per consegnarli al magazzino reggimentale; la stessa rimessione avrà luogo degli effetti de' morti, condannati, congedati od esistenti ad uno spedale non del reggimento, o del presidio.

Il sergente-furiere ritira nel magazzino particolare dello squadrone gli arredi degli uomini che si trovano allo spedale reggimentale, o del presidio, e di quelli in permissione limitata, o distaccati, qualora non possano portarsi dietro ogni loro roba.

Egli ha cura che sul foglio di permissione, o sovra quello parziale di via, siano indicati il numero, la specie, e la qualità degli oggetti militari che il soldato o bass'uffiziale ha con se.

297. Ogni volta che debbasi uscire, specialmente in caso d' allarme, il furiere deve obbligare i suoi bassi-uffiziali ad essere pronti con celerità, e fare eseguire lo stesso da' soldati.

Egli deve prendere tutte le precauzioni affine di ordinare gli uomini colla maggior prontezza possibile, senza tumulto nè strepito, per cui altro non si fa che accrescere il disordine.

298. Quando lo squadrone esce sotto l'armi, il sergente-furiere fa relazione del numero de' presenti all'uffiziale d'ispezione, ed al sotto-tenente meno anziano.

Quando il Reggimento deve uscire sotto l'armi, sì a piedi che a cavallo, pria della riunione dello squadrone il sergente-furiere dà una nota alla Maggiorità indicante la forza dello squadrone, ed il numero effettivo de' presenti.

299. In caso d'assenza o d'accidentale impossibilità di fare il servizio, il sergente-furiere è rimpiazzato da un sergente dello squadrone a scelta del comandante di esso, coll'approvazione del Colonnello. Potendo accadere, massimamente in tempo di guerra, che il sergente-furiere debba fare le veci di uffiziale subalterno, egli è perciò obbligato a conoscerne i doveri.

§. II.

Del Caporale-furiere.

300. Il caporale-furiere essendo destinato ad assistere il sergente-furiere, deve aiutarlo in tutte le di lui incumbenze, e mettersi in grado di farne le veci in molti rami di servizio, e specialmente nel tenere i registri.

301. Egli deve recarsi alla distribuzione del pane, ritirarlo, e consegnarlo al sergente-furiere per la ripartizione ai caporali di squadra; nel caso in cui egli si trovi impedito si supplisce destinandovi un caporale.

Interviene pure alle altre distribuzioni ordinarie o straordinarie, essendo di lui incarico di presentare la forza dello squadrone, ed osservare che sieno fatte nella quantità che allo stesso compete.

302. Il caporale-furiere è dispensato dalle guardie, fatiche, e da ogni altro servizio ordinario de' caporali, e può essere esente in tempo di pace dallo strigliare e dal sellare il suo cavallo, nella stessa guisa del sergente, per disposizione speciale del Comandante del Corpo, ed è allora dispensato di assistere al governo de'cavalli, per attendere a'suoi uffizi, ma interviene a tutte le chiamate; egli è pure obbligato di seguire tutte le classi d'istruzione, alle quali il Capitano giudica a proposito di destinarlo.

I doveri di disciplina, e di rispetto, indicati pei caporali, gl' incumbono similmente.

§. 12.

Del Capo Cavallerizzo.

303. Il capo cavallerizzo deve conoscere l'equitazione militare e civile, essere in grado di darne gl' insegnamenti agli uffiziali che venissero a ciò destinati da' superiori, e di ammaestrare li cavalli

giovani, e ridurre li restii, avere giusta idea delle forme esteriori dei cavalli, scorgerne i difetti, saperne conoscere l' età, il manto, e le marche esteriori, ed adattare loro convenientemente il morso, avuto riguardo alla conformazione.

Deve particolarmente applicarsi a conoscere li cavalli del Reggimento, onde mettersi in grado di rispondere alle interrogazioni che sui medesimi possono essergli fatte da' superiori, e di dare le nozioni di cui può abbisognare l' uffiziale-pagatore incaricato delle matricole.

304. Al capo cavallerizzo, sotto la direzione degli Aiutanti-Maggiori, è generalmente affidata la primaria istruzione delle reclute, e la cura di dare lezioni particolari a coloro che dimostrano felici disposizioni per la di lui arte.

Egli ha sotto li suoi ordini pel disimpegno di cotai doveri il sergente-scudiere, ed i caporali sotto-scudieri, i quali deve essere incessante di lui cura di rendere abili ognora maggiormente.

305. Quando crede opportuno di fare uscire, oltre le solite ore d' istruzione, uomini o cavalli per la scuola, deve prendere li opportuni concerti colli rispettivi Comandanti di squadrone.

306. Il capo cavallerizzo può essere inoltre applicato dal Comandante del Corpo a quel servizio speciale, a cui lo ravvisasse idoneo. Quando si trova nella circostanza di proporre qualche domanda o lagnanza, si dirige al proprio Capitano nel modo prescritto al Sottotenente; i doveri di rispetto, e di subordinazione del medesimo gli sono comuni.

§. 13.

Del Sottotenente.

307. Il Sottotenente ha tra gli uffiziali il minor grado, e mercè di questo egli entra in una carriera la quale richiede il più esatto adempimento de' più importanti doveri; una condotta irreprensibile, cognizioni, zelo pel servizio, prudenza, valore, e punto d'onore, sono le qualità che devono distinguerlo; l'onorevole divisa che egli porta non deve avere macchia: chi commette alcun atto vile deve deporla.

308. A lui sono proibiti non meno rigorosamente che a' bassi-uffiziali e soldati i giuochi detti d'azzardo; quelli che si chiamano di commercio gli sono permessi purchè limitati a piccola somma.

309. Il far debiti è severamente proibito all'uffiziale, tranne il caso d'una disgrazia, e d'urgente bisogno, con sicurezza di poter soddisfare al tempo prefisso. Facendo altrimenti, oltre le conseguenze vergognose e pregiudicievoli cui anderebbe esposto, egli si metterebbe in aperta contraddizione quando per dovere del suo posto fosse obbligato a comprimere lo stesso disordine ne' suoi inferiori.

310. Il Sottotenente dev' essere ben istruito dei doveri de' suoi subordinati in tutta l'estensione loro, affine di poterne procurare da essi l'adempimento.

Onde poterli ammaestrare conviene ch'egli abbia istruzioni e cognizioni superiori, persuadendosi, che l'obbedienza de' soldati è sempre in propor-

zione della fiducia che ripongono nel sapere di chi li conduce.

Egli deve essere in grado d' instruire le reclute, e di perfezionare, ed esercitare gli uomini già ammaestrati, conoscere bene il cavallo, e saperlo addestrare al punto di farne un buon cavallo di guerra.

Nell' eccitare i suoi subordinati all' adempimento dei loro doveri, il Sottotenente deve astenersi dall' usare espressioni ingiuriose, ma bensì far uso di tutti quei mezzi, che sono già stati raccomandati ai caporali, sergenti, e furieri.

311. Egli deve ricevere con bontà i suoi inferiori, conversare sovente con essi per conoscerne l' indole ed i bisogni, lodare pubblicamente i più meritevoli, consolarli, ed incoraggiarli negli avvenimenti spiacevoli: in tal modo riuscirà ad inspirar loro, come deve, non solo stima, e ragionevole timore, ma ben anche attaccamento e fiducia verso i loro superiori.

312. Onde meglio riuscire a che il soldato abbia un' opinione vantaggiosa tanto del servizio, quanto de' superiori, il Sottotenente deve in ogni circostanza, e specialmente al cospetto de' suoi subordinati, manifestare una perfetta fiducia negli ordini superiori, ed attribuire soltanto ad impreveduti accidenti ogni infelice risultato.

313. Il Sottotenente, qualunque volta si trovi co' suoi superiori, o con persone di rango ed autorità, di qualunque condizione, deve condursi in modo

rispettoso. Incontrando un uffiziale superiore in grado, è tenuto a salutarlo il primo, e cedergli ovunque il posto d' onore.

314. Il Sottotenente che ha una domanda, od una lagnanza a fare, deve ricorrere direttamente al Capitano, e se la doglianza riguardasse il Capitano medesimo, ponderato bene ciò che imprende a fare, deve chiedergli la permissione di portarla al Maggiore di servizio.

315. Essendogli ordinati gli arresti, egli deve sottomettersi rispettosamente, e senza indugio.

Se crede che gli sia fatta un' ingiustizia, finiti gli arresti, può esporre le sue doglianze, ma secondo i principj di subordinazione, ognuno deve prima obbedire, e poi rappresentare.

Uscito dagli arresti, egli deve tosto recarsi a ringraziare, prima il Comandante del Corpo, ed in seguito anche quell' altro superiore che gli avrà intimato il castigo; mancando a questo dovere si rende meritevole di nuova punizione.

316. Il Sottotenente che desidera passare la notte fuori della guarnigione, deve ottenere la permissione dal Comandante, per mezzo del Capitano.

Allorchè va fuori con permissione, ovvero è mandato in servizio che duri più di 24 ore, deve presentarsi, prima di partire, al suo Capitano, al Maggiore di servizio, ed al Comandante del Corpo: al suo ritorno deve fare lo stesso incominciando dal grado più elevato.

Giungendo in un luogo per trattenersi più di

24 ore, se v' è Comando militare gli si deve presentare in divisa, e quando vi giunga con un distaccamento deve presentarsi, ancorchè non si debba trattenere.

Dopo essere stato assente dal Corpo deve, restituendovisi, prendere tosto comunicazione dal furiere di tutti gli ordini emanati durante la sua assenza.

317. Quando la truppa si schiera sotto le armi il Sottotenente riceve dal Furiere, e fa al Tenente il rapporto del numero dei presenti.

318. Egli deve, come ogni altro uffiziale, invigilare per la pulizia, il buon ordine, e l' osservanza d' ogni comando; epperò è obbligato ad impedire qual si sia disordine, tostochè se ne accorge, ed a rimproverare sull'istante l'uomo di qualunque squadrone, nel quale scuopra qualche trasgressione.

319. Il Sottotenente deve avere uno stato dello squadrone per ordine d' anzianità, con tutti i contrassegni degli uomini, col numero del loro cavallo; aver cura di distinguere per nome e cognome tutti i bassi-uffiziali e soldati, siccome di conoscerne anche il carattere, le inclinazioni, e la capacità, e vegliare attentamente sopra la condotta e la salute loro, occupandosi sempre del loro ben essere. Egli deve anche tenere una nota delle varie classi d' istruzione in cui sono divisi li soldati dello squadrone, e quella della sezione a cui è addetto.

320. Al ritorno dagli esercizi, scesa la truppa da cavallo, si fa rendere conto dal sergente degli

oggetti perduti o guasti, e ne fa in seguito rapporto al Capitano, dopo essersi assicurato, se la perdita o la deteriorazione proviene veramente dal servizio, o da negligenza del soldato.

321. Visita tutti i giorni invariabilmente la sua sezione, ed almeno una volta la settimana la ferratura dei cavalli appartenenti alla medesima.

322. La vigilanza del Sottotenente dev' essere maggiore allorchè si trova distaccato dal Corpo, essendo egli strettamente tenuto a far osservare nel suo distaccamento la stessa disciplina e gli stessi ordini ch' esistono al reggimento.

In questa circostanza egli è obbligato a mandare regolarmente il rapporto al Comandante del Corpo alle epoche dal medesimo prescritte, non esclusi però li rapporti straordinarj, che il bene del servizio richiedesse.

323. Il Sottotenente può mandare in arresto qualunque suo subordinato, ma deve avvertirne subito il superiore immediato, perchè lo sciogliérlo poi non dipende più da lui.

Egli deve astenersi dall' imprigionare i soldati e bassi-uffiziali, se non si tratta di mancanza di qualche entità. I falli minori vogliono esser da lui riferiti al Capitano, affinchè il medesimo rimproveri, ed istruisca secondo l'occorrenza.

324. A lui non è permesso di concedere che alcun basso-uffiziale o soldato manchi alle visite, e chiamate prescritte, ovvero cambi con altri qualunque servizio, senza una espressa permissione del Capitano.

325. Il grado dell' uffiziale non essendo limitato al Corpo in cui serve, ma bensì esteso a tutta l'Armata, quand'occorra qualche disputa o disordine, a cui prendano parte soldati del suo Corpo, o di qualunque altro, è precisa di lui obbligazione di accorrervi immediatamente, onde far ritirare i soldati, e dare le disposizioni che fossero convenienti.

326. Ogni volta che li squadroni pigliano le armi a piedi od a cavallo, tutti gli uffiziali debbono essere al loro posto per ricevere i superiori, e trovandosi un solo squadrone sotto le armi, all'avvicinarsi del Capitano il Tenente fa portare l'arma al braccio, ovvero trarre la sciabola.

Allorchè un uffiziale per motivi d'indisposizione non può recarsi all'esercizio, od altro servizio, deve farne rapporto in iscritto al Capitano, il quale è tenuto ad informarne il Maggiore di servizio: in questo caso l' uffiziale non potrà uscire dalla camera per 24 ore.

327. Alli Sottotenenti più anziani del Reggimento è dato l' onore di portare li stendardi; essi debbono custodirli, e difenderli sino all'ultimo respiro, e non abbandonarli che con la vita, essendo nella conservazione dei medesimi riposto l' onore del Reggimento.

Soltanto nelle marcie il sergente serrafila può essere incaricato di portare la bandiera, ma il Sottotenente deve sempre stargli vicino onde poterla subito afferrare se venisse ordinato di formarsi in battaglia.

328. Un uffiziale subalterno per squadrone fa il servizio d' ispezione sotto gli ordini di un Capitano che ha la sopraintendenza generale su tutto il Corpo; tuttavia, stante la ristrettezza del numero de' detti uffiziali, qualora il Comandante del Corpo lo giudichi opportuno, trovandosi squadroni riuniti, egli può permettere che abbia luogo per divisione.

Simile servizio dura cinque giorni come quello de' bassi-uffiziali, e si rileva il mattino alla stessa ora.

Durante il medesimo gli uffiziali sono in perfetta montura.

Eseguendosi per divisione, l' attenzione dell' uffiziale deve ripartirsi egualmente fra lo squadrone a cui appartiene, e quello su cui esercisce la temporaria ispezione.

Egli deve presentarsi al Capitano d' ispezione, tanto all' entrare in servizio, per notificargli che lo comincia nel tale squadrone o divisione, quanto anche dopo averlo finito, onde parteciparli a chi lo ha rimesso. Deve inoltre esigere dai bassi-uffiziali d' ispezione che lo stesso si osservi verso di lui.

Entrando in servizio deve verificare la quantità dei foraggi, che si trovano in magazzino.

329. Sull' uffiziale d' ispezione riposando la vigilanza intiera del servizio interno dello squadrone, o della divisione, egli si trova a tutte le chiamate e visite, ed assiste all' intiera strigliatura ed all' abbeveraggio de' cavalli; per recarsi al medesimo

quando ha luogo distante dal quartiere, od a qualche fiumana, fa montare in ordine a cavallo, e conserva, sì nell' andata che nel ritorno, il passo, per non riscaldarli; all' arrivo sul luogo lo riconosce egli stesso preventivamente, ed osserva che i cavalli vi si presentino in numero conveniente, non si spingano troppo addentro nell' acqua, e siano lasciati bere tranquillamente. Tali precauzioni vogliono essere da lui osservate ancora maggiormente quando si conducono i cavalli al bagno. Interviene a tutte le profende, accertandosi che la quantità di foraggio prescritta sia distribuita ai cavalli, e che l' avena sia mondata. Dalla profenda però che dassi immediatamente dopo la sveglia è dispensato, assistendo soltanto ad essa per tutto il Corpo l' uffiziale di picchetto, od uno di quelli d' ispezione, per turno.

Fa ad ogni chiamata relazione al Capitano d'ispezione, ed a lui rende pure instantaneamente conto d' ogni particolarità che accidentalmente possa avvenire nella truppa sotto la sua ispezione, e gli partecipa le punizioni inflitte. Il rapporto della chiamata della sera è da lui rimesso in iscritto, e firmato, al Capitano d' ispezione.

330. Il mattino, dopo la strigliatura, per mezzo de' furieri fa pervenire al suo Capitano, od ai rispettivi Capitani della divisione, la situazione dei loro squadroni, colle variazioni e novità seguite nelle 24 ore, sottoscritta pure da esso lui. Accadendo qualche grave cosa in uno de' squadroni posti

sotto la sua vigilanza, ne fa tosto consapevole il rispettivo Capitano.

L' uffiziale d' ispezione porta la sua vigilanza sull' adempimento di tutti i doveri de' bassi-uffiziali ragguardanti al servizio interno de' squadroni, e principalmente di quelli de' bassi-uffiziali; de' caporali di cucina, accertandosi del ben essere dei soldati; e de' caporali nelle rispettive squadre, per ottenere la pulizia interna, e la disciplina delle medesime. A tale uopo si deve recare, particolarmente alle ore de' pasti, nelle cucine, verificare quindi, e firmare ogni giorno il registro, e visitare due volte al giorno, cioè il mattino dopo il pranzo, e la sera dopò la cena, tutte le camerate, e spesse volte portarsi ad ore indeterminate nelle stalle per accertarsi della vigilanza delle guardie de' cavalli.

331. Assiste nel proprio squadrone alla distribuzione della paga che si fa ogni cinque giorni dal furiere, per assicurarsi che ognuno abbia il dovuto. Essendo accordato un capo-soldo in danaro, anche alla distribuzione di esso deve trovarsi presente. Assiste parimenti alla lettura degli ordini all' ora fissata.

332. Facendosi il servizio per divisione nello squadrone, a cui non appartiene l' uffiziale d' ispezione, viene dal Capitano comandato un uffiziale dello stesso per disimpegnarvi tale servizio, e per trovarsi giornalmente presente al piccolo rapporto.

333. Riunisce, ed accompagna la sua gente alla distribuzione de' foraggi, è presente alla stessa,

e ricevuto quanto gli spetta, conduce ogni cosa in buon ordine al quartiere. Può essere anche comandato per le distribuzioni del pane, e della legna, od altre cose che occorressero.

334. Si trova presente a qualunque riunione eccedente nelli squadroni 20 uomini, e ne fa l' ispezione; delle altre minori, che puonno avere luogo, gli è reso conto dai bassi-uffiziali d' ispezione. Non è esente dalle classi d' instruzione, nè dagli esercizi reggimentali.

335. Qualunque volta si monta a cavallo, deve essere al suo posto prima dell' avviso della tromba pel buttasella, e trovarsi quindi alle scuderie a tutti gli altri segni, per esigere che ogni cosa si faccia puntualmente, e coi principii stabiliti.

Dopo che il furiere avrà riunito lo squadrone su due righe a piedi col cavallo per mano, e che ne avrà fatta la chiamata, egli fa numerare gli uomini, e montare a cavallo: ciascun uffiziale o basso-uffiziale passa allora l' ispezione del suo plotone.

Se la riunione ha luogo a piedi, deve pure trovarsi al quartiere prima che le trombe suonino per la medesima. Tosto che la truppa è a cavallo, o riunita sotto le armi a piedi, rimane sospeso il servizio d' ispezione, ed ogni uffiziale assumendo le funzioni del suo grado, tocca sempre al più anziano di prendere il comando dello squadrone in assenza del Capitano.

336. L' uffiziale d' ispezione deve visitare spesso li soldati ammalati allo spedale, onde verificare lo

stato di quelli appartenenti allo squadrone od alla divisione in cui fa servizio ; anche i cavalli all' infermeria reggimentale vogliono essere da lui frequentemente visitati. Egli deve aver cura che i cavalli lievemente ammalati , i quali sono curati presso lo squadrone, sieno esattamente riuniti all' ora prescritta per essere presentati al luogo destinato per la medicatura ; che il veterinario faccia ogni sabbato la visita delle narici e delle ganascie de' cavalli , e gliene faccia conoscere il risultamento , e che la ferratura de' medesimi sia mantenuta convenevolmente , dovendo riferire al Capitano rispettivo le negligenze gravi che scorgesse in tale servizio, e rimediare tosto alle meno importanti.

337. Egli invigila a che il sergente-furiere nel comandare il servizio osservi la maggiore imparzialità.

Rimettendo il servizio , deve dare all' uffiziale che lo rileva tutte le consegne , indicazioni , e spiegazioni, che può credere opportune sulle particolarità del medesimo.

338. L' uffiziale comandato di picchetto , durante il corso delle 24 ore di tale servizio , dopo le quali deve essere cambiato, non può allontanarsi affatto dal quartiere , nè spogliarsi.

339. Egli ha sotto il suo comando diretto la guardia del quartiere , e deve vegliare sulla custodia degli arrestati , nessuno de' quali non può da lui essere messo in libertà senza un ordine del Comandante del Corpo.

Un registro esatto da esso tenuto deve indicare tutte le persone messe in arresto, o liberate durante il servizio di lui; ed alla mattina, prima di lasciare il quartiere, egli è tenuto a farne il rapporto per iscritto al Capitano d'ispezione.

Una tabella affissa alla porta del quartiere ogni mattino dopo l'ordine, e sottoscritta dall'Aiutante-Maggiore, indica il nome de' puniti, rinchiusi, o semplicemente consegnati; l'uffiziale di picchetto s'accerta che il numero de' puniti sia concorde alla medesima, e che nessuna cancellatura vi si faccia, se non che quando nel corso della giornata venisse ordinato di far mettere alcuno in libertà. L'uffiziale di picchetto deve badare attentamente, acciocchè dalla guardia posta sotto li suoi ordini si osservino scrupolosamente le consegne.

340. Egli non deve permettere che alcuno s'introduca nelle prigioni senza una espressa permissione del Comandante del Corpo, eccettuate le persone che vi si recano pei loro doveri, e quelli incaricati della pulizia delle prigioni stesse, e di portare ai detenuti il necessario alimento.

Parimenti egli non permette, che alla gente in servizio, od a chi fosse munito d'una permissione del Comandante del Corpo, o del Maggiore di servizio, di uscire il mattino prima della chiamata; e dopo quella della sera si fa rendere conto dal capo-posto de' viglietti di permissione presentati.

341. In generale la vigilanza dell'uffiziale di picchetto si estende a tutto ciò che riguarda il buon

ordine e la tranquillità del quartiere ; desso è tenuto ad informare il Capitano d' ispezione di tutto ciò che potrebbe compromettere l' una o l' altra cosa. Egli osserva inoltre, e fa osservare tutte le consegne, che dal Comandante del Corpo gli fossero momentaneamente date, e le trasmette parimenti a chi lo rileva , se occorre.

342. Quando venga comandato per accompagnare i soldati e caporali alla spesa giornaliera dell' ordinario, il Sottotenente deve assicurarsi del peso, del giusto valore, e della buona qualità delle vivande. Allorchè gli è affidato l'incarico di assistere a qualche distribuzione , deve osservare ch' ella si faccia conformemente ai regolamenti : in caso contrario deve astenersi dal riceverla, e darne immediatamente parte al Capitano ed al Maggiore di servizio.

343. Il Sottotenente , allorchè è destinato alla direzione dell' ospedale , rimane incaricato della contabilità di esso , e ne è mallevadore verso il Consiglio d' Amministrazione , a cui è obbligato di rendere i conti mensualmente : tal servizio può durare sei mesi ad un anno. Durante il medesimo l' uffiziale non può essere destinato a particolare istruzione delle classi a piedi, od a cavallo, ma è tenuto d' intervenire alli consueti esercizi, e non può dispensarsene senza una permissione del Maggiore di servizio.

344. Egli deve tenere un registro delle ultime disposizioni dei moribondi , ogni articolo del quale

dev'essere firmato dal Cappellano, dal Capitano dello squadrone, e da chi fa le veci di Uditore reggimentale. Egli deve parimenti tener nota del danaro che gli fosse affidàto da qualche ammalato, mediante ricevuta.

345. Egli ha cura, che sopra ogni letto sia un quadretto di lavagna, sul quale venga con creta indicato il nome, il cognome e lo squadrone dell' ammalato, come anche se il medesimo sia a quarta, mezza, o intiera porzione.

346. È principale di lui sollecitudine, che agli ammalati si diano cibi di ottima qualità, e buon vino, e che non si risparmi nulla nel procurare loro tutti quei medicamenti, che dal Medico o Chirurgo fossero giudicati opportuni.

347. Egli è obbligato a trovarsi, ogni giorno ed all' ora indicata, presente, tanto alla visita di essi, quanto al pranzo ed alla cena degli ammalati, siccome anche ad invigilare perchè le prescrizioni siano puntualmente eseguite; sulla domanda del Chirurgo, fa richiesta al Reggimento del numero d' infermieri necessario per la cura degli ammalati, ed abbisognando di nuovi utensili, ne fa la domanda in iscritto al Consiglio d'amministrazione.

348. Ad esso spetta di provvedere perchè qualora un ammalato si trovi improvvisamente in pericolo, ne sia dato pronto avviso al Cappellano, al di lui Capitano, ed a chi fa le veci di Uditore reggimentale, e perchè occorrendo la morte d'alcuno,

se ne avverta lo squadrone, onde un basso-uffiziale si rechi a ricevere la vestimenta, e l'Ajutante-Maggiore provveda alla sepoltura.

349. Egli deve invigilare, perchè gli uomini i quali escono dall' ospedale siano in istato di fare il servizio, o muniti dal Chirurgo d'un biglietto di esenzione, in cui sia espresso per qual tempo debbano essere dispensati ancora dal servizio; questo biglietto, contrassegnato dal Capitano d'ispezione all' ospedale, è presentato dall' uomo stesso al proprio furiere.

350. Al medesimo uffiziale incumbe finalmente di vegliare, perchè non si rechi agli ammalati alcun cibo, e nessuna bevanda, la di cui somministrazione non sia fatta dallo spedale, ed egualmente perchè nessuna persona estranea al reggimento non s'introduca nello spedale senza una permissione del Comandante del Corpo.

351. Di tutto ciò che accade nell' ospedale egli deve informare a voce il Capitano d'ispezione, e fare ogni mattina un rapporto ben particolarizzato al Maggiore di servizio, unendovi una tabella conforme al modello N. 6.

352. L' uffiziale comandato allo spedale ha nello stesso tempo egual incarico per l' infermeria de' cavalli; ogni disposizione pel regime dello spedale riguardante all' amministrazione, od alla vigilanza, che possa trovare utilmente la sua applicazione al servizio di tale infermeria, con le modificazioni

palesemente necessarie, si deve da lui seguire, e far osservare.

353. Egli è tenuto ad invigilare, onde il basso-uffiziale d'ispezione, ed i guarda-stalla alla medesima, facciano il loro dovere, i maniscalchi vi si trovino alle ore debite, ed il veterinario, da cui deve informarsi dello stato de' cavalli, sia esatto ed attento nella loro cura, e nella loro medicazione, e faccia osservare tutte le cautele necessarie verso i cavalli affetti da morbi contagiosi, o sospetti d'essere tali, verso le stalle o poste in cui si trovano, e verso gli uomini che ne hanno la cura; facendo scrupolosamente rapporto d'ogni cosa ordinata, o che fosse necessario d'ordinare per l'esatta osservanza delle cautele medesime, al Capitano d'ispezione, ed al Maggiore di servizio, ai quali deve inoltre essere in grado di adequatamente rispondere sulle interrogazioni che puonno fargli intorno alle malattie e cure de' cavalli infermi. Egli deve altresì assicurarsi, che la medicazione de' cavalli curati nelli squadroni non sia trascurata, facendo spesse visite alli medesimi, particolarmente nel mentre che si eseguisce.

DAL REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO MILITARE NELLE DIVISIONI E NELLE PIAZZE.

CAPITOLO II.

Della Guardia.

---

§. 5.°

Della guardia principale.

272. La guardia principale è postata in un sito stabilito dal Comandante di piazza, il quale è ordinariamente la piazza d'armi.

273. Essa è regolarmente la più forte in numero d'uomini, e comandata sempre da un Capitano, a meno che ciò riesca ineseguibile.

274. Egli dev'essere il primo in grado, o il più anziano in commissioni, fra gli uffiziali che montano la guardia in quello stesso giorno.

Qualora la guardia principale fosse ad un tempo la guardia d'onore somministrata dal Corpo più anziano della guarnigione, il Comandante della medesima, anche nei giorni in cui il restante servizio di piazza vien somministrato dagli altri Corpi, ha il diritto accordato al più anziano.

275. Nella circostanza che il servizio di piazza non fosse somministrato per corpo, e che un Capitano di granatieri si trovasse meno anziano di un Capitano di fucilieri montante la guardia nello stesso giorno, quest'ultimo precede al granatiere, e comanda la guardia principale; a riguardo della brigata Granatieri-Guardie si osserva il prescritto all'art. 686.

276. Subito dopo l'apertura delle porte nelle piazze chiuse, ed al levar del sole nelle aperte, il Comandante della guardia principale riceve i rapporti ordinari di tutti gli altri posti, ancorchè non dipendenti dal suo, e compilatone il rapporto generale, lo consegna al Comando di piazza, nel modo, all'ora, e nel sito, che gli ordini del medesimo determineranno.

277. Ricevendo nel corso della giornata, o della notte un qualche rapporto straordinario da un posto qualunque, egli ne fa parte immediatamente al Comando di piazza.

278. Nel caso che la debole forza della guarnigione, od altro motivo non permetta di stabilire una guardia principale oltre i soliti posti, può il Comandante di piazza determinare quale fra i detti posti debbasi considerare come guardia principale.

§. 6.°

Delle altre guardie di piazza.

279. Le guardie, ed i posti, che sono in servizio della piazza, non devono ubbidir mai ad altri ordini, che quelli, i quali pervengono loro per parte del Governo, o Comando di piazza, a riserva dei posti dipendenti da altra guardia, i quali ricevono gli ordini dal Comandante di quella da cui dipendono.

Non sono però considerate per il servizio di piazza le guardie particolari dei Corpi, cioè dei quartieri, delle bandiere, e dei rispettivi ospedali, dovendo queste ricevere gli ordini dai loro Colonnelli.

280. I Comandanti delle guardie, e dei posti in servizio della piazza, fanno tutti le loro relazioni ordinarie, ed in ispecie quella del mattino, secondo l'art. 276, a quello della guardia principale, e devono far pure immediato rapporto al medesimo di qualunque cosa straordinaria accada loro, sia durante il giorno, come nella notte, eccettuati i Comandanti dei posti dipendenti, i quali sono tenuti di fare tutte le relazioni, sì ordinarie, che straordinarie, a quello della guardia, da cui dipendono; ed allorchè sono rilevati, ed hanno riunito il loro posto a detta guardia, fanno l'ultima relazione al Comandante della medesima.

Le relazioni straordinarie, che puonno richiedere pronto provvedimento, sono dai posti non dipendenti da altra guardia trasmesse direttamente al Comando di piazza, qualora la guardia principale si trovi distante da detto Comando.

281. Qualora, in caso di guerra, o di altra grave urgenza, il Comando di piazza abbia composta una guardia mista di cavalleria e fanteria, allorchè un tal posto prende le armi, per rendere gli onori o per altro, la cavalleria si mette sempre alla sinistra della fanteria.

282. I Comandanti dei posti di cavalleria indipendenti fanno del pari rapporto di tutto al Comandante della guardia principale, ancorchè fossero di lui più anziani, per la considerazione, che tal rapporto non è già fatto alla persona del Comandante, ma al posto.

283. Essi ricevono per lo contrario quello dei posti che si trovano da loro dipendenti.

284. La guardia d'artiglieria deve visitare ogni mattina ed ogni sera la porzione d'artiglieria, che dal Comando di piazza fu a quel posto assegnata nella ripartizione, che avrà fatta della totalità fra le diverse guardie d'artiglieri, allorchè la vastità della piazza, e l'estensione delle fortificazioni così esigono.

Essa deve inoltre eseguire tutte quelle altre visite generali o parziali, che le vengono dal Comando suddetto prescritte oltre la suddivisata.

285. Il Comandante della guardia d' artiglieria ogni

volta che deve praticare dette visite ordinarie o straordinarie, deve annunziarsi al Comandante della guardia, da cui dipende l'artiglieria che ha da visitare, e questo gli dà un uomo armato per accompagnarlo, il quale è successivamente rilevato da posto in posto.

286. Il Comandante della guardia d'artiglieria, non essendo che un basso-uffiziale, fa il rapporto al Comandante del posto da cui l'artiglieria dipende.

287. Allorchè vi sono uffiziali d'artiglieria in una piazza, il Comandante della medesima commette a questi le visite particolari che giudica opportune, e del risultato gli devono essi far rapporto diretto.

§. 7.°

Delle guardie particolari che i Corpi somministrano.

288. La guardia delle bandiere, e delli stendardi, allorchè trovansi in casa del Comandante del Corpo, è composta di quattro uomini ed un caporale del proprio reggimento.

È però permesso al Comandante del Corpo di ridurla ad una semplice sentinella alimentata dalla guardia del proprio quartiere.

289. Una tal guardia deve tenersi nell'interno della porta della casa, non già nella strada.

290. Allorchè le bandiere o li stendardi si custodiscono nel quartiere, la guardia di questo supplisce

al bisogno, ed è suppressa la suddetta guardia particolare.

291. Gli ospedali particolari dei Corpi, allorquando sono separati, hanno una guardia del rispettivo Corpo, comandata da un basso-uffiziale, e della forza relativa al numero delle sentinelle necessarie. Se gli ospedali dei diversi Corpi della guarnigione sono riuniti in una sola fabbrica, questa guardia sarà somministrata alternativamente dal Corpo che dà il servizio di piazza.

292. Ogni Corpo somministra una guardia alla porta del suo quartiere principale della forza relativa al numero delle sentinelle necessarie, che è comandata da un basso-uffiziale.

Qualora questa guardia non possa supplire alla custodia dei detenuti al prevosto o nella prigione, vi è un' altra guardia per quest' oggetto parimenti comandata da un basso-uffiziale.

I reggimenti di cavalleria hanno di soprappiù le necessarie guardie alle scuderie.

293. Il Comando di piazza fa inoltre somministrare altre guardie o sentinelle alle Regie Tesorerie, e Polveriere, ai magazzini di viveri, o di caserma, ed agli altri luoghi in cui le giudica indispensabili per la maggior sicurezza del servizio.

Queste guardie sono distaccate al quartiere, ed inviate a dirittura alla loro destinazione, quando il Comando di piazza le fa somministrare separatamente.

§. 8.°

Doveri dei Comandanti dei posti.

294. Il Comandante di un posto non può sotto alcun pretesto allontanarsi dal medesimo senza permissione, nè lasciarlo senza ordine espresso del Comando di piazza.

295. Egli deve eseguire, e far eseguire esattamente tutti gli ordini, e le consegne, che riceve: a tal effetto, tosto montata la guardia, fa il giro delle sentinelle, od almeno di quelle che sono più a portata, per riconoscere se le consegne date sono giuste, e dalle medesime debitamente conosciute e ritenute; spiega loro ciò che non capiscono abbastanza, e rinfresca nella lor memoria ciò che avessero dimenticato, specialmente se trattasi d'uomini di breve servizio.

296. I Comandanti di posto devono impedire ogni disordine sia nel medesimo, sia all' intorno, ed usare particolare attenzione a che niuno della guardia motteggi, insulti, od inquieti i passanti.

297. È dover loro di vegliare accuratamente a che la guardia si astenga da ogni stravizzo, eccesso, o disordine, dandone perciò i primi l' esempio, con astenersi dal dare numerosi pranzi, o conviti di qualunque altro genere, ed anche più dal tenere nel corpo di guardia pubblica conversazione, giuoco, concerto, o ballo.

298. Il costante mantenimento della maggior proprietà possibile nella lor guardia non deve essere l' ultima delle loro occupazioni; essi devono avere particolare cura tra le altre cose, che nelle notti di estate i soldati non dormano in terra fuori del corpo di guardia.

299. Per non ometter nulla di ciò che può contribuire alla regolarità del servizio, devono accertarsi personalmente di quando in quando del modo in cui lo eseguiscono i loro subordinati, visitando gli uomini in fazione, osservando il modo in cui sono rilevati, e l' ordine in cui partono, sono condotti, e rientrano al corpo di guardia.

300. Procurano che niuno non si allontani dalla guardia, e fanno a tal effetto riconoscere dal sergente, e riconoscono talvolta essi medesimi la loro truppa, alle ore che stimano più convenienti.

Vegliano principalmente con attenzione a che i soldati non si scostino per trattare con donne di cattiva vita, e devono assolutamente impedire, ch'esse, o alcun borghese, s' introducano nel corpo di guardia.

301. Essi debbono ordinare, che i soldati della guardia mandati alla legna, ed al carbone, abbiano la giberna, e non portino quindi mai sulle spalle, nè in altro modo che danneggiare o lordar possa la loro montura.

302. Non è permesso ai Comandanti dei posti di tenere la porta del corpo di guardia chiusa a chiave, o in altro modo che possa impedirne l' ingresso, affinchè chiunque ha da far loro relazioni,

possa liberamente entrarvi, così di giorno, come di notte; nè puonno essi mai deporre i loro abiti, la sciabola, nè la sciarpa.

303. Accadendo disordine o tumulto a portata del posto, è loro dovere di mandare un basso-uffiziale con due o tre soldati, o più se fa di bisogno, e se la forza della guardia lo permette, onde farlo cessare.

Lo stesso devono fare in caso d'incendio, affine d'impedire l'affollamento e la confusione, facendone immediatamente relazione alla guardia principale.

304 Occorrendo uno sparo d'arma da fuoco a portata del posto, devono inviare un basso-uffiziale ed un soldato nel sito, da cui si giudica partito il colpo, per riconoscere la cosa, ed arrestare, ove occorra, la persona che ha sparato contro il divieto, facendone immediata relazione come sopra.

305. Un Comandante di posto sorpreso da malattia, che non gli permetta più di riempiere i doveri del suo servizio, deve darne avviso immediato al Comandante della guardia principale, che ne rende subito partecipe il Comando di piazza, acciocchè possa dare gli ordini occorrenti per farlo rilevare.

306. Venendo chiesta da qualche basso-uffiziale o soldato del posto la permissione di allontanarsi, egli non deve accordarla che per causa grave, la quale lo renda indispensabile, e per il solo tempo necessario, prendendo nota di quelli che la oltrepassassero, per farli punire al discender della guardia.

Qualora però essi ritardassero per tempo notabile, ovvero oltre il termine fisso delle consegne per simili occorrenze, il Comandante deve immediatamente avvertirne quello della guardia principale, onde, recandone egli l'avviso al Comando di piazza, possa questi dare gli ordini convenienti.

307. Il Comandante non ha facoltà di permettere ai bassi-uffiziali e soldati di guardia di andare a mangiare altrove, neppure al proprio quartiere, benchè la vicinanza del medesimo al posto sembrasse rendere tal cosa di poca conseguenza, dovendo essi sempre ricevere il loro ordinario alla guardia alle ore per ciò destinate.

308. Se un basso-uffiziale o soldato di guardia cade ammalato, il Comandante del posto ne dà parte a quello della guardia principale, onde ne porga avviso al Comando di piazza per gli ordini occorrenti al di lui rilievo, e rimpiazzo, se credesi necessario.

309. I Comandanti dei posti devono con attenzione invigilare perchè si prendano le armi, e si renda ad ognuno dalla guardia gli onori che gli spettano.

310. Essi fanno prendere le armi sempre quando passa dinanzi al loro posto truppa armata.

311. Se la medesima è comandata da un uffiziale, ed uffiziale è pure il Comandante della guardia, questi deve far presentare le armi quando la truppa passa in ordine e portando l'armi, e far battere la marcia, se la truppa passante batte la cassa.

Che se la truppa passa colle armi in riposo o

coll' arma a genio, ancorchè si batta da essa la cassa, la guardia rimane colle armi in ispalla.

312. Se la truppa è comandata da un basso-uffiziale, e la guardia da un uffiziale, quest'ultima rimane colle armi in ispalla passando quella in buon ordine; e colle armi in riposo, se quella ha le armi in riposo od a genio.

Se la guardia è comandata da un basso-uffiziale, e la truppa passante colle armi in riposo od a genio fosse comandata da un uffiziale, la guardia rimane non di meno colle armi in ispalla.

313. Se la truppa passante, e la guardia, sono entrambe comandate da un basso-uffiziale, essi si regolano come è stabilito per gli uffiziali, colla riserva, che la guardia comandata da un basso-uffiziale non può far battere il tamburo.

314. Quando passa truppa senz' armi, il Comandante del posto fa prendere le armi alla guardia, facendole tenere semplicemente al piede, eccetto che avesse su questo proposito ordini particolari del Comando di piazza.

315. Lo stesso egli deve osservare al passaggio di processioni, ed in qualunque concorso popolare.

Passando processioni innanzi alla guardia, i confratelli devono avere la visiera alzata, a meno che il Comando di piazza non dia loro l'espressa licenza di portarla calata, e dia cognizione alla guardia di tale permissione per propria norma.

316. I Comandanti dei posti che hanno tamburi devono far battere la preghiera all'alba, a mezzogiorno, ed all' entrar della notte.

317. Il sergente che avesse un tamburo alla guardia, non fa battere per nessuno, eccetto per il SS. Sacramento.

318. Essendo due uffiziali ad una stessa guardia, il subalterno deve secondare con ogni cura e vigilanza nel disimpegno delle proprie incumbenze il Comandante del posto, dal quale intieramente dipende, ed alli di cui ordini deve la più pronta obbedienza.

319. Allorchè il Comandante del posto trovasi assente per far la ronda, l' uffiziale subalterno, od il basso-uffiziale, che rimane al comando della guardia, deve raddoppiare vigilanza nell' adempimento de' propri doveri per tutto ciò che può occorrere al posto.

320. Tutti i Comandanti de' posti indipendenti devono mandare immediatamente dopo il tramontare del sole il primo basso-uffiziale della guardia al Comando di piazza, od alla guardia principale secondo il prescritto, onde prendere la parola. I posti dipendenti mandano un basso-uffiziale o soldato per riceverla dal posto da cui dipendono.

Disposizioni particolari per le piazze forti.

321. I Comandanti delle guardie delle porte devono aver cura, che la sentinella dell' avanzata faccia fermare i forestieri, che giungessero nella piazza, e che il caporale della guardia li conduca loro.

322. Essendo tra questi persone incognite, pellegrini, od altri sprovvisti di carte, egli deve farli accom-

pagnare da un uomo armato al Comando di piazza, con ordine al medesimo di restituirsi immediatamente dopo la consegna al suo posto.

323. Presentandosi uffiziali al Regio servizio, ma estranei alle truppe della guarnigione, il caporale dell' avanzata deve farli condurre da un uomo della guardia al Comandante del posto, il quale riconoscendoli per tali, prende soltanto nota del nome e grado loro, del luogo da cui vengono, e di quello in cui vanno ad alloggiare; lasciandoli quindi liberamente seguire il loro cammino, si limita a darne parte al Comandante della guardia principale, che ne informa tosto il Comando di piazza.

324. Giungendo nella piazza, per rimanervi, o di semplice passaggio, forestieri di distinzione, il Comandante della guardia della porta, chiesto il loro nome e grado, li lascia liberamente passare, facendone però immediata relazione al Comandante della guardia principale, acciocchè il Comando di piazza ne sia tosto informato.

325. Le regole generali date coi precedenti articoli puonno andar soggette a quelle variazioni in minore o maggior rigore di vigilanza, e di precauzione, che i Governatori ed i Comandanti di piazza credono convenienti per la sicurezza della piazza, massime se di frontiera, secondo i bisogni dei tempi, e delle circostanze.

326. Lo stesso intender si deve della visita dei carri coperti, o carichi, onde assicurarsi che non contengano armi, o persone ascose.

Nelle fortezze però, e specialmente in quelle di frontiera, tali visite essendo prescritte, e trovandosi perciò riuniti molti carri, la visita deve aver luogo prima del loro ingresso nella barriera estrema dell'avanzata.

327. Principal cura dei Comandanti le guardie delle porte dev' essere il far tenere sempre liberi i passi, i ponti, e le barriere da ogni confusione, esigendo dalle sentinelle l' esatta osservanza di quanto è loro prescritto.

328. I Comandanti delle guardie alle porte fanno battere la marcia, e quindi la preghiera, tanto all' apertura, quanto al chiudimento delle medesime; al mezzogiorno fanno battere la preghiera.

Inoltre fanno battere dallo stesso tamburino della guardia sui ripari viciniori alla porta, la diana all' alba, e la ritirata appena tramontato il sole.

329. Se il Comandante di simil guardia non fosse che sergente, astenendosi dal battere per chi che siasi, eccetto che per il Santissimo, come si è detto all' art. 317, fa però battere e marcia, e preghiera, e diana, e ritirata, come fu stabilito per la guardia comandata dall' uffiziale.

330. I Comandanti delle guardie delle porte non devono permettere che esca dalla piazza alcun soldato nè di fanteria nè di cavalleria, se non in conformità degli ordini, che il Comando di piazza avrà dati a tal proposito.

331. Essi poi devono sempre impedire che alcun soldato esca armato, o col cavallo, se appartiene

alla cavalleria, senza che consti loro, mediante ordine della Piazza, che sono comandati.

332. La sentinella dell'avanzata, vedendo avvicinarsi alcun corpo di truppa in armi, l'arrivo del quale non siasi prima annunciato, lo fa fermare alla distanza di circa cento passi, avvisa il caporale di guardia, ed arma il suo fucile. Questi fatta chiudere la metà della barriera, passa avviso di ciò che occorre alla guardia della porta, ed intanto si avanza con due uomini; giunto alla metà della distanza suddetta dà il *chi-va-là*, e sulla risposta del nome del reggimento di cui è la truppa, fatto armare il fucile ai due uomini che ivi rimangono, si avanza solo per riconoscerla, ed invitare il Comandante della medesima a rendersi seco presso il Comandante della guardia, il quale, riconosciutolo, lo fa seco lui rimanere, e manda a darne avviso direttamente al Comando di piazza, onde riceverne più prontamente gli ordini occorrenti.

I due uomini di cui sovra, disarmando il fucile, e riportandolo alla spalla, rientrano assieme al caporale, e si fermano alla barriera.

La sentinella dell'avanzata, disarmato il fucile, e riportata l'arma in ispalla, continua a rimanere in attenzione sulla truppa.

333. Il Comandante della guardia della porta, sull' avviso ricevuto dal caporale dell'avanzata dell' apparizione inaspettata di un Corpo armato, spedisce subito un caporale, e quattro uomini di rinforzo alla barriera esterna, e tiene sotto l'armi il resto della guardia.

334. Essendo preciso dovere della truppa che si presenta di rimanere nel sito in cui è stata fermata dalla prima intimazione della sentinella finchè giungano a riguardo di essa gli ordini del Comando di piazza, qualora la medesima non si fermi alla intimazione della sentinella dell'avanzata, ovvero, fermandosi nella maggior parte, continui però a spingere innanzi qualche drappello, benchè piccolissimo, la sentinella rinnova l'intimazione alla truppa, con avviso che farà fuoco su di essa se persiste ad avanzare, e qualora ciò malgrado si continui, la sentinella fa fuoco, e rifugge immediatamente dentro la barriera che vien chiusa: la guardia deve tosto impiegare ogni mezzo di difesa.

335. Allorchè l'arrivo di una truppa armata fu annunciato alla guardia dal Comando della piazza medesima, e non da verun altro, all'apparire di detta truppa tutto si deve eseguire nel modo indicato dall'articolo 332, se non che il Comandante della guardia tralascia di mandar gli uomini di rinforzo alla barriera, ed il Comandante della truppa arrivante, s'è uffiziale superiore, invia un Capitano per farsi riconoscere da quello della guardia, il quale manda subito l'avviso di entrata alla truppa a norma degli ordini ricevuti.

Che se il Comandante della truppa, prima del suo arrivo presso la piazza, spedì nella medesima l'uffiziale per farsi riconoscere, basta allora che la cosa si pratichi secondo l'articolo che segue.

336. Quando trattasi di truppa della guarnigione uscita per esercitarsi, deve nulla di meno aver luogo la ricognizione del caporale dell' avanzata, mediante la quale le si deve lasciar libero l'ingresso.

337. Presentandosi una condotta di prigionieri, dell' arrivo dei quali la guardia non abbia avviso, vengono i medesimi trattenuti all' avanzata, sinchè, sulla pronta relazione che il Comandante della guardia ne fa al Comando di piazza, si ricevano i di lui ordini.

Se trattasi di prigionieri che si presentino per uscire senza che la guardia ne sia avvertita, si fanno trattenere presso la porta, finchè si abbiano ordini nello stesso modo.

Qualora i prigionieri fossero scortati da pochi Carabinieri Reali, devonsi lasciar entrare ed uscire senz' attendere ulteriori ordini, ma il Comandante della guardia è tenuto a riconoscerli, e farne pronta relazione al Comando della piazza.

338. I Comandanti delle guardie delle porte, rispondendo delle persone che vi si trovassero detenute, devono usare tutte le precauzioni per ben custodirle, ritenendo presso di se le chiavi delle prigioni esistenti presso la stessa guardia.

339. Ogni volta che, per ordine espresso del Comando di piazza, si aprono straordinariamente le porte durante la notte, per lasciare entrare od uscire qualche persona, la guardia dev' essere sotto le armi.

340. Venendo richiesto braccio fortè dagli agenti delle dogane per l' arresto di un contrabbando, il Comandante della guardia deve prestarlo.

341. Subito dopo il chiudimento delle porte, se gli ordini particolari del Comando di piazza non hanno stabilito altrimenti, i Comandanti delle guardie delle medesime, e degli altri posti sui ripari, danno gli ordini, affinchè si apra dalle sentinelle il *passaparola* col grido ripetuto da una all' altra di *sentinella all' erta*, ond' essere con tal mezzo assicurati della loro presenza e vigilanza.

Quella a cui non venisse dato lo stesso grido di risposta deve avvisare di tal mancanza la più prossima verso la guardia a cui appartiene, onde dall' una all'altra ne giunga pronta la notizia al Comandante del posto: egli deve mandar subito a riconoscere donde provenga, per farla tosto rimpiazzare.

§. 9.°

Del Sergente o primo basso-uffiziale della guardia.

342. Il sergente o primo basso-uffiziale della guardia deve conoscere il numero e la situazione delle sentinelle, che si somministrano, così di giorno, come di notte.

Mentre si rileva la guardia, egli assegna un numero ad ognuno de' fazionari, e dopo averne

partecipato il Comandante, fa uscire la prima posa destinata a cambiare le sentinelle della guardia che smonta, la visita, e destina il sito ad ognuno dei fazionari, avvertendo successivamente di evitare per quanto sarà possibile di mandarli nuovamente durante la guardia allo stesso posto, in cui saranno già stati.

343. Il mantenere l'ordine di statura, ed il secondare l'Uffiziale Comandante nell'alineare la guardia, è di lui dovere tutte le volte che essa prende le armi.

344. Egli è destinato per quanto si può dal Comandante del posto per andare la sera a prender la parola dal Comando di piazza, o dalla guardia principale, come si sarà stabilito.

345. Riceve dal Comandante del posto le chiavi delle prigioni presso la guardia per visitarle, e prende in consegna i detenuti che vi si trovano rinchiusi: scorgendo qualche guasto alle porte, finestre, o muraglie, che possa influire alla sicurezza dei prigionieri, ne dà immediatamente parte al Comandante del posto.

346. Semprequando si devono aprire le prigioni, si fa accompagnare da due soldati armati, per assicurarne l'ingresso.

347. In assenza del Comandante della guardia, e non essendovi alla medesima altro uffiziale, deve riempiere le funzioni ed i doveri del Comandante del posto.

§. 10.

Del Caporale di consegna.

348. Il caporale di consegna, essendo riguardato come il primo fra i caporali della stessa guardia, dev' essere per conseguenza il più anziano fra i montanti.

349. Mentre si rileva la guardia, egli deve visitare, insieme a quello della scendente, il corpo di guardia, per esaminare lo stato in cui si trova.

350. Deve ricevere in consegna tutti i mobili, effetti, ed utensili, e ne risponde; prima che le due guardie si separino, rende conto al proprio Comandante dello stato in cui gli effetti suddetti si trovano, e gli sono stati consegnati.

351. La cura del mantenimento della proprietà nel corpo di guardia, ed in tutto ciò che ne dipende, gli è intieramente affidata.

352. Allorchè si rende necessario che egli aiuti a postare le sentinelle, è incaricato della posa più vicina.

353. Egli concorre ad ugual turno cogli altri caporali della guardia per far le ronde, e per riceverle.

354. È incaricato di mandare i soldati necessari per prender la legna, il carbone, le candele, e l'olio pel corpo di guardia, avvertendo però di prenderne prima la permissione dal Comandante del posto.

355. Nell' assenza del sergente ne riempisce le funzioni, e fa d'ogni cosa immediato rapporto al suo

Comandante, usando perciò ogni vigilanza ed attenzione su di quanto occorre per l'esatto adempimento de' suoi doveri.

§. 11.

Dei Caporali di muta.

356. I caporali di muta sono destinati a condurre e postare le sentinelle, e sono scelti fra i caporali di guardia dopo quello di consegna.

357. In mancanza di caporali sufficienti si destinano sotto-caporali, che il Comandante della guardia sceglie a suo genio fra i soldati più vecchi, savi, ed intelligenti.

358. Nel rilevare la guardia, i caporali di muta che montano, e quelli che scendono, ricevono e danno la consegna delle sentinelle esistenti sì di giorno che di notte.

359 Quelli che montano la guardia fanno portar le armi in ispalla alla prima posa, e marciano alla testa della medesima in compagnia dei caporali della guardia che scende, ai quali danno la diritta, portando tutti i caporali l'arma al braccio.

Quando le sentinelle non sono più di tre, marciano ad una sola riga.

360. Postate le nuove sentinelle, il ritorno alla guardia ha luogo nello stesso ordine, prendendo però la diritta i caporali di muta della nuova.

361. Un solo caporale di muta può condurre varie sentinelle allorchè sono a portata l'una dell' altra. Quando però sono distanti, od in parti opposte, si destinano vari caporali di muta per condurle.

362. Ogni caporale di muta comincia il cambio delle sentinelle dalle più distanti dal posto.

363. Quelli che montano la guardia, prendono in consegna da quelli che scendono tutto ciò che è confidato alla custodia delle sentinelle.

364. Le sentinelle arrivanti si mettono a fianco di quella che viene rilevata, dalla parte da cui giungono, indistintamente senza riguardo di diritta o di sinistra.

Quindi il caporale della guardia montante fa presentare le armi, ciò che si eseguisce da tutte, comprésa anche la sentinella scendente, la quale dà così la consegna a quella che la rileva.

I caporali ascoltano attentamente la medesima, onde ben accertarsi che nulla sia omesso o variato; fatte indi riportar le armi in ispalla, passano al successivo simile cambio delle altre tutte.

365. I caporali di muta devono aver gran cura di non porre in sentinella un soldato ubbriaco, od ammalato, ed accorgendosi che alcuno si trovi in tale stato, devono farne immediata relazione al Comandante del posto.

366. Se una sentinella commettesse qualche fallo degno di punizione, devono farne immediata relazione al Comandante del posto, che lo fa rilevare, e lo nota per il dovuto rapporto alla discesa della guardia.

367. I caporali di muta devono immancabilmente condurre sempre essi medesimi le sentinelle al cambio, e ricondurre le rilevate al corpo di guardia, e non puonno mai sotto verun pretesto permettere ch' esse vadino sole, e molto meno poi tollerare che si rilevino senza armi, prendendo quella della sentinella che viene rilevata.

368. Si tengono di giorno da quando a quando a portata di osservare se le diverse sentinelle adempiono esattamente i loro doveri, e talvolta di notte si recano a visitarle per lo stesso oggetto.

369. Dovendo le sentinelle aver sempre la baionetta in canna, qualora debbano incannarla, o deporla, ciò si deve eseguire in seguito ai comandi del caporale, e coi movimenti prescritti dal regolamento di esercizio, ancorchè si tratti di un sol uomo.

370. Devono i caporali di muta, come quelli di consegna, essere attenti nell' esatto adempimento delle proprie incumbenze, e vigilanti su quanto può occorrere alla guardia, ond'essere in caso di darne immediata cognizione al Comandante della medesima.

371. Fanno le ronde fisse per i loro posti, e ricevono alternativamente quelle che passano.

372. Hanno cura di rilevare, e far rilevare alle debite ore le sentinelle della lor posa con tutta la regolarità dal presente regolamento prescritta, così di giorno, come di notte.

Occorrendo loro di trovare una sentinella addormentata, le prendono il fucile che vien portato alla guardia, e nell' istesso tempo, previa permissione del Comandante del posto, essa è rilevata, e messa alla prigione del posto, per essere indi punita al discender della guardia, a norma dell' art. 170 del R. Editto penale militare.

373. Sempre quando, nell' andare al cambio delle sentinelle, o nel ritornare dal medesimo s' imbattano in un uffiziale superiore di qualunque Corpo od Arma, fanno portar le armi alla posa, se le ha in riposo, sinchè lo abbiano oltrepassato.

Se incontrano il Santissimo, fanno alto, si dispongono di fronte al medesimo, e coi comandi e movimenti necessari e prescritti mettono il ginocchio a terra.

Se trovano S. M., o qualche Principe Reale, fanno alto ugualmente, si mettono di fronte, e presentano l' arma.

374. È strettamente proibito il portar l' arma a genio, sia nell' andare a rilevare le sentinelle, sia nel ricondurre le rilevate al corpo di guardia.

Capitolo III.

Delle sentinelle.

---

§. 1.°

Delle sentinelle in generale.

375. Le sentinelle devono aver sempre la baionetta in canna in tutte le occasioni, ed in tutti i siti in cui si trovano stabilite.

376. Siccome esse hanno diritto di essere rispettate da qualunque persona, senza distinzione veruna, così devono usare ogni cura onde mantenersi in questo diritto, mercè di una esattezza inalterabile a riempiere i loro doveri in tutte le occasioni.

377. Non devono mai permettere che alcuna persona, qualunque ne sia il grado, e la condizione, senza eccezione del Comandante medesimo della guardia, le insulti in parole, e molto meno poi con fatti, nè devono lasciarsi mai forzare, nè violentare da chi che sia.

378. Se alcuno tentasse di forzarle con violenza, non solo hanno diritto di fargli fuoco addosso, ma ben anzi sarebbero severamente punite se cedessero.

Le sentinelle però che trovansi a portata di farsi sentire dalla guardia, prima di far fuoco devono chiamarla in aiuto.

379. Di notte tempo non devono lasciarsi avvicinare da alcuno, epperciò sentendo gente che a loro si approssimi, devono dare in tempo il *chi-va-là*, e sulla risposta del passante, benchè amichevole, non devono permetter mai che passi loro dappresso in modo da poterle improvvisamente assalire, ma bensì avvertirlo di passare sul lato della strada opposto a quello in cui le sentinelle si trovano, ponendosi frattanto in difesa colla baionetta in resta (*croisée*).

Questa base generale, in tempo di pace e tranquillità interna, va però soggetta a quelle modificazioni e restrizioni d' ore determinate, a cui il Comando di piazza stimerà conveniente di ridurla.

380. Se al *chi-va-là* dato come sovra non viene risposto, le sentinelle devono ripeterlo la seconda, ed indi la terza volta, e rimanendo ancora senza risposta, gridano *alto-là*, e puntano all' istesso tempo sulla gente che avanza, chiamando il caporale di guardia, ed avvisando il passante, che se continua ad avanzarsi si farà fuoco.

Se, ciò malgrado, egli non si ferma e s'inoltra direttamente verso la sentinella, essa ha autorità di sparare, e di servirsi, se fa d' uopo della baionetta.

Qualora però il passante s' innoltri bensì senza rispondere, ma cerchi di schivare la sentinella, essa non dee far fuoco, ma procurare soltanto di ottenerne l' arresto, potendo accadere ch' egli sia sordo, muto, fatuo, pazzo, o ragazzo.

Quando di ciò si accorga, benchè l'uomo marci direttamente verso di essa, la sentinella deve astenersi dal far fuoco, e limitarsi a procurarne l'arresto.

381. Le sentinelle che trovansi alla porta dei Generali, o degli Uffiziali dello Stato-Maggiore della piazza, o dei Colonnelli dei Corpi, od in fine, che appartengono alle guardie particolari, non devono di notte tempo dare il *chi-va-là* di cui sovra, a meno che particolari circostanze non facciano dal Comando di piazza giudicare necessario di espressamente ordinarlo.

382. È proibito ad ogni sentinella di sedere, di addormentarsi, di lasciare il fucile, di appoggiarlo al casotto, o ad altro, neanche standovi dappresso. e di portarlo alla cinghia; essa deve averlo sempre in ispalla, o al piede, od a genio, ovvero sotto il braccio, coperto se cade pioggia o neve.

Il fucile di una sentinella non deve mai avere l' acciarino coperto, nè il turaccio alla bocca, onde sia essa sempre in istato di difesa per qualunque occasione si possa presentare.

383. La sentinella non può abbandonar mai sotto alcun pretesto il suo posto, nè allontanarsi passeggiando più di dieci passi da ambi i lati del proprio casotto, o del posto assegnatole.

384. È severamente proibito a qualunque sentinella, sì in pace che in guerra, ed in città come nel campo, di fumare, mangiare, o bere; di trattenersi conversando, e di dar tabacco, o prenderne da altra persona.

385. Parimenti, e con la maggior severità è proibito a qualunque sentinella di ricevere denaro, sì a titolo di pagamento, che di mancia o regalo da chi che sia.

386. Esse devono impedire che si facciano immondizie vicino al loro posto, ed occorrendo loro qualche bisogno pressante di tal natura, avvisarne il caporale, o sotto-caporale della muta, acciò provvedano al momentaneo lor cambio, o prestamano.

387. Nessuna sentinella non deve lasciarsi rilevare da altra persona che il caporale o sotto-caporale della propria guardia, il quale deve sempre essere armato di fucile.

388. Le sentinelle devono portar l'armi per tutti gli uffiziali sino al Capitano inclusivamente, e presentarla per tutti gli uffiziali superiori, cominciando dal Maggiore pure inclusivamente quando siano rivestiti della loro divisa, ed arma.

Se trovansi senz'armi, benchè rivestiti della divisa, le sentinelle non rendono loro alcun onore.

Esse rendono inoltre gli onori alle persone indicate dal regolamento di militare disciplina.

Il Comando di piazza però ha facoltà di dare ordini particolari per dispensare da quest' obbligo in tutto od in parte le sentinelle, che situate sui pubblici passeggi alle ore di concorso, sarebbero astrette ad un continuo movimento, e disturbate dalla debita attenzione alle altre parti della consegna, e de' doveri loro.

389. Le sentinelle appartenenti alla guardia d'onore di S. M., o dei Principi Reali, si tengono in posizione coll' arma in riposo per gli Uffiziali subalterni, ed i Capitani; portano l' arma per gli Uffiziali superiori, e non la presentano mai che a quelle persone, per le quali la guardia prende le armi, sia ch' essa poi le presenti, o le tenga semplicemente in ispalla.

390. Sempre quando il Santissimo passa in vista delle sentinelle, esse devono presentar le armi, e mettere il ginocchio a terra se passa a poca distanza.

391. Qualunque cosa venisse dal caporale della guardia dato in consegna alla sentinella nell' atto che viene postata, dev' essere dalla medesima con tutta esattezza riconsegnata a quella da cui vien rilevata.

392. La sentinella deve render gli onori davanti al posto in cui è stabilita, a fianco del casotto, e sempre fuori del medesimo; essa non deve mai presentar le armi che partendo dalla posizione d'armi in ispalla.

Non è permesso ad alcuna sentinella di stare nel casotto, se non se in tempo di pioggia, o neve, ed in questo caso deve tenervisi in modo da poter osservare ogni cosa, e vegliare al proprio dovere.

393. Le sentinelle postate sui ripari nelle piazze forti, sentendo di notte qualche rumore nell' esterno delle fortificazioni, che possa fondatamente credersi proveniente da qualche disertore, o persona sospetta,

devono dargli il *chi-va-là*, e non rispondendo egli, fargli fuoco addosso, sia per procurarne con tal mezzo l'arresto, sia perchè il colpo serva d'avviso alle pattuglie esteriori, le quali devono immediatamente dirigersi a quella volta, e raddoppiare la loro vigilanza in quei contorni.

Durante il giorno ne danno pronto avviso al rispettivo posto.

394. Nel rendere gli onori le sentinelle postate sui ripari delle fortezze fanno sempre fronte alla campagna.

395. Di notte non lasciano passare alcuno sui ripari, ad eccezione:

1.° Delle ronde, delle controronde, e delle piccole ronde che abbiano lume o miccia accesa;

2.° Degli altri uffiziali del Comando di piazza inviati in visite straordinarie, purchè con lume, ed accompagnati da basso-uffiziale o soldato del posto;

3.° De' soldati, benchè senza lume, di ritorno al loro posto dall'accompagnamento delle ronde e delle controronde;

4.° Delle ronde, delle controronde, e delle piccole ronde, anche senza lume, o miccia accesa, qualora dal Comandante della piazza venga così ordinato.

396. Di notte tempo le sentinelle sui ripari devono portare in resta (*croiser*) la baionetta, e far fronte verso i passanti, invitandoli inoltre, ove di troppo si avvicinino, a tenersi distanti sei passi almeno.

§. 2.°

Delle sentinelle alle porte.

397. Le sentinelle alle porte nelle piazze forti devono avere la massima cura onde si mantenga sempre libero l' entrare, e l' uscire per le medesime, e per li ponti, e le barriere.

E però la sentinella dell' estrema barriera sull' avviso di *alto-là* dato da quella dell' avanzata, che scorgesse i ponti imbarazzati dalla qualità, e dal numero delle vetture uscenti, deve trattenere al di là dello spalto quelle che si presentano per entrare, mentre la sentinella della porta sullo stesso grido di quella dell' avanzata fa intanto fermar quelle che di nuovo si presentassero per uscire oltre le già passanti, sinchè i ponti siano sgombrati.

398. Per lo contrario la sentinella della porta, vedendo l' avanzata ingombra di vetture entranti, fa trattenere ogni uscita sinchè il passo si renda libero.

399. Presentandosi truppe armate, o senz' armi, per entrare nella piazza, i doveri della sentinella dell' estrema barriera trovansi espressi negli articoli precedenti 332. 334. 335. 336.

400. Circa i prigionieri sotto scorta, i doveri delle sentinelle sì della porta, che dell' avanzata, sono indicati dall' art. 337.

401 Le sentinelle poste sui ripari, ed all' estrema barriera nelle piazze forti, non devono lasciar passare nè sovra i ripari, nè sovra gli spalti, vetture,

gente a cavallo, nè bestiame di sorta alcuna, senza un ordine espresso del Comandante del posto.

Nel caso che dette vetture non si ritirassero, o volessero proseguire il loro cammino malgrado il divieto dato loro dalla sentinella, questa deve chiamare il caporale di guardia, servendosi del passaparola da una all' altra, ove sia soverchiamente distante dal posto, e porsi frattanto in grado di fermare i passanti.

Il caporale di guardia, in seguito a tal avviso, ne fa pronto rapporto al Comandante del posto, che invia immediatamente la forza necessaria per costringere i restii all' obbedienza, ed arrestarli, se il caso, e gli ordini da lui ricevuti così richiedono.

402. Dopo il chiudimento delle porte, ed all' ora fissata dal Comando di piazza, le sentinelle dei ripari intraprendono il passaparola prescritto di *sentinella all' erta*, col quale viene comprovata la presenza e vigilanza loro.

§. 3.°

Delle sentinelle a' magazzini da polvere.

403. Queste sentinelle stanno in fazione colla semplice arma bianca senza fucile.

404. Devono impedire che alcuno si avvicini al magazzino, massime con fuoco o lume, e che passino troppo vicino ad esso vetture, e cavalli, od altre bestie.

405. Scorgendo del fuoco in prossimità del magazzino, chiamano il caporale di guardia, acciò possa prendere immediatamente le precauzioni opportune.

406. Non devono permetter mai l'apertura dei magazzini suddetti senza l'intervento del Comandante della guardia, nè lasciarvi entrare alcuno con spada, sciabola, canna, bastone con puntale, o scarpe con chiodi, ferri, od altra cosa qualunque capace di eccitare con facilità scintille di fuoco.

§. 4.°

Delle sentinelle alle prigioni.

407. Le sentinelle alle prigioni devono aver cura di prestamente avvertire il caporale qualora sentano alcun rumore, segnatamente verso l'esterno della prigione, alle finestre, od alla porta della medesima.

408. Devono impedire che i passanti per la strada si fermino a parlare coi detenuti, od a far loro de' segni, o gesti, nè da lontano, nè da vicino, nè in qualunque maniera, eccetto che con permissione del Comandante della guardia.

409. La custodia dell'interno delle carceri, che trovasi affidata ad altra forza, dispensa la truppa di guardia da ogni altra ordinaria vigilanza fuori dell'esteriore ad essa appoggiata.

410. Nelle prigioni poi delle porte e simili, la di cui custodia interna egualmente che l'esterna

trovasi a puro carico della truppa, le sentinelle non devono permetterne mai l' apertura ad altri che al sergente con permissione del Comandante del posto.

411. Non devono permettere ad alcuno di entrarvi, nè di avvicinarsi alla porta o alle finestre delle medesime, nè di recare la menoma cosa ai detenuti senza previa permissione.

Capitolo IV.

Dello aprire e chiudere le porte.

---

§. 1.°

Dell' apertura delle porte.

412. Allo spuntar dell' alba il Comandante della guardia fa battere la *diana* sui ripari, e vi manda un caporale con due uomini armati, acciocchè osservino se vi è qualche cosa di nuovo nella campagna al di là dell' estrema barriera, o nelle opere esteriori.

Essi continuano le osservazioni sino all' arrivo delle chiavi, ed il caporale manda subito avviso al Comandante del posto, se giunge a scoprire qualche cosa di straordinario.

413. Il Comandante della guardia manda nell' istesso tempo al Comando di piazza, ed alla guardia principale un uomo armato per prendere le chiavi, ed accompagnare l' uffiziale delle porte.

Questo soldato riferisce verbalmente le novità occorse alla guardia dalla quale è staccato.

414. Un uffiziale di piazza, quando il Maggiore non vi si trova in persona, è presente alla consegna delle chiavi, se dessa ha luogo al Comando di piazza, oppure al loro invio alla guardia principale se è ordinato d' ivi rimetterle.

415. Giungendo le chiavi presso alla barriera interna della porta, essa viene aperta e richiusa subito dopo l' ingresso, e la sentinella ha cura di non lasciare affollare presso la medesima la gente che vuole uscire.

416. Il caporale, ed i soldati di cui all' articolo precedente 412, scendono dai ripari, e servono di scorta all' uffiziale delle porte.

417. La guardia che allo avvicinarsi delle chiavi prese le armi, le presenta appena sono esse entrate nella barriera interna, e batte la marcia.

La porta è in tal modo aperta, ed il Comandante, fatte portar le armi al piede, distacca il numero d' uomini necessario senz' armi per aiutare ad abbassare i ponti levatoi.

418. Giunti all' ultimo ponte, subito che l' uffiziale delle porte e la di lui scorta lo hanno passato, gli uomini suddetti devono rialzarlo, e rimanervi, mentre la guardia dell' avanzata monta sui ripari

dell' opera esteriore ov'è situata, per osservare attentamente ciò che si passa all' apertura dell' estrema barriera.

419. Arrivando a questa l' uffiziale delle porte ne apre una metà od il portello se vi è, per mandar fuori il caporale con due degli uomini che l'accompagnano a fare la scoperta, e richiude intanto dietro ai medesimi la barriera suddetta.

420. Se recasi da loro qualche annunzio, il quale possa opporsi all' apertura, l' uffiziale delle porte chiude di nuovo a chiave l'estrema barriera riaperta pel rientramento della pattuglia mandata alla scoperta; fa rialzare l'estremo ponte levatoio, che i soldati rimastivi secondo l' articolo 418 avranno abbassato per lasciarlo rientrare sull' avviso dato loro dal caporale dell' avanzata che sta sui ripari dell' opera esteriore, come è detto all' articolo succitato; e facendo successivamente rialzare gli altri ponti tutti a misura che li passa, si reca ad informare d' ogni cosa il Comandante della guardia.

421. Questi, fatta chiudere la porta, spedisce immediato rapporto dell' occorrente alla guardia principale, acciocchè ne dia pronto avviso al Comando di piazza, e manda un caporale con quattro uomini sui ripari prossimi alla porta, per stare in osservazione di ciò che accade, frattanto che l' uffiziale delle porte si ritira colle chiavi nel corpo di guardia dell'uffiziale per attendervi le disposizioni del Governo.

422. Se invece la pattuglia di scoperta non reca al suo ritorno nulla di nuovo, l' uffiziale delle porte ne manda avviso al Comandante della guardia, il quale dopo l' abbassamento del ponte della porta principale, e la preghiera, deve rimanere colla guardia sotto le armi alla posizione *d' armi al piede*, e frattanto l' uffiziale delle porte lascia chiusa l' estrema barriera con due sentinelle prese dai soldati della sua scorta alla medesima appoggiati, e ritirandosi col rimanente, e coll' uomo che porta le chiavi, si restituisce a depositarle presso il Comando di piazza, o la guardia principale, secondo che è ordinato.

423. Tenendo al di lui passaggio intieramente aperta la barriera interna della porta, si lascia passare la gente che vuol uscire, ed all' approssimarsi di questa all' estrema barriera, vien essa aperta totalmente dalle due sentinelle come sovra lasciatevi, e si lascia libero il passaggio prima agli uscenti, e quindi agli arrivanti nella piazza, procurando però sempre di evitare ogni confusione ed affollamento sui ponti.

424. Al rientrare dell' uffiziale delle porte sul ponte levatoio dell' opera esteriore, gli uomini senz' armi si restituiscono alla guardia.

La guardia dell' avanzata scende dai ripari, e si tiene al suo posto colle armi al piede.

La guardia della porta non presenta più le armi alle chiavi che rientrano, ma tanto essa, quanto quella dell' avanzata, e le due sentinelle all'estrema

barriera, rimangono colle armi al piede al loro posto rispettivo finchè sia intieramente passata la prima folla tanto degli uscenti quanto degli entranti, dopo di che depongono le armi, e le due sentinelle della barriera si restituiscono alla guardia a cui appartengono.

425. Di notte non si aprono mai le porte che per casi straordinari, od indispensabili pel Regio servizio, e tale proibizione deve particolarmente osservarsi con la maggior severità nelle piazze forti di frontiera, od in tempo di guerra.

426. Quando il caso di tale apertura si presenta, se il Maggiore di piazza vi si reca in persona, nell' avvicinarsi alla guardia vien riconosciuto dal Comandante della medesima, mercè della parola di campagna che deve dargli.

427. Se invece del Maggiore va all' apertura un uffiziale di piazza, al di lui annunzio dato in risposta all' alto *chi-va-là* della sentinella della barriera interna della porta, il Comandante della guardia lo fa riconoscere dal sergente, al quale l' uffiziale suddetto dà la parola di campagna, che questi deve tosto ripetere al Comandante del posto.

428. L' apertura della porta ha quindi luogo nel modo ordinario, e sovra descritto, alla riserva che non si batte il tamburo, nè si fa preghiera, e che il Comandante della guardia dà al caporale di scorta presso l' uffiziale che apre la porta, e detto caporale a quello dell' avanzata, la parola di campagna, onde possano riconoscersi.

429. Giunti all'estrema barriera, l' uffiziale di piazza, prima di aprire, interroga le persone che vogliono entrare, sopra il nome, le qualità, la provenienza, e la direzione loro, non che sopra l'oggetto che le guida nella piazza.

430. Fa indi aprire il portello, o la metà della barriera, e se gli entranti sono a piedi od a cavallo, fa introdurre prima la persona principale, dalla quale esige l' indicazione delle altre, avvisandola della responsabilità che incontra circa l' identità delle medesime, e fattele quindi entrare separatamente, chiude subito dietro di esse la barriera.

Se fossero in legno, si reca a riconoscerle come sovra prima di lasciarle entrare.

431. Chi che siano gli entranti, devono essere sempre scortati sino alla porta, facendo l' uffiziale di piazza abbassare il ponte levatoio estremo, con dare al caporale dell' avanzata la parola di campagna, e facendo rialzare e questo e gli altri tutti a misura che passa.

Il somministrare il lume necessario all' operazione spetta al caporale di consegna.

432. Se il Maggiore di piazza è venuto in persona all' apertura della porta, il Comandante della guardia, tuttochè uffiziale, non ha più il diritto di nuovamente riconoscere alla porta gli entranti.

Se però ha mandato in sua vece un uffiziale di piazza, l' uffiziale di guardia ha tal diritto; esso non si estende però al comandante di guardia che sia basso-uffiziale.

433. Accadendo che le persone, le quali chiesero di entrare, vengano riconosciute diverse da ciò che annunziarono di essere, vengono arrestate, e condotte sotto scorta alla guardia principale.

434. Li Comandanti de' Carabinieri Reali puonno ne' casi urgenti e straordinari, e qualunque volta così richieda il bene del servizio, domandare l'apertura delle porte, tanto per l'uscita, quanto per l'entrata: essi devono perciò indirizzarsi ai Governatori, o Comandanti militari, per gli ordini più spedienti, onde evitare egualmente il ritardo, e gli abusi.

§. 2.°

Del chiudere le porte.

435. Appena tramontato il sole, il Comandante della guardia manda il tamburino a battere la ritirata sopra il parapetto del rivellino, od altra opera avanzata, onde avvisare quei che sono fuori di prepararsi a rientrare, e nel tempo stesso manda un soldato al Comando di piazza, od alla guardia principale, per portar le chiavi, ed accompagnare l'uffiziale delle porte.

436. Subito terminata la ritirata, la guardia dell' avanzata manda due uomini all'estrema barriera a chiuderla per metà, ed il resto di detta guardia rimane sotto le armi, tenendole al piede.

437. Il Maggiore di piazza si trova alla distribuzione delle chiavi, se ha luogo al Comando di piazza, od all' invio delle medesime alla guardia principale, se così è ordinato.

438. All' arrivo delle chiavi la guardia della porta prende le armi, e le tiene al piede, senza presentarle.

439. Il Comandante della guardia distacca un caporale per accompagnare l' uffiziale delle porte, e quattro uomini senz' armi per alzare i ponti.

440. Giunto questi all' ultima barriera, manda alla scoperta nel modo stabilito per l' apertura, ed intanto, se vi sono guardie avanzate fuori della barriera, che non debbono rimanervi di notte, le avvisa di rientrare.

441. Se risulta dalla scoperta qualche cosa di straordinario, ed essenziale, l' uffiziale delle porte, chiusa provvisoriamente la barriera, manda sollecito avviso al Comandante della guardia, affinchè provveda a ciò che vi può essere di premuroso, e mandi intanto la relazione al Comando di piazza per mezzo della guardia principale, onde averne gli ordini occorrenti.

442. Se nulla di nuovo è scoperto, l' uffiziale delle porte chiude definitivamente la barriera, che non può quindi più aprire senz' ordine espresso del Comando di piazza.

443. Successivamente fa alzare i ponti levatoi a misura che passa, e ritirare i soldati inviati di rinforzo all' estrema barriera, ed il caporale che

scorta l'uffiziale delle porte deve riconoscere se la barriera è ben chiusa, ed i ponti levatoi debitamente assicurati.

444. Quando le chiavi giungono al ponte levatoio della porta, la guardia presenta le armi, e si batte la marcia.

Frattanto l'uffiziale delle porte, alzato il ponte, chiude la porta, ed il Comandante della guardia riconosce se è ben chiusa.

445. Ciò eseguito, e chiusa anche la barriera interna della guardia, e riposte le chiavi nel sacco, il Comandante ordina la preghiera, e fa quindi deporre dalla guardia le armi.

446. L'uffiziale delle porte, accompagnato dal soldato armato, riporta le chiavi al Comando di piazza, ove si trova il Maggiore, per farle convenientemente ritirare, o portare in casa del Governatore, o del Comandante di piazza, se così fosse ordinato.

Capitolo V.

Doveri degli uffiziali destinati d' ispezione al servizio di piazza.

447. L' uffiziale d' ispezione è scelto fra gli uffiziali superiori nelle guarnigioni numerose, e nelle altre anche fra i Capitani, quando il Governatore, anche avuto riguardo alle altre incumbenze di cui sono gli uffiziali superiori incaricati, ed ai vari bisogni del servizio reggimentale, crede opportuno che uno di essi, od un Capitano sia comandato per tal servizio. Egli deve particolarmente invigilare su tutte le guardie, e riconoscere se si contengono nelle regole stabilite, e se ognuna di esse eseguisce colla dovuta esattezza gli ordini e le istruzioni ch' ebbe dal Comando della piazza.

448. Nelle visite che da lui si fanno egli deve entrare nei corpi di guardia, ed esaminare se tutto è in ordine, e se gli uffiziali sono istrutti dei loro doveri, ed attenti ad eseguirli.

449. Lo stesso deve da lui farsi pei bassi-uffiziali comandanti posti separati, non meno che per quelli appartenenti alle guardie comandate da un uffiziale.

450. A lui spetta d'osservare, se i soldati sono nello stato in cui devono essere, e mantengono la debita proprietà, come pure se ve ne sono assenti, che si allontanino soverchiamente dal loro posto.

451. Visita le sentinelle per informarsi se adempiono tutte i loro doveri, ed usano quella vigile attenzione alla quale sono tenute.

452. L'uffiziale d'ispezione non può variare cosa alcuna agli ordini, nè alle istruzioni del Comando di piazza, ma deve unicamente ristringersi ad esaminare se gli uni e le altre si eseguiscono puntualmente.

453. Riconoscendo qualche negligenza di poco momento, ne avverte il Comandante della guardia, esigendo che vi rechi pronto rimedio; ma se scopre omissioni o mancamenti essenziali, deve provvedervi egli stesso sul momento, in quel modo che crede più conveniente, ed informarne subito il Comando di piazza.

454. Se le ore per attendere all'ispezione, tanto di giorno, quanto di notte, sono stabilite dal Comando di piazza, egli deve alle medesime uniformarsi: se non sono fisse, le distribuisce in maniera da poter adempiere con successo ai vari suoi doveri.

455. Allorchè le guardie sono numerose, e la guarnigione forte, ovvero la piazza è molto estesa, il Comando della medesima può aumentare il numero degli uffiziali d'ispezione, in quella proporzione che crede necessaria.

456. Quando la cavalleria dà qualche guardia o posto separato, a piedi, od a cavallo, il Comando di piazza può egualmente stabilire un uffiziale d'ispezione scelto fra qualunque grado in dett'arma, per vegliare l'esattezza del loro servizio.

457. Che se però per un caso particolare la cavalleria montasse promiscuamente coll' infanteria, l' uffiziale d' ispezione per quell' arma deve allora essere in parità di grado con quello di fanteria, per alternare assieme.

458. Se vi fossero posti stabiliti al di fuori della piazza, il Comando della medesima può ordinare all' uffiziale d' ispezione qualunque di visitarli alle ore che crede convenienti, ed anche di notte tempo se occorre.

In questo caso, il Comando di piazza destina la porta per la quale deve uscire, e dà gli ordini necessari.

459. Se l' uffiziale d' ispezione è Capitano, il servizio d'ispezione gli è contato come turno di guardia.

460. L' uffiziale d' ispezione, quantunque meno anziano di quello di guardia, fa non di meno la sua ispezione al posto, trovandosi comandato in missione speciale d'ordine superiore.

461. L' ispezione dura le intiere 24 ore, dopo le quali l' uffiziale presenta da lui sottoscritto il rapporto al Governatore o Comandante di piazza, all' ora stabilita per riceverlo.

462. In esso egli deve render conto di tutto ciò che ha trovato difettoso o contrario agli ordini esistenti pel servizio, e dei provvedimenti da lui dati, indicando le ore in cui eseguì la sua missione.

Aggiungere egli deve egualmente le osservazioni che crede convenienti al servizio, ed uniformarsi

inoltre alle istruzioni particolari date dal Comando di piazza.

463. Il Comandante di piazza dà all' ora per ciò stabilita la parola ed i suoi ordini particolari all' uffiziale d'ispezione, sempre in privato, ed in assenza degli altri uffiziali della piazza, o della guarnigione, e gli fa ad un tempo rimettere dall' Aiutante-Maggiore di piazza uno stato de' posti che deve visitare.

DAL REGOLAMENTO

D'AMMINISTRAZIONE

23 agosto 1822.

Prestito alla Truppa.

Art. 59. Il prestito della truppa sarà fatto anticipatamente di 5 in 5 giorni, cioè il 1.°, 6, 11, 16, 21 e 26 di cadaun mese, ed ai presenti sotto le armi solamente.

L' ora dei pagamenti viene dal Comandante del Corpo posta all' ordine del giorno.

60. L' indennità dei 10 centesimi viveri, quelle del sale, e della gabella della carne, facendo parte della paga del soldato, saranno corrisposte nel modo seguente: la prima verrà compresa nel prestito, e delle altre due ne verrà fatto conto all' ordinario delle compagnie alla fine di cadaun trimestre, cioè immediatamente dopo ricevute le livranze di saldo dello stesso trimestre, onde il Corpo, visto l' ammontare delle predette due indennità, possa farne il giusto riparto fra le compagnie o squadroni.

Stati di prestito (1).

61. Ad ogni prestito sarà formato uno stato per compagnia contenente sommariamente il numero degli

---

(1) Il foglio di prestito ha per oggetto di far conoscere al Consiglio amministrativo le somme che sono precisamente

uomini divisi per grado, colle annotazioni secondo il modello n.° 6; questo stato sottoscritto dal comandante la compagnia verrà presentato all' Uffiziale-pagatore, il quale, previo ordine del Consiglio, ne corrisponderà l' ammontare allo stesso Capitano mediante di lui quitanza, e questi rimarrà risponsabile della distribuzione del danaro tanto per la parte affetta alle spese d' ordinario, quanto per quella del piccolo prestito da pagarsi alla mano per mezzo del furiere di compagnia.

---

necessarie a cadauna compagnia per la paga dei bassi-uffiziali e soldati che la compongono. Esso si divide in tre parti, cioè *prestito* propriamente detto, *indennità viveri* e *deconto*: le due prime sono pagate dal Consiglio nelle mani di cadaun Capitano a norma della respettiva competenza: la terza poi siccome deve essere impiegata nella compra degli effetti di piccolo arredo, rimane disponibile presso il Consiglio. L'*indennità viveri* sebbene possa considerarsi come una parte di prestito, si distingue in colonna separata, mentr' essa si deve corrispondere solamente in ragione delle giornate di presenza dell' uomo al Corpo, e così esclusi sempre i giorni di assenza, e senza riguardo alla distinzione dei mesi, quando invece la paga è corrisposta a ragione di trenta giorni per ognuno dei mesi dell' anno, ed è accordata anche all' assente consegnato purchè l' assenza non si estenda a due riviste consecutive.

Il foglio di prestito è la base elementare del foglio di chiamata n.° 7, essendo quest' ultimo formato in modo a riunire il totale avere della compagnia nel trimestre, nella parte abbuonata nella trimestrale livranza dell'Azienda generale di Guerra; quindi è che per essere esattamente compilati li 18 fogli di prestito di un trimestre, devono precisamente convenire coi fogli di chiamata, e colla livranza suddetta.

64. Il modo di sopra stabilito per il pagamento del prestito dev' essere osservato dai Corpi di qualunque arma, non meno che dai distaccamenti di qualunque specie in tutti i casi loro applicabili.

Fogli di chiamata (2).

66. Ogni comandante di compagnia assesterà in ciascun trimestre i conti della medesima col Maggiore Relatore, compilando un foglio di chiamata secondo il modello n.° 7.

(2) Il foglio di chiamata si può considerare come il foglio di prestito generale del trimestre, ad eccezione che i fogli parziali sono soltanto compilati numericamente, e questo si forma nominativamente in guisa che deve apparire dal medesimo in modo distinto e chiaro quanto ha dovuto essere pagato ai rispettivi individui componenti la compagnia durante il trimestre, sia per prestito e indennità, che per deconto. Oggetto principale di questo foglio è di far conoscere se alcun Capitano ha ricevuto in più o in meno delle proprie competenze col mezzo dei fogli di prestito parzialmente rimessi nel corso del trimestre.

Si descrivono primieramente nel foglio di chiamata tutti gl' individui che hanno fatto parte di quello del trimestre precedente, ad esclusione degli uomini che hanno cessato di appartenere alle compagnie nel corso del trimestre.

Seguono gl' individui nuovi ricevuti, sia per recluta, sia da altre compagnie o corpi, e finalmente quelli che nel corso del trimestre per qualunque siasi motivo sono ststi tolti dall' effettivo della compagnia.

Gli absenti consegnati rientrati nel medesimo trimestre compajono per l' intiero trimestre nelle colonne 8 e 17 del modello n.° 7, e sotto deduzione delle giornate d' assenza nella colonna n. 11.

Quello che non rientra nel medesimo trimestre, vi comparisce in tutte le colonne suddette soltanto sino al giorno

Tali fogli saranno verificati con accuratezza dall' Uffizial-pagatore col confronto delle livranze: se dopo questa verificazione risulterà che alcune delle compagnie abbiano ricevuto più o meno della loro competenza, ne formerà uno stato dimostrativo, che sottometterà al Maggiore, e questi al Consiglio.

Le somme che le compagnie risulteranno aver ricevute in meno della loro competenza trimestrale, saranno dall' Uffizial-pagatore pagate alle medesime mediante un foglio di prestito supplettivo, oppure con un *buono* per saldo.

Quelle che risulteranno ricevute in più saranno retrodate contanti dal Capitano all' Uffizial-pagatore, e da questi versate nella cassa.

---

della partenza in congedo esclusivamente; quello che oltrepassa le due riviste riceve solamente in tutte e tre le suddette colonne la competenza dei giorni che è stato realmente presente sotto le armi, esclusi tutti intieramente i giorni d'assenza.

Pei nuovi assentati, venuti da altre compagnie o corpi, e pei disertori graziati, la paga, l' indennità, ed il deconto si calcolano dal giorno dell' assento, del passaggio, o della data del decreto di grazia inclusivamente.

Pei morti, congedati, passati altrove o cancellati dai ruoli in seguito a condanna portante infamia, le competenze saranno regolate a tutto il giorno in cui è accaduta la mutazione.

Per gli assenti senza licenza non deve essere calcolata la paga, l' indennità ed il deconto, che a tutto il giorno in cui si saranno assentati dal corpo.

Il foglio di chiamata compilato secondo le avvertenze sopradescritte deve nel suo ristretto presentare un risultato eguale a quello della livranza dell' Azienda generale di Guerra.

Egli deve pure concordare col totale dei 18 foglii di prestito parziali addizionati assieme;

Essendovi discrepanza, essa dà luogo all'assesti-conto menzionato dall' art. 66 del Regolamento suddetto.

69. Le somme che l'Intendenza generale di Guerra corrisponde ai Corpi per ingaggiamento e deconto, servono principalmente a provvedere la Truppa degli effetti di piccolo arredo.

Deconto.

70. I sergenti di fanteria avranno d'ora innanzi una massa di deconto di ll. 48 all'anno mediante la ritenzione giornaliera di 13 centesimi 4/12 sulla loro paga.

71. Ogni furiere, sergente, caporale, tamburino e soldato sì di fanteria che di cavalleria, dovrà costantemente avere un piccolo arredo nel modo che verrà prescritto dal Regolamento di disciplina militare.

72. I caporali, tamburini, corni da caccia, e soldati di fanteria, dovranno costantemente avere un fondo contante in deposito nella cassa del Consiglio di amministrazione corrispondente al prodotto delle giornate di un anno di deconto per ciascun grado.

73. In ordine alla cavalleria poi il suo fondo di deconto annuale sarà regolato come segue:

Il sergente . .	L. 60	mediante una ritenzione giornaliera di centesimi	16 8/12
Appointé e Maniscalco	45		12 6/12
Caporale	48		13 4/12
Trombetta	90		25 »
Soldato	36		10 »

74. Affine di cautelare che ogni bass'uffiziale e soldato abbia costantemente il soprascritto fondo di massa, i Consigli d'amministrazione sono autorizzati ad ordinare la ritenzione di un mezzo soldo

al giorno sul piccolo prestito di coloro che non avessero il loro fondo completo, oppure dovessero alla loro massa.

Libretti per i bass'uffiziali e soldati, e libro mastro per ogni compagnia.

75. Ogni bass'uffiziale e soldato sarà provvisto di un libretto, ed ogni Capitano terrà un libro mastro conforme al modello n.° 8, il quale verrà numerato e segnato dal Maggiore Relatore.

76. Il libretto dovrà rimanere costantemente presso il soldato, e non dovrà sortire dalle di lui mani che nel momento in cui saranno registrati in sua presenza gli effetti, che gli sono stati distribuiti, e le somme che gli sono pagate.

77. Registrandosi dal Capitano o dal Furiere della compagnia qualche articolo sul libretto del bass'uffiziale o soldato, dovrà farne contemporanea scritturazione sul libro mastro della compagnia in modo che tra questo e quello abbia sempre a regnare il più perfetto accordo.

78. Alla fine d'ogni trimestre il comandante la compagnia chiude alla presenza di ciascun bass'uffiziale e soldato i rispettivi libretti, ne certifica la situazione colla sua firma, e fa la medesima operazione sul libro-mastro.

79. La chiusa del conto della massa individuale ha luogo ancora:

1.° Quando l'individuo passa da una compagnia all'altra, od in un altro Corpo, ovvero quando

viene congedato, o che per qualunque siasi motivo cessa di far parte del Corpo, o della compagnia.

2.° Quando l'individuo si assenta senza licenza.

80. Il passaggio del fondo attivo o passivo dell' individuo, che transita da una compagnia all' altra del Corpo, si opera figurativamente sul foglio di deconto.

81. Il fondo di coloro, che passano ad un altro Corpo, viene pagato dal Corpo perdente al Corpo ricevente, ed in caso di debito da questi a quello, ciò che i Consigli d' amministrazione avranno cura di eseguire avanti lo spirare del trimestre in cui segue il transito dell' individuo.

82. Il fondo degli individui congedati è ad essi pagato alla mano dall' Uffiziale-pagatore nell' atto del congedo; quelli che saranno in debito verso la loro massa, ne sconteranno l' ammontare all' Uffiziale-pagatore medesimo, il quale lo verserà nella cassa del Consiglio. Sì nell' uno che nell' altro caso, il Maggiore Relatore dovrà far menzionare nel libro mastro della compagnia la somma pagata all' individuo, ovvero da questi rimborsata per saldo di suo conto.

83. Tostochè un soldato si assenta senza licenza, ed è denunziato per disertore, muore, oppure è tradotto alle carceri, il di lui conto si chiude dal furiere sul libro mastro della compagnia in presenza del Capitano, e del caporale di squadra.

84. Il credito, o il debito dei disertori, e dei morti, sono ricevuti, oppure rimborsati rispettivamente alla massa d'economia del Corpo; e nel caso, che

i parenti dei defunti si presentino per assestarne i conti, si osserveranno le formalità e cautele prescritte dall' Istruzione Ministeriale del 2 febbrajo 1821. (3)

---

(3) *Transunto dell'Istruzione 2 febbrajo* 1821.

S. M. giudicò conveniente che le famiglie dei militari i quali muojono al di lei servizio vengano informati di tali avvenimenti, e che presso tutti i Corpi si tenga un egual metodo nel render conto agli eredi, dei fondi, e di ogni cosa al defunto spettante; approvando quindi le disposizioni seguenti, ha ordinato che si debbano esattamente osservare relativamente ai Corpi di qualunque arma, ed alla Real Casa degl' Invalidi.

Art. 5. Della morte d' ogni uffiziale, bass' uffiziale o soldato, il Maggiore Relatore del Consiglio d' amministrazione, o chi ne fa le veci dovrà informare il Sindaco della comune a cui il defunto apparteneva, e nei primi quindici giorni che seguiranno la ricognizione della morte, fatta dal Consiglio.

Art. 6. Gli eredi di un bass' uffiziale o soldato che intenderanno di ritirare dal Corpo i fondi od effetti di sua spettanza, dovranno a tal fine presentarsi nello spazio di sei mesi dalla data dell' avviso, o personalmente, o per mezzo di alcuno che sia da essi munito di autorità mediante atto vidimato dal Sindaco e dal Comandante o Intendente della provincia. Il termine stabilito dal presente articolo sarà di un anno se la morte ebbe luogo in Sardegna, e l' avviso debba essere dato ai parenti in terra ferma, e così nel caso opposto: trascorso questo termine senza che alcuno siasi presentato, li fondi passeranno alla massa d' economia per essere impiegati in oggetti di beneficenza.

Art. 8. Gli avvisi suddetti saranno trasmessi ai Sindaci per mezzo dei Comandanti delle provincie, mediante affrancazione, a carico dei fondi lasciati dal defunto o della massa d' economia in caso di mancanza.

Art. 10. Gli eredi non potranno in alcun caso pretendere gli effetti uniformi di grande arredo, quand' anche fossero propri del defunto, se non dopo che si saranno tolti intieramente i distintivi militari.

86. È proibito ai comandanti le compagnie di somministrare la benchè menoma somma in contanti agl' individui sul deconto, senza un' autorizzazione del Consiglio d' amministrazione.

Il Consiglio d' amministrazione non rilascia simili autorizzazioni, se non se o a titolo di sussidio in caso d' urgente strettezza dell'individuo, oppure nell' occasione che si paga l' eccedenza di massa, come vien indicato all' articolo seguente.

Fogli trimestrali di deconto (4).

87. La situazione individuale del deconto è arrestata ogni tre mesi dalle compagnie col Consiglio d'am-

---

Art. 12. Per ritirare gli effetti e fondi sovr' indicati gli credi rimangono dispensati dalla presentazione di un atto giudiciale, bastando che essi presentino una dichiarazione del proprio Sindaco vidimata dal Comandante o dall' Intendente della provincia.

Art. 13. Qualora egli avesse presso di se moglie o figli maggiori, la consegna verrà fatta ad essi mediante semplice ricevuta, e senz' altra formalità, continuando però l'obbligo di spedire l'avviso della morte con nota dell'eseguita remissione.

Art. 14. In ogni caso però si dovrà prima d' ogni altra cosa pagare sopra i fondi esistenti i debiti lasciati dal defunto, sia nel Corpo, sia nel luogo in cui trovavasi di residenza.

(4) Dopo che mediante il foglio di chiamata è stato stabilito quale sia la competenza per il deconto di cadaun individuo pel trimestre, il modello n.° 9 serve a dimostrare nominativamente l' impiego dei fondi di tal categoria, ed a far conoscere alla fine d' ogni trimestre il fondo che cadauno individuo ha in deposito nella cassa, oppure il debito che ha incontrato verso della medesima. Base elementare del medesimo sono i registri n.° 8, ed i libretti della truppa.

La descrizione nominativa degl' individui sopra di questo foglio segue il medesimo ordine di quello indicato pel

ministrazione mediante la compilazione dei fogli di deconto nominativi, conforme al modello n.° 9.

Ogni semestre prima di chiudere il foglio di deconto, il Colonnello passerà, oppure farà passare da un Uffiziale superiore la rassegna ai libretti

---

foglio di chiamata, quindi per prima operazione si trasporta scrupolosamente nelle colonne 6 e 20 la situazione d' ogni conto individuale indicata dalle colonne 34 e 35 del foglio del trimestre precedente.

Le colonne num. 17 e 28 del foglio di chiamata servono esattamente a riempire quelle n.° 5 e 7 del foglio di deconto, poichè vi devono essere scrupolosamente trascritte; compita così la base del lavoro si segue a descrivere nelle varie colonne a seconda delle indicazioni da cui sono intestate le differenti partite che fanno introito reale al conto individuale, siccome sarebbero quelle indicate dalle colonne 8, 9, 15, 16 ecc., poscia rivolgendo l' attenzione alle mutazioni già descritte nella colonna n.° 36, si riempiscono le colonne num. 10, 11, 12, 13 e 14 operandosi figurativamente gl' introiti secondo le indicazioni date dal Consiglio in ordine agli uomini venuti da altre compagnie e corpi, e dal libretto o conto individuale per coloro che sono disertati, cancellati, oppure passati altrove.

La medesima progressione e diligenza deve essere praticata nel riempire le colonne che riguardano la spesa dal n.° 21 al n.° 32 inclusivamente: quella che concerne la somministrazione degli effetti di piccolo arredo essendo la più importante, devesi prima di riempirla confrontare se il valore degli effetti concorda coll' importare dei buoni che sono stati rilasciati al magazzino prima della loro distribuzione: ciò eseguito non manca al compimento del lavoro che una esatta addizione dei prodotti e delle spese, dopo la quale si passa a stabilire la situazione della massa individuale al primo del trimestre susseguente, mediante attenta sottrazione delle spese dal fondo di cadaun individuo. Si avrà certezza che fu compita con esattezza ogni operazione, se deducendo il valore della colonna n.° 33 da quella n.° 19, ed aggiungendo alla rimanenza l' importare della colonna

degl' individui in confronto dei libri mastri delle compagnie, che dovranno in tale occasione essere rivestiti della sua firma.

Tutto ciò che dopo queste rassegne risulterà in fondo oltre alla somma fissata dagli articoli 70, 72 e 73, sarà pagato contanti alla mano degl' individui, che ne sono in credito.

89. Questa rassegna è stabilita per fissare lo sconto suddetto, per accertarsi dell' esattezza con cui sono tenuti i libretti, ed i libri mastri delle compagnie, e per ricevere le richiamazioni, che i bass'uffiziali e soldati sarebbero nel caso di poter fare contro il furiere, od altri.

91. I fogli di deconto, compilati secondo il già citato modello n.° 9, dovranno essere rimessi dalle compagnie all' Ufficio dell' amministrazione nei primi quattro giorni del mese successivo a quello della chiusa del trimestre.

---

n.° 35 si otterrà un totale esattamente eguale alla somma presentata da quella n.° 34.

Così per esempio volendosi accertare dell' esattezza delle operazioni contenute nel modello n.° 9, si prende il totale della colonna n.° 19 . . . . ll. 308 44 8

Si deduce il valore della colonna n.° 33. . » 204 36 8

Resta ll. 104 08 »

Alla qual rimanenza aggiungendo l' importare della colonna n.° 35 . . . . ll. 14 30 »

Forma un totale di ll. 118 38 »

Il qual totale essendo precisamente eguale a quello presentato dalla colonna n.° 34, ne addiviene che tutte le operazioni contenute nel detto modello n.° 9 sono state eseguite con esattezza.

Questo termine è perentorio per la rimessione di tutti i lavori, che hanno rapporto alla contabilità trimestrale delle compagnie.

Foglio di spesa da unirsi a quello di deconto. (5)

92. Sarà unito al foglio di deconto un foglio di spesa ben distinto, e detagliato conforme al modello n.° 10, il quale dovrà sempre rimanere unito al foglio di deconto medesimo, per servire ad esso di

(5) Siccome le colonne dovrebbero essere soverchiamente moltiplicate nel modello n.° 9, qualora si volessero in esso descrivere tutte le diverse categorie di spesa che cadono sul deconto individuale, così il Regolamento ha prescritto il foglio di spesa a parte secondo il modello n.° 10, affinchè serva come di supplimento, e di spiegazione al suddetto modello n.° 9.

La compilazione di questo foglio non presenta alcuna difficoltà, non trattandosi che di descrivere in esso con precisione i varii effetti stati distribuiti, e le differenti somme state pagate, in guisa che risulti chiaramente dei motivi per cui sono state imputate a debito di cadaun individuo le somme che si scoprono nel modello n.° 9, principalmente alla colonna 21.

Per esempio si vede nella colonna n. 21 del detto modello n.° 9, che al soldato Amicis Luigi sono state imputate lire 25 70; volendosi sapere il motivo per cui venne tal somma imputata a quest' individuo, si ricorre al modello n.° 10, e si riconoscerà che sono stati distribuiti al medesimo

Una camicia che vale	ll.	3	80
Un pajo scarpe	»	4	50
Un pajo ghette	»	3	»
Una veste di fatica	»	11	»
Un berretto di fatica	»	2	50
Un pompone	»	»	90
Quali effetti importano la somma stata come sopra imputata di	ll.	25	70.

giustificazione per gli effetti o somme individualmente imputate.

94. I fogli di deconto saranno fatti per doppio originale, di cui uno rimarrà presso la compagnia, e l'altro presso il Consiglio d' amministrazione.

La loro verificazione è fatta dall' Uffiziale-Pagatore col confronto delle livranze, il quale ne riferisce il risultato al Maggiore d' amministrazione, e questi al Consiglio.

Quando i fogli di deconto saranno ridotti al grado di esattezza e perfezione richiesto, si procederà alla compilazione del quadro generale del deconto, il quale dovrà essere desunto dai fogli parziali delle compagnie, con cui deve essere in perfettissima corrispondenza, mediante una ricapitolazione esatta di tutti i totali.

Del Vestiario.

101. Il vestiario sarà corrisposto dall' Intendenza generale di Guerra in ragione di prima distribuzione, o rinnovazione, ed avuto riguardo alla durata fissata dai regolamenti ai diversi articoli, che lo compongono.

106. Le rinnovazioni per gli effetti di vestiario degli individui d' ordinanza saranno per quanto possibile regolate come segue, cioè:

L' abito, la cui durata è fissata ad anni tre, nei mesi d' aprile, e maggio.

Il pantalone che si rinnova annualmente, al primo di novembre.

I cappotti e sakots, il cui uso è stabilito ad anni sei, alla scadenza delle rispettive distribuzioni.

107. L' abito sarà di spettanza del soldato, quando venendo congedato, od altrimenti provvisto, si troverà avere intieramente consumata la sua durata.

Sarà pure di sua spettanza il pantalone, quando nelle medesime circostanze tale effetto avrà oltrepassato due terzi d' uso.

Il basso uffiziale, e soldato non ha che il semplice uso del sakots e del cappotto.

146. Il Consiglio d' amministrazione darà l' ordine in cadaun anno per far procedere ad una riparazione generale degli effetti del vestiario da pagarsi sui fondi d' economia, e ne farà iscrivere la deliberazione sui suoi registri, assicurandosi ad un tempo che la medesima abbia avuto il suo effetto avanti l' epoca del primo arresto di contabilità.

L' ordine della sopradetta riparazione generale verrà dato in seguito ad una esatta rassegna di tutto il Corpo, da passarsi dal Colonnello, il quale prescriverà al comandante di cadauna compagnia di compilare in sua presenza lo stato approssimativo delle spese, cui potranno dar luogo le suddette riparazioni in seguito al calcolo da farsene dal capo-sarto: apparterrà quindi al Consiglio di amministrazione di ordinare la compra delle stoffe necessarie per l' eseguimento delle stesse riparazioni, imputandone l' ammontare sul fondo della massa d' economia, mentre sarà in qualunque caso proibito di servirsi delle merci esistenti nel magazzino ed appartenenti alla categoria vestiario.

Riparazioni agli oggetti di vestiario.

147. Tutti i minuti raggiustamenti che si eseguiscono nel corso dell' anno, si fanno nell' interno delle compagnie dal soldato medesimo per quanto è possibile, ovvero da un operaio della compagnia, nella camera, e sotto la direzione del caporale furiere.

I Capitani invigilano perchè abbiasi cura, che il vestiario sia tenuto nello stato migliore, senza ritardarne le piccole riparazioni, onde evitare le degradazioni che necessariamente si farebbero in seguito più considerevoli.

148. Ogni settimana, ed in occasione che si passa la rassegna dell' equipaggio, dovranno trovarsi presenti il capo-sarto, e l' armaiuolo; sarà presa nota di tutte le minute riparazioni, che si riconosceranno necessarie all' armamento, vestiario, e buffetteria, ed i Capitani delle compagnie la sottoscriveranno, per essere quindi sottomessa dal Maggiore Relatore al Consiglio nella più prossima seduta. Questa nota dovrà separare le riparazioni tanto pel vestiario, quanto per l' armamento e buffetteria, che dovranno essere imputate alla massa d' economia, al bene armato, ed alla manutenzione arredi, da quelle a carico dei bass'uffiziali e soldati, come provenienti da loro colpa, od incuria, affinchè si possano queste ultime applicare in ispesa sul loro deconto, e sì le une che le altre verranno nella stessa seduta sanzionate dal Consiglio, onde essere imputate in ispesa, ed applicate a quelle categorie, che ne devono sopportare il carico.

Vestiario dei bassi uffiziali e soldati morti al Reggimento.

149. Gli effetti di vestiario, equipaggio ed armamento degli uomini morti al Corpo, danno luogo ad un introito nel magazzino della massa. L'iscrizione di questi introiti sui registri voluti dall' art. 159, si farà dal Capitano di vestiario nominativamente colla designazione della compagnia.

150. I Capitani sono risponsabili e contabili verso il Consiglio del numero e della qualità degli effetti, secondo la data della loro distribuzione, ed il termine della loro durata.

153. Gli effetti lasciati dagli uomini disertati sono tosto ritirati dal furiere: la ricognizione ne è fatta subito in presenza del Comandante la compagnia.

Ne è formato uno stato *detagliato* in duplo, entrambi certificati dal suddetto sotto-uffiziale, e vidimati dal Comandante, uno dei quali sarà presentato al Capitano del vestiario nell'atto del versamento degli effetti nel magazzino del Corpo, su cui lo stesso Capitano ne spedirà ricevuta a scarico della compagnia, e l' altro verrà rimesso al Consiglio d' amministrazione per servire alla compilazione di quello previsto dall' art. 49 del Regolamento per l' amministrazione della guerra, qualora siano per risultare delle esportazioni a danno del Reggimento.

Oltre allo stato che debbe annettersi alla rassegna, il Consiglio sarà tenuto di produrne una

copia al Commissario, o Sotto-Commissario di guerra immediatamente dopo riconosciuta l' evasione del soldato.

Riguardo agli effetti, che lasciano gli uomini cancellati dai ruoli per qualunque altra ragione, si procede come pei disertati.

154. Gli effetti degli uomini morti, disertati, o altrimenti cancellati dai ruoli, dovranno servire in ragione dell' uso, che hanno ancora a fare sia agli uomini di recluta, sia a quelli di nuova leva.

Su tal fondo si preleveranno anche gli oggetti di vestiario, che i Reggimenti sono tenuti di fornire agli uomini ammessi all' assoluto congedo, allorchè trovansi nel caso previsto dal 3.° *a-linea* delle determinazioni economiche inserte nel R. Regolamento delli 8 novembre 1814 (6).

Degli effetti somministrati in tale circostanza ne sarà tenuto conto al Corpo in ragione dell' uso, che ancora devono percorrere, dietro esibizione

---

(6) *Transunto del terzo a-linea delle determinazioni economi che inserte nel Regolamento* 8 *novembre* 1814.

Gli abiti che non avranno ancora terminato l' uso di due anni, tanto degl' individuì congedati, che dì quelli morti di malattie non sospette, saranno dalla massa del vestiario dei Reggimenti ritirati per essere distribuiti alle reclute che si faranno nel terzo anno che precede la nuova distribuzione.

Nel caso però che qualche individuo congedato, prima che l' abito abbia due anni d' uso, non avesse mezzi per vestirsi, dovrà la massa provvederlo di un abito fra i più usati che avrà ritirato.

d' un certificato del Commissario di guerra applicato al Reggimento, oltre all' annotazione da farsene nella relazione di revista.

155. La distribuzione di tali effetti è ordinata dal Consiglio, e si eseguisce sopra un foglio per compagnia, il quale quitanzato dal Comandante della medesima, serve di ricapito d' uscita all'appoggio del registro del Capitano incaricato del vestiario.

Passaggio d'individui da un Corpo all'altro.

156. Quando per circostanze particolari, ed in forza di Regio ordine, uno o più individui passano da un Corpo all' altro cogli arredi di cui sono provvisti, i loro effetti sono portati in uscita dal Corpo perdente, ed in caricamento dal Corpo ricevente, rimettendosi reciprocamente la tabella, e controtabella, conforme al modello n.° 15.

157. Per l' accertamento dei conti del vestiario tra Corpo e Corpo, i Consigli amministrativi prenderanno per norma quanto è già stato stabilito con circolare 14 maggio 1818 (7) diretta dal Ministero di

---

(7) *Estratto della Circolare 14 maggio 1818.*

Gli individui che dai diversi Corpi del Regio esercito saranno trasferiti nei battaglioni di guarnigione dovranno d'or innanzi essere muniti, partendo per la nuova loro destinazione, d'un conto definitivo tanto di debito e credito verso la loro massa, che del vestiario e piccolo arredo; facendoli, quando si tratterà di più individui, accompagnare sino alli battaglioni predetti da un uffiziale o bass' uffiziale che impedisca un uso indebito delle parti di vestiario, o di piccolo arredo.

Guerra e Marina ai signori Colonnelli, in ordine agli uomini dei diversi Reggimenti destinati a passare nei battaglioni di guarnigione.

Buoni di distribuzione degli effetti di piccolo arredo, e ricapitolazione trimestrale di essi.

174. La distribuzione degli effetti di piccolo arredo si fa dal Capitano di vestiario in seguito a *buoni* nominativi, secondo il modello n.° 24, segnati dai Comandanti le compagnie, i quali serviranno d' appoggio al registro generale dell' entrata, e distribuzione dei predetti effetti.

Riparazioni all' armamento.

187. Le riparazioni dell' armamento sono fatte nell' interno dei Corpi dai propri armaiuoli sotto la direzione del Capitano del vestiario, ma non potrassi dar passo alle medesime, se non in seguito a richiesta dei Comandanti delle respettive compagnie, fatta a norma del modello n.° 26, in cui debbe risultare, se sono da imputarsi sul fondo del *bene armato*, ovvero sul deconto del soldato, qualora le riconosciute degradazioni provenissero da inavvertenza, e noncuranza di lui.

Contabilità in natura delle compagnie.
Registri di compagnia.

194. Indipendentemente dalle precauzioni dai vari articoli del presente Regolamento indicate e prescritte ad oggetto di cerziorare la contabilità del Capitano del vestiario in ordine alle distribuzioni, che a norma delle relative autorizzazioni del Consiglio d' amministrazione vengono fatte alle compagnie, deve il Consiglio medesimo prescrivere, ed invigilare che sia da ogni Capitano tenuto un registro di caricamento e scaricamento, conforme al modello n.° 19, sovra del quale vengano esattamente inscritti tutti gli effetti di qualunque natura, che si ricevono dal magazzino, oppure da altri Corpi e Compagnie.

Vi verranno registrate accuratamente e nominativamente tutte le mutazioni che fanno oggetto d'aumentazione, o diminuzione alla compagnia, in guisa che con esso abbiasi in ogni tempo a conoscere il vero caricamento della medesima.

Situazione trimestrale delle Compagnie.

195. Oltre l'obbligo di questo registro, ogni Capitano dovrà alla fine di ciascun trimestre rimettere a quello del vestiario una situazione nominativa comprendente in generale il caricamento della medesima con tutte le mutazioni successe nel decorso trimestre.

Questa situazione secondo il modello n.° 29 sarà fatta in doppio originale, di cui uno rimarrà presso la compagnia segnato dal Capitano del vestiario, e l'altro firmato dal Comandante la compagnia presso dello stesso Capitano, per servire di giustificazione alla ricapitolazione trimestrale portata in piede del modello di registro n.° 20.

Dell' amministrazione dell' Ospedale.

197. L' entrata e l'uscita degli individui all'ospedale avrà sempre luogo per quanto sarà possibile nell' ultimo giorno del prestito dopo il rancio della sera.

198. Il sergente entrando all' ospedale, pagherà sul suo prestito soldi 12 6 (62 cent. 1/2) oltre il pane e la legna.

I caporali, tamburini, trombetti, e soldati dovranno contribuire col loro prestito per soldi 6. 3. (31 cent. 1/3) oltre il pane, e la legna; il rimanente avere del basso uffiziale e soldato sarà pagato alla mano per provvedersi del tabacco o altro piccolo occorrente.

Congedi assoluti o permissioni temporarie.

249. Essendo stato proibito ai Corpi di spedire congedi assoluti, o permissioni scritte a mano, i Consigli d' amministrazione sono tenuti di anticipare le spese, che occorrono per provvedersi delle necessarie stampe.

Il basso uffiziale o soldato, cui viene concesso il congedo, o la permissione, dovrà corrispondere una retribuzione, la quale versandosi alla massa d'economia, non solamente serva di rimborso alla medesima per la spesa fatta, ma eziandio rechi agli altri suoi compagni un certo qual vantaggio pel servizio più oneroso, che in tempo della di lui assenza sono obbligati a sostenere: la retribuzione fissata per il congedo assoluto non potrà oltrepassare il costo della stampa.

250. Le permissioni sono di due qualità, l'una di semestre, in virtù della quale il soldato si assenta per vari giorni dal Corpo, e l'altra così detta semplice, con cui l'assenza è soltanto autorizzata per alcune ore della giornata: queste ultime saranno stampate sopra un quarto di foglio, e l'individuo non dovrà pagarle che centesimi cinque; le prime, che per dover essere rivestite del *vista* delle Autorità militari, esigono che siano stampate in carta più grande, verranno pagate centesimi cinquanta.

254. I congedi assoluti saranno fatti stampare da ciascun Corpo, ma dovranno contenere le indicazioni tutte portate nel modello n.° 36.

255. Il basso uffiziale o soldato dovrà pagare alla compagnia la retribuzione della permissione prima di partire dal Corpo, all'atto in cui la riceve.

ISTRUZIONE

Per la tenuta de' Giornalieri sì di Fanteria, che di Cavalleria.

Fanteria.

Semprechè un Reggimento, Battaglione o Compagnia o Distaccamento giunge in una stazione, ove trovasi un Commissario o Sotto-Commissario di Guerra, l' Aiutante-Maggiore, od in difetto l' uffiziale o basso-uffiziale comandante presenterà lo stato di bassa, di cui deve essere munito, indicante la situazione numerica dei presenti, e nominativa per gli assenti, compagnia per compagnia, e sempre nominativamente tanto per li presenti, quanto per gli absenti, allorchè trattasi di un semplice distaccamento, onde si possa esattamente stabilire da quell' impiegato il relativo giornaliere, secondo il qui unito modello, anche quando fosse soltanto per prendervi tappa in occasione di marcia.

Supponesi in quest' istruzione, ed a norma dell' annessovi modello di giornaliere n.° 1, una compagnia che giunga al primo del mese per rimanervi di presidio. Egli è perciò a partire dal suddetto giorno, che s' indicherà in appresso la traccia da seguirsi circa alla tenuta del giornaliere, avuti per norma li casi di mutazione nello stesso modello immaginati.

Modo di stabilire l'intavolazione del giornaliere all' arrivo della compagnia.

Art. 1. La situazione della compagnia verrà piazzata in testa del giornaliere, tal quale si trovava al momento della sua partenza dal luogo in cui era prima presidiata, descrivendo in primo luogo li presenti, nominando quindi gli esclusi, ed in ultimo gli aggregati se ve ne saranno, il tutto sì, e come risulterà dallo stato di bassa presentato. Dopo tale operazione si esigerà la consegna di tutte le variazioni seguite pendente la marcia, e queste si annoteranno sotto lo stato della situazione suddetta, data per data, di modo, che seguendo le medesime variazioni venga la compagnia portata in aggiunta al giorno del suo arrivo colle competenze che le spetteranno per il solo quantitativo di uomini, che avrà effettivamente presenti nello stesso giorno.

Modo di render conto delle aumentazioni, e diminuzioni che occorrono giornalmente.

2. Le due colonne intitolate *aggiunte* e *basse* si rapportano intieramente alle aumentazioni e diminuzioni che succedono fra i presenti; ne viene in conseguenza, che quando un uffiziale, bassouffiziale o soldato giunge alla compagnia, s'inscrive al giornaliere, facendo incominciare la relativa scritturazione dalla prima di dette colonne, e quando parte, dalla seconda. Le aumentazioni o diminu-

zioni che derivano da questi arrivi e partenze, vengono computate nelle rispettive colonne *viveri*, *pane* e *letti*, in ragione delle competenze dovute per ciascun grado al giorno, come infra:

Per ciaschedun Uffiziale di fanteria e di qualunque grado due razioni pane.

Pei Chirurghi, Cappellani e Quartiermastri, una razione di pane.

Per tutti li bassi-uffiziali e soldati, ed altri individui dello Stato-Maggiore, una piazza viveri, ed una razione di pane; all' armaruolo però competono due razioni di pane; e ciò oltre ad un letto intero di seconda qualità per ciascun furiere maggiore, tamburo maggiore, furiere di compagnia, sergente e musicante di prima classe dei reggimenti Granatieri e Cacciatori-Guardie, come pure per gli antichi brigadieri di cavalleria nei battaglioni di guarnigione, e nella Casa Reale degl' invalidi un letto pure intiero, ma di prima qualità, al caporal maggiore, capo sarto, capo calzolaio, ed armaruolo; e mezzo letto anche di prima classe a ciascheduno degli altri individui, eccettuati li caporali invalidi che godono di un letto intiero, però con metà legna come gli arcieri. Al prevosto non compete nè letto nè bosco; sarà solamente compreso nel giornaliere per una piazza viveri ed una razione di pane.

Bonificazioni e deduzioni.

3. Risultando dal foglio di via, che la compagnia non abbia ricevuto il pane sino a tutto il giorno precedente a quello in cui viene messa in aggiunta, si bonificano le razioni, di cui anderà in credito, ed all'opposto se consterà che lo abbia ricevuto in marcia per tutto il giorno dell'arrivo, od al di là, se ne fa l'opportuna deduzione.

Queste bonificazioni, e deduzioni si annotano a destra nel giornaliere; delle medesime si forma il sommario alla fine del mese, onde aggiungerle o sottrarle dai totali delle rispettive colonne, a cui si riferiscono, il tutto come resta indicato dal modello.

Le bonificazioni e deduzioni delle piazze viveri, siccome venne già stabilito dalla circolare 16 dicembre 1819, saranno sempre uguali a quelle delle razioni pane, detratte quelle degli uffiziali, e la doppia razione dell'armaruolo, eccettuati però i casi dalla presente istruzione previsti, come in appresso.

Passaggi da una compagnia all'altra; promozioni e retrocessioni.

4. Li passaggi da una compagnia all'altra, e le promozioni dei bassi-uffiziali non possono, a norma dei regolamenti, effettuarsi che al primo del mese; così la prima operazione, dopo stabilita la situazione della compagnia, sarà d'inscrivere li pas-

saggi e promozioni risultanti dallo stato, che il Comandante del Corpo è tenuto di somministrare nello stesso giorno; le retrocessioni possono aver luogo in qualunque epoca.

Le promozioni e retrocessioni nella stessa compagnia, siccome non recano aumentazione nè diminuzione, si portano per semplice annotazione nella ottava colonna del giornaliere; si avrà soltanto riguardo alle variazioni che può produrre nella colonna dei letti l'individuo, che godendo del letto intiero, vien retrocesso ad un grado in cui non dovrà più godere che un mezzo letto, o viceversa.

Li passaggi da una compagnia all'altra s'inscrivono nelle rispettive colonne *aggiunte* e *basse* secondo le norme indicate all' art. 2.

Uffiziali e bassi-uffiziali e soldati di nuovo assento.

5. Vengono contemplati in questa categoria,

1.° Gli uffiziali di prima nomina.

2.° Quelli nuovamente promossi ed avuti da altri corpi.

3.° Le reclute volontarie.

4.° Li bassi-uffiziali e soldati avuti da altri corpi.

5.° Li disertori graziati.

6.° Gli individui nuovi di levata.

L'uffiziale nuovo dovrà presentare le Regie commissioni di nomina debitamente registrate all'

Intendenza generale di guerra, per essere descritto a ruolo, e si mette medesimamente in aggiunta al giornaliere dal giorno del suo arrivo alla compagnia, col suo nome, e cognome, grado, data delle commissioni, e sua qualità precedente, senza veruna bonificazione, nemmeno quando fosse espresso nelle sue commissioni di fargli corrispondere la paga e vantaggi dalla data delle medesime, ovvero dall' assento, od altrimenti, essendo il pane un vantaggio di cui gli uffiziali non possono godere che pendente la loro presenza al corpo (§. 60 del Regolamento 15 decembre 1817). L' ufficiale avuto da altro corpo si porta in aggiunta pure dal giorno del suo arrivo con bonificazione o deduzione delle razioni pane, di cui risulterà debitore o creditore dal foglio di via, che resta obbligato di presentare; quelli però che avranno frapposto un ritardo maggiore di giorni 15 cessano di aver diritto alla buonificazione del pane, dovendo venir considerati come assenti (Regolamento suddetto §. 61).

Le reclute volontarie, se assentate nel presidio medesimo, in cui stanzia la compagnia, si mettono in aggiunta per li viveri, pane e letto, dal giorno dell' assento; se assentate altrove, si porteranno in aggiunta il giorno del loro arrivo, colle dovute buonificazioni o deduzioni risultanti dal foglio di via a norma dell' art. 3., serbato il disposto dal succitato §. 61 del Regolamento 15 dicembre 1817 riguardo ai ritardatari; nel medesimo tempo si

annoterà la data ed il luogo dov' è seguito il loro primitivo assento.

Per gli avuti da altri corpi si osserverà tutto quanto sovra, citando inoltre il Regio ordine, che avrà dato luogo ad un tale passaggio. Li disertori graziati od assolti si mettono in aggiunta, tutto come sovra, dal giorno che sono presentati al Commissario di guerra per venir riassentati, citando il Regio ordine di grazia, o la declaratoria d' assoluzione, qualora si tratti di disertore tradotto al corpo per essere giudicato, ed anche nel caso di costituzione volontaria si mette in aggiunta per il solo pane, descrivendolo come aggregato, ditenuto al prevosto sinchè venga decisa la sua sorte, e nel caso d' assolutoria gli spetta la buonificazione delle piazze viveri per tutto il tempo della ditenzione. Anche quelli che si presentano volontariamente nel termine stabilito dall' art. 128 del Regio Editto penale militare, dovendo rimanere al prevosto sino al giorno, in cui sarà pronunciata la prolungazione di servizio a cui dovranno soggiacere, riceveranno pendente tal tempo la sola razione di pane, e saranno esclusi per le piazze viveri e letto.

Gli inscritti di leva assegnati al servizio permanente si mettono in aggiunta il giorno dell' arrivo al corpo, indicando il distretto da cui provengono; le buonificazioni o deduzioni, in ordine alle piazze viveri, debbono essere regolate non già da quelle del pane, ma bensì dal tempo che risulterà dal foglio

di via essere stati soddisfatti di paga dall'uffiziale delegato alla leva, o da chi ne ha fatto le veci; per quelli che risulteranno essere stati pagati di indennità di via, non si fa luogo ad alcuna bonificazione nè di pane nè di viveri; constando che non ostante la ricevuta indennità di via si fosse pendente la marcia fatta loro qualche distribuzione di pane, gliene verrà loro fatta la debita deduzione.

Esclusi che rientrano alla compagnia.

6. Ogni volta che un uomo già descritto negli esclusi perchè assente, si restituisce alla compagnia, viene messo in aggiunta il giorno del suo arrivo per le competenze dovute al suo grado, colle seguenti precauzioni:

1.° A quelli che rientrano di distaccamento, o da altrimenti comandati, sulla presentazione del foglio di via si fanno le occorrenti buonificazioni o deduzioni secondo le norme stabilite all'art. 3.°, avvertendo però che risultando di aver ecceduto di più giorni il tempo determinato dal foglio di via per il tragitto, non avranno più dritto a bonificazione alcuna.

2.° Per quelli che rientrano di permesso non occorre bonificazione nè deduzione alcuna: se basso-uffiziale o soldato si deve ritirare il viglietto di permissione di cui fu munito all' epoca della partenza.

3.° L'uffiziale stato di servizio alla Real Corte, ed in congedo per approfittare dei bagni termali,

ha dritto alla bonificazione del pane dall'epoca che ne fu escluso, con ciò presenti il suo stato di bassa, da cui consti di non averlo altrove ricevuto, e semprechè non abbia ecceduto il tempo statogli fissato, comprese le proroghe, oltre, quanto agli uffiziali chiamati al servizio di Corte, giorni 10 per l'andata e ritorno; 20 nel caso che il loro corpo si trovi al di là dei monti, e 30 se trattasi di recarsi dalla Savoia a Genova.

4.° All'assente senza licenza s'indicherà se ritornato volontariamente, o condotto dalla forza.

5.° A colui che rientra dalle carceri s'indicherà dietro a qual ordine venne messo in libertà e diretto al corpo; e sulla presentazione del biglietto di sortita, ovvero del foglio di via, se trovavasi ditenuto in carcere situato fuori del luogo della residenza della compagnia, si faranno le bonificazioni o deduzioni che occorrere potranno a norma dell' art. 3.

6.° Per il basso-uffiziale o soldato che sorte da un ospedale civile si annoterà da quale, e constando dal foglio di via, di cui dev'essere munito, di aver ricevuto il pane in marcia oltre l'indennità di via prescritta pagarsi, quello si porterà in deduzione insieme ad egual quantità di piazze viveri.

7.° Agli individui dei contingenti di servizio alternativo, allorchè giungono sotto le armi devesi ritirare il congedo limitato, specificando sul giornaliere quelli che sono di nuova leva.

Mancanti dalla forza della compagnia, già esclusi dagli uomini in sussistenza alla compagnia medesima.

7.° In questa categoria si annoverano

Li ditenuti alle carceri, che vengono condannati ad una pena infamante;

Gli uomini che essendo in permissione, si rendono defunti alle case loro, od in qualche ospedale civile o militare;

Gli assenti dati per disertori; sì gli uni che gli altri non avendo a portare diminuzione nella quotità delle competenze, tali variazioni si consegnano per semplice annotazione nell'ottava colonna, unicamente per servir di guida nello stabilire il paralello della forza della compagnia in occasione della revista.

In queste annotazioni si deve far menzione delle fedi mortuarie per gli estinti, e delle sentenze per li condannati ad una pena qualunque.

Assenti.

8. Le assenze dalla compagnia accadono per comando, in virtù di ottenuta permissione, oppure come essendosi l'individuo allontanato senza licenza ed anche in seguito a consegna nelle carceri od alla catena militare.

Tanto gli uffiziali che li bassi-uffiziali e soldati comandati in distaccamento, od altrimenti, per

Regio servizio, come pure li bassi-uffiziali e soldati ammessi ai bagni termali, si muniscono di foglio di via nominativo, nel quale viene specificato il tempo per cui sono soddisfatti di pane dalla propria compagnia; si mettono in bassa nel giornaliere il dì che partono, indicando il luogo in cui debbono recarsi, ed il motivo per il quale sono comandati: si farà inoltre le necessarie bonificazioni o deduzioni in proporzione del tempo per cui saranno stati provvisti di pane.

Gli uffiziali che vanno prestare il servizio di Corte sono messi in bassa dal giorno che partono dal corpo, e la bonificazione del pane sarà fatta al loro ritorno, come si è detto all' art. 6.

L' uffiziale che parte in congedo di semestre si mette in bassa il giorno che si allontana dal corpo, citando il Regio ordine, che autorizza somigliante assenza, e la durata di essa. Quelli ai quali è concessa la permissione di recarsi ai bagni vengono messi in bassa come sovra, salva la bonificazione da farsi al loro ritorno, a norma del già citato art. 6.

Il basso-uffiziale e soldato che si assenta in virtù di autorizzazione, viene messo in bassa per le piazze viveri, pane e letto, nell'atto della presentazione del biglietto di permissione alla vidimazione del Commissario di guerra, con ispecificazione del luogo in cui si propone di andare, e del termine di tale licenza.

Colui che si assenta senza licenza verrà messo

in bassa dal giorno medesimo dell' assenza, senza veruna bonificazione, e s' indicherà il luogo da cui si rese assente, cioè se dal quartiere, dall' ospedale, di guardia ecc.

Quelli che si rimettono alle carceri si porteranno in bassa dal giorno della seguita rimessione, colla bonificazione di una razione di pane (Regolamento 15 dicembre 1817 §. 57).

Una tale bonificazione però non avrà luogo relativamente alle piazze viveri, stantechè cessando loro la paga con tutto il giorno precedente, cessa perciò anche di essergli corrisposta in livranza l' indennità viveri.

Li condannati alla catena militare sono messi in bassa dal giorno della loro consegna ai Carabinieri Reali per esservi tradotti; cessando da esso giorno di comprendersi in paga, cessano pure anche di aver diritto alle piazze viveri, quali riacquistano poi a cominciare dal giorno che verranno rilasciati dopo di aver scontata la pena; cosicchè nei giornalieri degli uomini distaccati, prescritti dalla circolare dell' Azienda generale di guerra 16 dicembre 1819, per quanto concerne agli uomini diretti alla catena militare non si comprenderanno le piazze viveri, ma soltanto le razioni pane, che loro si faranno distribuire nelle rispettive tappe; bensì verranno descritte nei giornalieri per quelli che dalla catena militare rientrano al Corpo.

Ditenuti al prevosto per delitti gravi.

9. Quando un militare prevenuto di furto, o di altri delitti viene consegnato al prevosto in attenzione di essere giudicato, si dà al medesimo la bassa delle piazze viveri, e del letto dal giorno della ditenzione, facendone menzione nell' ottava colonna del giornaliere.

Morti, congedati, e passati altrove.

10. Allorquando un uomo muore, od è congedato per qualunque siasi causa, mentre figura presente nel giornaliere, si porta nel primo caso in bassa per le piazze viveri pane e letto il giorno dopo il decesso, e nel secondo, il giorno della spedizione del congedo, colla bonificazione delle piazze viveri, e del pane per quel giorno, esprimendo il motivo del congedo e la data della, disposizione superiore, che vi avrà dato luogo (1); quelli poi che sono destinati a passare in altri corpi, ovvero a qualche impiego, a cui siavi annesso il vantaggio del pane, le buonificazioni del medesimo si fanno per tante razioni, quanti sono i giorni per cui saranno provvisti partendo, e

(1) Avvertasi che quando si tratta di surrogazione, il surrogante non è soddisfatto del suo avere, che per tutto il giorno antecedente al congedo, mentre pel sucessivo spettano al surrogato tutte le competenze.

riguardo a quelle delle piazze viveri verrà sempre regolata dal tempo, per cui riceverà la paga dal corpo da cui sorte, avvertendo di fare di tali bonificazioni esatta annotazione sul foglio di via, non che sul giornaliere, al quale l'Azienda generale di Guerra ricorre per la compilazione delle livranze trimestrali, in simili casi, onde vie meglio accertarsi dell' esattezza delle relazioni di revista.

Quando un uffiziale passa ad altra compagnia, o ad altro corpo, oppure ad altro impiego, in cui gli continui la competenza del pane, si porterà in bassa il giorno della partenza, e si annoterà oltre la data del Regio ordine il tempo per cui sarà stato provvisto del pane, onde regolarne la buonificazione o deduzione a norma dell'art. 3.°; se per passaggio ad altro impiego non avente diritto al pane, e per essere ammesso alla pensione di ritiro o nella categoria di aspettativa, le razioni di pane cessano dal giorno della partenza dalla compagnia, colla deduzione dal giorno che la nuova sua paga o pensione deve cominciare, qualora quest' epoca sia anteriore alla partenza, e nel caso opposto non spetta bonificazione alcuna per la ragione che il pane debbe corrispondersi ai presenti soltanto.

Gli individui provinciali quando sono rimandati alle case loro in congedo limitato, si mettono in bassa per le piazze viveri, pane e letti, il giorno che partono, senza bonificazione alcuna.

Delle reviste sul giornaliere.

11. Tosto data l' ultima revista del mese si distenderà di nuovo sul giornaliere la situazione della compagnia a quell' epoca secondo il metodo indicato all' art. 1.° ; questa situazione verrà collazionata colla relazione di revista, e nel caso di discordanza proveniente da absenti non stati a suo tempo consegnati , questi si porteranno immediatamente in bassa , e si farà inoltre la deduzione delle piazze viveri , pane e letti dal giorno successivo all' ultima revista.

La prima revista del mese, detta del pane, verrà semplicemente riferita per annotazione, colla data, in cui avrà avuto luogo : quest' annotazione non devesi mai trascurare.

Variazioni dopo la revista.

12. Occorrendo delle variazioni dopo l' ultima revista , queste vengono poste per ordine immediatamente dopo la situazione suddetta , finchè sia terminato il mese.

Chiusa del giornaliere.

13. Eseguite con precisione tutte le operazioni relative alle variazioni successe nel corso del mese , si diverrà all' addizione delle cifre poste nelle colonne viveri , pane e letti , sotto le quali si rap-

porteranno totalizzate le bonificazioni e deduzioni, poscia fatta separazione delle diverse qualità dei letti, si procederà al calcolo della legna secondo le competenze specificate nell' articolo seguente.

Se il giornaliere comprenderà una sola compagnia o distaccamento, si chiuderà con ripetere in tutte lettere li totali delle piazze viveri, e delle somministrazioni pane, letti e legna, che ne risulteranno, nominando in fine gli impresari, a favore di cui verranno spediti li stabilimenti; seguiterà quindi la data e la firma del Commissario di guerra. Quando saranno comprese più compagnie in un sol giornaliere, li totali di ciascheduna di esse si rapporteranno in uno stato da estendersi in fine del giornaliere intitolato *Ristretto*, di cui si parlerà in appresso, e la ripetizione in tutte lettere si distenderà solamente a piè di questo stato per li totali generali di ogni articolo dal medesimo risultanti.

Legna dovuta alla Truppa.

14. La legna nei cinque mesi d' inverno, cioè dal 1.° novembre a tutto marzo si distribuisce in ragione di una legna e mezza per ogni letto; e dal 1. aprile a tutto ottobre 3/4 di legna pure per ogni letto.

Nelle divisioni di Genova e di Nizza però, dove la legna si distribuisce a peso, resta fissata per ogni letto, cioè in tutta la divisione di Genova, Principato di Monaco, e provincie d' Oneglia e

S. Remo, a lib. 7 oncie 8 e 4/5 peso di Genova per tutto l'anno; ed in tutto il rimanente della divisione di Nizza dal 1.° novembre a tutto marzo lib. 12, e dal 1.° aprile a tutto ottobre lib. 8 peso di Nizza, siccome risulta dai capitoli per le rispettive imprese delle caserme.

Alla Brigata Granatieri-Guardie, ed al Reggimento Cacciatori-Guardie compete un terzo di più delle competenze sopraindicate, in qualunque tempo dell' annata, ed ovunque possano trovarsi li due corpi prementovati.

Ristretto.

15. Nella ricapitolazione, ossia ristretto menzionato all' art. 13, oltre il rapporto dei totali delle piazze viveri, e delle somministranze pane, letti e legna stabiliti a piè di ciascheduna compagnia, devono pur anche figurare:

1.° I letti per gli ammogliati.

2.° I letti d' ospedale.

3.° La somministranza di coperte straordinarie.

4.° Le piazze d' alloggio per gli uffiziali comandati in distaccamento.

5.° Quelle per li bassi-uffiziali e soldati.

Letti d' ammogliati.

16. I letti per gli ammogliati sono regolati in ragione di 21 al giorno per ogni Battaglione delle Brigate di linea e dei corpi di Cacciatori.

Per il Corpo Reale d' Artiglieria spettano letti

4 alle compagnie d' artisti, e del Battaglione di presidio, e 3 per ciascuna compagnia Cannonieri (1); ai Battaglioni di guernigione sono assegnati 180 letti per cadauno, da ripartirsi fra le compagnie, e nella proporzione che viene stabilita dai rispettivi Comandanti.

Venendo chiesta la somministranza di letti di ammogliati per individui comandati in distaccamento, od altrimenti separati dalla propria compagnia, il Commissario di Guerra, a cui la medesima verrà inoltrata, ne darà tosto avviso a quello del presidio dove trovasi stanziata la compagnia, onde questi possa portarli in diminuzione del numero a quello dovuto, con far menzione nel margine del giornaliere del motivo di tale diminuzione: queste precauzioni debbono rigorosamente osservarsi ad oggetto di evitare ogni duplicazione,

Letti d' ospedale.

17. I letti d'ospedale si ricavano dal giornaliere d' entrata e d'uscita degli ammalati, tenuto dal Chirurgo-Maggiore, o da chi avrà la direzione dell'ospedale; un doppio di questo giornaliere vidimato dal Commissario di Guerra in prova della fattane verificazione, deve sempre essere inserto a quello del corpo, e contemporaneamente trasmesso all' Azienda.

---

(1) Per il battaglione Cacciatori franchi questa competenza è regolata a seconda del numero d' ammogliati presenti al corpo (Regio ordine 12 giugno 1824).

Coperte straordinarie.

18. Per coperte straordinarie s' intende quelle che occorre di far distribuire alla truppa quando per cagion di prolungato o di anticipato freddo, sulla preventiva richiesta del Comandante della Piazza si lasciano in servizio oltre il primo giugno, ovvero se ne fa anticipare la distribuzione avanti il primo di novembre; e finalmente allorquando in seguito ad autorizzazione del Ministero della Guerra viene concessa la somministranza della doppia coperta nei presidii, dove la rigidezza del clima esige una tale misura in tempo d' inverno.

In simili casi siccome l'Azienda deve corrispondere all' Impresaro un' indennità per ogni giornata d' uso, così diventa necessario il farne risultare nelli stabilimenti caserme, e conseguentemente nel ristretto del giornaliere. Queste giornate d' uso si ricavano dal numero di letti, compresi quelli degli ammogliati, risultanti dal giornaliere per il tempo che le coperte rimarranno in servizio nel suddetto intervallo dal 1.° giugno a tutto ottobre. Resta però ad osservare non essere dovuta all' Impresario la suddetta indennità, qualora il servizio straordinario delle coperte non ecceda li primi quindeci giorni di giugno, ovvero non preceda gli ultimi quindeci giorni di ottobre, siccome trovasi espresso nei capitoli di caserma.

Pane.

19. La razione giornaliera del pane di munizione è stabilita nel peso di oncie 24 di Piemonte.

Piazze di foraggio agli Uffiziali superiori.

20. Vi sarà nel ristretto dei giornalieri di uno, o due Battaglioni, una colonnna destinata ad inscrivervi il numero delle piazze di foraggio spettanti agli Uffiziali dello Stato-Maggiore, in ragione di due al giorno ai Colonnelli, ai Tenenti-Colonnelli, e di una per i Maggiori, composta di lib. 16 fieno, e di coppi due e tre quarti di biada. Esse sono continuate ai predetti Uffiziali, anche quando trovansi in congedo. Ed allorchè alcuno di essi passa ad altro impiego, che lo priva di somigliante vantaggio, gliene cesserà la bonificazione all'epoca che verrà da S. M. determinata.

Qualora vi siano Uffiziali che prendano le loro razioni di foraggio in contanti, si dovrà di questi fare speciale e nominativa menzione a piè del ristretto.

Alloggio agli Uffiziali.

21. L' Uffiziale in distaccamento ha diritto di essere alloggiato a carico dell' Amministrazione del Comune, in cui trovasi comandato, mediante la bonificazione alla medesima dell'indennità fissata dai veglianti regolamenti, da corrisponderlesi dall' Azienda generale di Guerra sulla presentazione degli stabilimenti.

Per la spedizione di tali documenti, eguali in tutto a quelli concernenti alle altre somministranze,

resta necessario il descrivere nel già menzionato ristretto del giornaliere il quantitativo delle piazze per ogni grado, calcolate ad una per cadaun giorno, ed al ragguaglio di giornate 30 per tutti li mesi dell' anno indistintamente.

Alloggio ai bassi-uffiziali e soldati.

22. Quando il locale inserviente di quartiere alla truppa trovasi essere di spettanza di pubbliche Amministrazioni, o di Particolari, con cui non sia stato convenuto un determinato fitto, suole l' Azienda corrispondere l' indennità d' alloggio in semplice e nudo coperto, stabilita dai regolamenti, e fissata ad un tanto per piazza.

Le piazze d' alloggio si ricavano dal numero dei letti risultanti dal giornaliere, e dovendosene a suo tempo spedire gli opportuni stabilimenti, resta necessario di farne constare nel ristretto; si avrà il quantitativo delle piazze suddette duplicando il numero dei letti tanto di prima che di seconda classe, coll' aggiunta del totale semplice di quelli degli ammogliati e dell' ospedale.

Modo di stabilire il rapporto della situazione della compagnia al 1.° del mese susseguente.

23. Nel rinnovare li giornalieri al 1.° del mese, la situazione della compagnia deve essere stabilita come all' epoca della revista, e secondo le norme menzionate all' art. 1.°, avuto però riguardo alle mutazioni seguite dopo la revista, dimodochè la

forza tanto dei presenti, che degli esclusi, sia perfettamente quella dell' ultimo giorno del mese precedente.

Massime generali.

24. Qualunque giornaliere deve avere il suo frontispizio indicante il corpo cui è relativo, il mese, anno e luogo, in cui sarà tenuto.

Esso conterrà in un sol fascicolo tanti fogli quante sono le compagnie di un medesimo corpo, compresi li due Stati-Maggiori, oltre ad alcuni altri fogli di riserva per il ristretto, ed altre occorrenze.

Per le Brigate di linea il fascicolo sarà doppio ordinariamente, e triplo ne' mesi in cui segue il cambio dei contingenti, dovendo gl' individui di servizio alternativo, ai quali si dà commiato, essere descritti a parte nel foglio che segue immediatamente quello, in cui è portato il contingente permanente di cadauna compagnia, e così pure successivamente il contingente, che giunge sotto le armi, onde sia separato da quello che parte.

Nel caso che spesso accade, in cui a motivo della separazione dei due battaglioni, o di alcune compagnie, rimangono vari individui separati dalla propria compagnia, questi debbonsi nominativamente descrivere a parte in fine del giornaliere tenuto nel presidio, dove sono presenti, con l'intestazione seguente: *individui delle compagnie*

distaccato, rimasti quì aggregati : con sempre annotare la compagnia alla quale ciascuno appartiene, e ciò al fine di evitare le confusioni, che derivano dalla pratica per lo addietro invalsa di aggregarli allo Stato-Maggiore.

Li semplici distaccamenti debbono sempre descriversi al giornaliere nominativamente, con indicare le diverse compagnie, cui li bassi-uffiziali e soldati appartengono.

Cavalleria.

Le norme stabilite, e come sovra accennate per la fanteria, sono comuni alla cavalleria, e debbono applicarsi intieramente nella compilazione del quì unito giornaliere, Mod. n.° 2, in quanto alle competenze e movimenti dei bassi-uffiziali e soldati, colle sole due eccezioni seguenti:

1.° Non è dovuto il pane e la caserma ai prevosti che trovansi ancora nei Reggimenti come aggregati dopo la nuova formazione dei corpi di Cavalleria, con cui venne il posto di prevosto soppresso.

2.° I letti per gli ammogliati sono fissati a cinque per ogni squadrone al giorno.

Le stampe specialmente destinate pei giornalieri di cavalleria indicano già sufficientemente che si

hanno a descrivere nella facciata a destra gli uffiziali ed i cavalli colle rispettive competenze.

Gli uffiziali di cavalleria non gioiscono delle razioni di pane; spettano ad essi giornalmente le piazze di foraggio in natura nella proporzione infradesignata, e della stessa composizione fissata pei cavalli di S. M., in ragione dell' arma cui sono applicati.

Al Colonnello	N.° 6.	
Tenente-Colonnello	4.	
Maggiore	3.	1/2.
Capitano	3.	
Luogotenente	2.	
Sottotenente effettivo e sovranumerario	1.	1/2.

Coll' aggiunta a questi ultimi di 1/2 piazza, qualora facciano constare, presentandosi alle riviste, di avere un cavallo proprio oltre quello di favore; di questa circostanza se ne deve sempre far menzione nel giornaliere.

Il Cappellano, Chirurgo-Maggiore, e Quartier-Mastro, non percevono le loro piazze foraggi in natura; essi ricevono tale competenza in contanti (art. 29 delle Regie determinazioni 1.° dicembre 1814).

Cappellano	1 piazza.
Chirurgo-Maggiore . . .	1 piazza.
Quartier-Mastro	1 piazza 1/2.

È bensì dovuta ai due primi una razione di pane per cadauno, epperciò questi dovranno figurare

nei giornalieri nella facciata a sinistra destinata per le competenze pane e letti.

La razione per il nutrimento dei cavalli si compone per la Cavalleria e Dragoni di libbre 16 fieno, e coppi 2 3/4 di biada; per li Cavalleggeri ed Artiglieria leggera di libbre 14 di fieno, e coppi 2 3/4 di biada; per il Treno d' artiglieria di un rubbo di fieno, coppi 2 di biada, e libbre 6 di paglia; per le Guardie del Corpo di un rubbo di fieno, e coppi 2 di biada; per ogni arma indistintamente, e per i cavalli di S. M. solamente, sono assegnate libbre 6 di paglia per lettiera; per quelli delle Guardie del Corpo libbre 8.

Compete inoltre una piazza d' olio ogni quattro cavalli, composta in tempo d' inverno, cioè dal 1.° novembre a tutto marzo, di oncie 1 1/2, ed in tempo di state di oncie 1.

Una piazza d' utensili ogni due cavalli, od ogni quattro, secondo che trovasi stipulata ne' contratti per le imprese delle caserme in vigore.

Mutazioni negli Uffiziali.

Le variazioni degli uffiziali di cavalleria si eseguiscono nel giornaliere colle stesse norme, cautele, ed annotazioni indicate per quelli di fanteria, colla sola differenza, che nei casi d' assenza con Regia permissione, non dovendo essi andar privi delle piazze di foraggio, si dee far risultare della loro partenza ed arrivo per semplice annotazione, senza portarli in diminuzione nella relativa colonna delle razioni foraggio.

Mutazioni cavalli.

Le mutazioni dei cavalli si descrivono nelle rispettive colonne delle aggiunte e basse, sotto la data in cui effettivamente accadono, col rispettivo numero di matricola, indicando il motivo della variazione, cioè:

Quanto alle aggiunte,

Se nuovi di rimonta;

Se avuti da altri squadroni, e da quali;

Se avuti da altri corpi, da quali, e da qual squadrone, da qual presidio, e come soddisfatti di foraggio;

Se rientrati dall' infermeria della scuola veterinaria, da comandati in distaccamento, od altrimenti, e sino a qual giorno furono provvisti di foraggio.

Quanto alle basse,

Se morti, colla data del processo verbale;

Se uccisi, colla data dell' ordine d' uccisione;

Se riformati in seguito a revista d' ispezione od altrimenti, colla data dell' ordine di riforma;

Se esportati da disertori, col nome del disertore;

Se rimessi ad uffiziali, col nome, e grado di questi.

Bonificazione e deduzione di foraggi.

I casi di bonificazioni o deduzioni di razioni di foraggio ai cavalli che giungono, o che partono, possono succedere per li stessi motivi indicati all'

art. 5.° per le bonificazioni e deduzioni del pane ai bassi-uffiziali e soldati.

I cavalli morti, o fatti uccidere, si mettono in bassa lo stesso giorno senza bonificazione alcuna; siccome però dal processo verbale deve risultare dell'ora della morte, qualora questa accada dopo il mezzogiorno, si farà in questo caso soltanto la bonificazione di una razione; quanto ai cavalli riformati si distribuirà soltanto la razione fieno sinchè ne segua la vendita.

Impaglio.

Le razioni d'impaglio si rapportano nel ristretto alla colonna intitolata *paglia di lettiera*, ritenendo per base precisa, che queste hanno sempre ad essere eguali ai totali delle piazze di foraggio pei cavalli dei bassi-uffiziali e soldati, esclusivamente alle bonificazioni e deduzioni.

Piazze d'olio.

Per avere il quantitativo delle piazze d'olio, si prenderà il quarto delle razioni di foraggio pei cavalli dei bassi-uffiziali e soldati, escluse le bonificazioni e deduzioni.

Piazze d'utensili.

Per stabilire le piazze d'utensili di scuderia, conviene aver presenti le condizioni portate dai diversi contratti per le imprese delle caserme che si trovano in vigore, cioè:

Nei distretti d' impresa dove resta convenuto di corrisponderne il prezzo per ogni quattro cavalli, prendendo il quarto delle piazze di foraggio, come si è detto qui sovra, si avranno le piazze d'utensili;

E dove sono ancora in vigore gli antichi contratti, in virtù dei quali gli utensili di scuderia si pagano ad un tanto per ogni letto col cavallo, si prenderà, in vece del quarto, la metà delle suddette piazze di foraggio, ad esclusione sempre delle bonificazioni e deduzioni.

Ristretto.

Nel ripetere a piè del ristretto le somministranze di ogni genere in tutte lettere nel modo indicato per la fanteria all' art. 13, si farà di più la riduzione in rubbi ed emine rispettivamente delle razioni fieno, biada, paglia ed olio.

ESTRATTO

Dall' Istruzione ai Corpi per l' ordinario delle Regie Truppe.

Essendo importante, che la porzione del soldo della Truppa, la quale è destinata per gli ordinari, sia amministrata non solamente nel modo più vantaggioso, ma eziandio con metodo uniforme in tutti i corpi del R. Esercito, i Colonnelli dovranno prescrivere l' osservanza delle seguenti disposizioni:

1.° Ogni Capitano, o comandante di compagnia, è personalmente risponsabile di qualunque malversazione o distrazione di somme appartenenti a tale oggetto di spesa: sarà perciò special di lui cura il prevenire ogni debito, che i furieri, od altro, potessero per qualunque siasi pretesto contrarre coi bottegai e fornitori per viveri somministrati alla Truppa.

2.° I registri d' ordinario tenuti secondo il modello qui annesso, saranno numerati e segnati (*paraphés*) dal Maggiore del Corpo; saranno verificati e sottoscritti ogni giorno dall' Uffiziale d' ispezione alla compagnia, ogni cinque giorni dal Capitano, o comandante la medesima, ogni mese dal Maggiore di servizio, e finalmente alla fine di ciascun trimestre, o più soventi, se si crede op-

portuno, dal Colonnello Comandante, a cui spetta di esercitare una severa vigilanza sopra questo ramo di contabilità.

4.° Gl' introiti del registro d'ordinario saranno i seguenti :

1.° La porzione del soldo rilasciata giornalmente dal basso-uffiziale e soldato all' ordinario ,

2.° La retribuzione del sale buonificata in livranza paghe dall' Intendenza generale di Guerra in ciascun trimestre;

3.° La buonificazione del dritto sulla carne ;

4.° La retribuzione dei soldati in servizio presso gli uffiziali.

5.° Affinchè le compagnie possano introitare sul registro dell' ordinario l' ammontare della buonificazione del sale, e della così detta grassina, il Colonnello dovrà curare, onde appena saranno dall' Azienda generale di Guerra rilasciate le relative livranze, ne sia dall' Uffiziale-pagatore formato lo stato di competenza per cadauna compagnia, fondato sulla forza rispettiva delle medesime, ed in ragione delle razioni, a cui hanno diritto: questo stato sarà sottomesso al Consiglio d' amministrazione, il quale dopo d' averlo verificato di confronto colle livranze, ne ordinerà il pagamento a cadauna delle compagnie in conformità di quanto è prescritto dall' art. 60 del Regolamento d' amministrazione.

6.° Ogni compagnia potrà ognora ritenere presso di se sulla massa d' ordinario la somma di ll. 30. Le somme eccedenti simil fondo saranno ogni mese, e dopo eseguita la verificazione dei registri per parte del Colonnello o del Maggiore, depositate nella cassa del Consiglio d' amministrazione in conformità dell'art. 62 del predetto Regolamento.

N. B. *In seguito ad ordine di S. M. in data delli* 29 *novembre* 1823, *i fondi d' ordinario nei corpi sono stati dichiarati di proprietà diretta delle rispettive compagnie, e gli individui i quali sono congedati, o altrove destinati, non possono pretendere ad alcuna porzione dei fondi esistenti all' epoca, in cui cessano di far parte delle compagnie medesime.*



≠68300

MODELLI

DEL REGOLAMENTO

DI DISCIPLINA MILITARE.

*

Modello N.° 1. Art. 252 del Regolamento.

REGGIMENTO . . . . SQUADRONE.

STATO nominativo d'una Sezione composta di due Plotoni per ordine d' anzianità.

1.° Plotone. — Numero di matricola.	NOMI E COGNOMI.	PATRIA.	GRADI.	Numero di matricola de'cavalli.	*Osservazioni.*
2.° Plotone — Numero di matricola.					

Modello N.° 1 *bis*. Art. 274 del Regolamento.

TAVOLA d'uno Squadrone distinto in Sezioni, Plotoni, e Squadre.

Capitano.

SEZIONI.

Prima { Il Capitano. / Il Sottotenente eff.° || Seconda { Il Luogotenente. / Il Sottoten. sovran.°

PLOTONI.

1.°	2.°	3.°	4.°
Sergente più anziano. Caporale più anziano.		Sergente meno anziano. Caporale 2.° anziano.	

SQUADRE.

	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª
Caporali . . .	1	1	»	1	1	1	»	1
Vice-caporali	»	»	1	»	»	»	1	»
Appuntati . .	1	1	1	1	1	1	1	1
Trombetti . .	1	»	»	»	1	»	»	»
La forza di ciascuna Squadra è relativa a quella effettiva dello Squadrone.	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»

Sergente furiere

Caporale furiere

N. B. *Il Capo-Cavallerizzo, li Sergenti e Caporali scudieri sono affetti a quella sezione, ed a quel plotone, cui il Capitano giudica a proposito di destinarli.*

Modello N.° 2. Art. 289 del Regolamento.

REGGIMENTO . . . . DIVISIONE.

PRIMO SQUADRONE.

STATO nominativo d' uno Squadrone per ordine d' anzianità.

Numero di matricola.	NOMI e COGNOMI.	PATRIA.	GRADI.	Numero di matricola de' cavalli.	*Osservazioni.*

Modello N.° 3. Art. 292 del Regolamento.

REGISTRO delle punizioni.

N.° di matricola.	NOMI.	GRADI.	Squadrone.	Data dell' Entrata.	Data dell' Uscita.	D' ordine di chi furono puniti, o messi in procedura.	Mancanze o Delitti.	PUNIZIONI. Sala di disciplina.	Prevosto.	Ferri lunghi.	Ferri curti.	Id. incrocicch.	Colpi di cinghia	Colpi di verga.	Catena militare

Modello N.° 4.

Art. 292 del Regolamento

Reggimento o Divisione . . . .

. . Squadrone.

SITUAZIONE del *al* 182

DESIGNAZIONE dei GRADI.	PRESENTI: Disponibili.	PRESENTI: Indisponibili: Uomini di c[illegible]enza.	PRESENTI: Indisponibili: Fissi ad un servizio.	PRESENTI: Indisponibili: Esenti dal Chirurgo.	PRESENTI: Indisponibili: All' Ospedale del Corpo: Febbricitanti.	PRESENTI: Indisponibili: All' Ospedale del Corpo: Di chirurgia	PRESENTI: Indisponibili: All' Ospedale del Corpo: Venerei.	PRESENTI: Indisponibili: All' Ospedale del Corpo: Rognosi.	PRESENTI: Indisponibili: All' ospedale civile.	PRESENTI: Indisponibili: Convalescenti.	PRESENTI: Indisponibili: Reclute.	PRESENTI: Indisponibili: Operaj.	PRESENTI: Indisponibili: Totale.	Totale de' presenti.	ASSENTI: Non giunti: Con fedi.	ASSENTI: Non giunti: Senza.	ASSENTI: In permesso	ASSENTI: Senza licenza.	ASSENTI: All'ospedale esterno.	ASSENTI: Comandati.	ASSENTI:	ASSENTI: Alle carceri.	ASSENTI: Totale.	Forza totale.	CAVALLI: Presenti: Disponibili.	CAVALLI: Presenti: Indisponibili: Alla scuderia dello Squadr.e	CAVALLI: Presenti: Indisponibili: All'infermeria.	CAVALLI: Presenti: Totale.	CAVALLI: Distaccati.	CAVALLI: Totale.	Totale dell'effettivo.	In sussistenza.
Capitano																																
Tenente																																
Sottotenenti . . .																																
Capo Cavallerizzo																																
Totale																																
Scudiere, o Sotto-Scudiere																																
Furiere																																
Sergenti																																
Caporal-furiere . .																																
Caporali																																
Vice-caporali . .																																
Trombetti																																
Appuntati																																
Maniscalco . . .																																
Sellaio																																
Soldati																																
Totale																																

Variazioni seguite dopo l'ultima situazione.

Numero di matricola.	NOMI e COGNOMI.	GRADI.	DICHIARAZIONE DELLE VARIAZIONI.
	N. N.	»	Ritornato da permesso eccedendo di giorni 15, sospeso per giorni 20.

Osservazioni e domande.

Punizioni.

Uffiziali di servizio

Il Comandante lo Squadrone

Modello N.º 5.

Art. 292 del Regolamento.

REGGIMENTO . . . .

. . DIVISIONE.

. . SQUADRONE.

STAZIONE di

RUOLO di Revista del Mese di *li* 182

NUMERI d' ordine.	NUMERI di matricola	GRADI.	NOMI E COGNOMI.	*ANNOTAZIONI.*

Variazioni seguite dopo l'ultima Revista.

UOMINI.					CAVALLI.		
AUMENTO.	N° di matricola.	GRADI.	NOMI E COGNOMI.	DICHIARAZIONE delle variazioni.	AUMENTO.	N° di matricola.	DICHIARAZIONE delle variazioni.
Di Recluta					Di Rimonta		
Avuti da altri Reggimenti .					Avuti da . .		
Avuti da altri Squadroni . .					Avuti da . .		
Disertori graziati					Diminuzione.		
Diminuzione.					Passati a . .		
Disertori					Passati a . .		
Congedati					Passati a . .		
Prigionieri di guerra					Morti		
Passati a . .					Presi dal nemico . .		
Passati a . .					Abdotti dai disertori		
Passati a . .					Fatti uccidere . . .		
Rimessi alla giustizia					Riformati		
Cancellati da' ruoli							

N. B. *Le variazioni de' signori Uffiziali dovranno essere nominativamente descritte quì sopra.*

Paralello.

	UOMINI.		CAVALLI
	Uffiziali.	Truppa.	di Truppa.
La forza all' ultima revista era . .			
Aumento dopo			
Totale			
Diminuiti dopo . . .			
Rimane a questa revista . . .			

Il Comandante lo Squadrone

Modello N.º 6. Art. 351 del Regolamento.

Reggimento, o Divisione . . . . . .

RAPPORTO giornaliero dell' Ospedale li 182

Divisioni.	Squadroni.	Designazione delle Malattie. Febbricitanti.	Venerei.	Feriti.	Di Chirurgia.	Scabbiosi.	Pericolosi.	Convalescenti.	Totale.	Morti.	Entrati.	Usciti.	
	Totale .												

Bassi-uffiziali di servizio Nome

Squadrone

L' Uffiziale-Direttore

Modello N.° 6 *bis.* Art. 352 del Regolamento.

REGGIMENTO, O DIVISIONE . . . . . .

RAPPORTO giornaliero dell' infermeria de' cavalli li 182

Divisioni.	Squadroni.	A chi appartiene il cavallo.	Denominazione delle malattie.	Sospetti di malattia attaccaticcia.	DATA dell' Entrata	dell' Uscita.	della Morte.
			Totale . .				

Bass' uffiziale di servizio Nome e cognome

Squadrone

Il Veterinario

L' UFFIZIALE-DIRETTORE

REGGIMENTO . . . . .

. . . DIVISIONE

. . . SQUADRONE

STATO nominativo dei turni di guardia prestati dagli Individui componenti lo Squadrone suddetto durante il primo trimestre 182 . .

NOMI E COGNOMI.	Riporto dell' ultimo turno del trimestre precedente.	MESE DI GENNAJO. Date in cui sono comandati.	MESE DI FEBBRAJO. Date in cui sono comandati.	MESE DI MARZO. Date in cui sono comandati.	*ANNOTAZIONI.*
Longino Domenico .	29	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28			
Baralis Tommaso . .	29	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28			
Cerruti Paolo	29	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28			
Moggia Lorenzo . .	29	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28			
Granara Gioanni . .	30	2 5 8 11 14 17 20 23 26 29			
Vola Matteo	30	2 5 8 11 14 17 20 23 26 29			
Gamondo Gaetano .	30	2 5 8 11 14 17 20 23 26 29			
Bellotti Lorenzo . .	30	2 5 8 11 14 17 20 23 26 29			
Biga Martino	31	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30			
Borrelli Luca	31	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30			
Fassio Bartolommeo	31	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30			
Mondino Taddeo . .	31	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30			

Il presente Registro sarà diviso in sette parti, cadauna delle quali comprenderà una delle qualità di servizio designate dall' articolo 292 del Regolamento di disciplina militare: egli deve essere rinnovato ogni trimestre.

MODELLI

DEL REGOLAMENTO

D'AMMINISTRAZIONE.

Modello N.° 6
prescritto dall' articolo 61.

. . . BATTAGLIONE
o
. . . DIVISIONE

BRIGATA, REGGIMENTO, o BATTAGLIONE . . . . .

. . . COMPAGNIA
o
. . . SQUADRONE

FOGLIO di prestito ed indennità viveri dal 26 al 30 luglio 182

FORZA	DESIGNAZIONE DEI GRADI.	GIORNATE Di paga.	GIORNATE D' indennità.	SOLDO AL GIORNO. In prestito.	SOLDO AL GIORNO. Indennità.	SOLDO AL GIORNO. Deconto.	SOLDO AL GIORNO. Totale.	AMMONTARE delle giornate tutto compreso.	DEDUZIONE del Deconto.	A riceversi dalla Compagnia.
PRESENTI. 1	Furiere	5	6	» 99 3/12	» 10 »	» 13 4/12	1 22 8/12	6 66 4/12	» 66 8/12	5 56 8/12
3	Sergenti	15	18	» 80 »	» 10 »	» 13 4/12	1 03 4/12	15 » »	2 » »	13 80 »
1	Caporal-furiere	5	6	» 40 8/12	» 10 »	» 08 8/12	» 59 4/12	3 43 8/12	» 43 4/12	2 63 4/12
6	Caporali	30	36	» 40 8/12	» 10 »	» 08 8/12	» 59 4/12	18 60 »	2 60 »	15 80 »
1	Corno da caccia	5	6	» 43 8/12	» 10 »	» 11 4/12	» 65 »	3 56 »	» 56 8/12	2 78 4/12
2	Tamburi	10	12	» 40 »	» 10 »	» 08 8/12	» 58 8/12	6 86 8/12	» 86 8/12	5 20 »
60	Soldati e Pifferi	300	360	» 26 3/12	» 10 »	» 06 8/12	» 42 11/12	134 » »	20 » »	114 75 »

FORZA			AMMONTARE	DEDUZIONE	A riceversi
74	Totale presenti	Totali . . .	187 66 8/12	27 13 4/12	160 53 4/12
ASSENTI. 2	Alle carceri	Aumentazione come dalle mutazioni retro	7 40 »	1 30 »	6 10 »
1	Assenti senza licenza				166 63 4/12
2	Assenti consegnati	Totali . . .	195 06 8/12	28 43 4/12	
»	In recluta	Diminuzioni come dalle mutazioni retro	2 14 7/12	» 33 4/12	1 81 3/12
»	Comandati				164 82 1/12
		Resta . . .	192 92 1/12	28 10 »	
79	Forza della Compagnia				
		Più richiamo per alta paga al Sergente N. N. decorato dell'Ordine Militare di Savoja			12 » »
		Per alta paga de' Soldati anziani come da Stato retro			1 » »
		Per alta paga al Frater, per il mese di luglio			5 40 »
		Per alta paga al Piffero instruttore			» » »
		Totale generale avere della Compagnia . . .			183 22 1/12

Buono per la somma di lire cento ottantatre, centesimi ventidue, e un duodecimo, ricevuta dal signor N. N. Uffiziale-Pagatore per ammontare del prestito, ed indennità viveri dovute alla suddetta Compagnia dal 26 in 30 luglio 182

A . . . . li 182

Il Comandante la Compagnia, o Squadrone

Mutazioni occorse dalli 21 alli 25 luglio.

Numero di Matricola.	GRADI.	NOMI E COGNOMI.	MUTAZIONI.	GIORNATE di aumento.	GIORNATE di diminuzione.	SOMME di Aumento.			SOMME di Diminuzione.		
902	Caporale	Garda Vittorio	Già assente consegnato dalli 10, rientrato li 25	15	»	7	40	»	»	»	»
301	Soldato	Viola Tommaso	Congedato li 23	»	2	»	»	»	»	85	10/12
804	Id.	De-Regis Luigi	Morto all' Ospedale li 22	»	3	»	»	»	1	58	9/12
			Stato nominativo dei soldati anziani compresi nel retroscritto foglio per l'alta paga.								
1090	Soldato	Ghiga Andrea	A cent. 5 al giorno Il. » 25								
912	Id.	Valente Tommaso	. . . » . . . . » » 25								
814	Id.	Gaudina Pietro	. . . » . . . . » » 25								
815	Id.	Viola Michele	. . . » . . . . » » 25 — Totale Il. 1 »								
				15	5	7	40	»	2	14	7/12

Modello N.° 7
prescritto dall' articolo 66.

BRIGATA, REGGIMENTO, O BATTAGLIONE.

. . . BATTAGLIONE. . . . COMPAGNIA.

3.° Trimestre 182 .

FOGLIO di chiamata de' Bass' Uffiziali, e Soldati componenti la suddetta Compagnia, compilato in seguito alle mutazioni successe, e risultanti dalle Reviste date dall' Intendenza generale di Guerra li . . . .

SITUAZIONE numerica della forza della Compagnia all' epoca delli 30 settembre 182

Era la forza alli 30 giugno, come da Foglio di chiamata antecedente, esclusi gli Uffiziali				68
AUMENTO	Avuti da altri Corpi	2	7	
	Avuti da altre Compagnie	1		
	Nuovi di recluta	3		
	Disertori graziati	1		
	Totale			75
DIMINUZIONE	Passati ad altri Corpi	3	11	
	Passati ad altre Compagnie	2		
	Denunziati per disertori	1		
	Congedati	2		
	Morti	3		
Resta la forza alli 30 settembre 182 esclusi gli Uffiziali				64

Numero di Matricola.	GRADI.	NOMI e COGNOMI.	INDIVIDUI Presenti.	INDIVIDUI Assenti.	INDIVIDUI Totale.	MUTAZIONI.	GIORNATE di paga Ai presenti sotto le armi.	GIORNATE di paga Agli assenti consegnati rientrati.		GIORNATE d' indennità A centesimi 10.		GIORNATE d' alta paga Ai Decorati.	GIORNATE d' alta paga Al Frater.	GIORNATE d' alta paga Al Piffero istruttore.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1050	Sergente	Torres Nicola . .	1	»	1	. . . .	90	»		92		»	»	»	
103	Caporale	Miglio Antonio .	1	»	1	Decorato dell'Ordine Milit. di Savoja con R. Patenti delli	90	»		92		90	»	»	
105	Piffero	Deangeli Vittorio	1	»	1	Piffero istruttore	90	»		92		»	»	90	
13	Frater	Giorgis Stefano .	1	»	1	Alta paga di Flebotomo	90	»		92		»	90	»	
1114	Soldato	Michel Gioanni .	»	1	1	Assente consegnato dalli 12 luglio . .	11	»		11		»	»	»	
1112	id.	Valle Gio. Battista	1	»	1	Assente dalli 6 luglio, ritornato li 15 settembre	21	»		21		»	»	»	
107	id.	Zaime Isidoro . .	1	»	1	Già in permesso dalli 16 giugno, ritornato il 20 luglio	90	15		72		»	»	»	
		Totale . . .	56	1	57	NUOVI.									
1200	Soldato	Amicis Luigi . . .	1	»	1	Nuovo di recluta dalli 15 agosto . . .	46	»		47		»	»	»	
112	Caporale	Mina Serafino . .	»	1	1	Avuto dalla 1.a Fucilieri il 1.° 7.bre, assente senza licenza dal 10 detto .	9	»		9		»	»	»	
1053	Soldato	Settone Angelo .	1	»	1	Disertore graziato dalli 9 settembre .	21	»		21		»	»	»	
		Forza della Comp.a . .	62	2	64	MANCATI.									
1003	Soldato	Geloso Michele .	»	»	1	Congedato li 15 luglio 182	15	»		15		»	»	»	
100	id.	Suppati Antonio .	»	»	1	Rimesso alla 7.a Fucilieri il 1.° luglio .	»	»		»		»	»	»	
15	id.	Zino Teobaldo . .	»	»	1	Morto all'Ospedale li 10 settembre .	70	»		72		»	»	»	
120	id.	Trucchi Sisto . .	»	»	1	Morto a casa sua li 12 agosto, già assente consegnato dal 28 giugno . .	»	»		»		»	»	»	
					4	Totali	643	15		636		90	90	90	

Giornate di Deconto.	VALORE delle giornate di paga — Ai presenti sotto le armi.	Agli assenti consegnati rientrati.		VALORE delle giornate d' indennità — A centesimi dieci.		VALORE delle giornate d' alta paga. — Ai Decorati.	Al Frater.	Al Piffero istruttore.		TOTALE avere della Compagnia	VALORE delle giornate di Deconto.	TOTALE generale.
17.	18.	19	20.	21.	22.	23.	24	25.	26.	27.	28.	29.
90	72 » »	» » »	» » »	9 20 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	81 20 »	12 » »	93 20 »
90	36 60 »	» » »	» » »	9 20 »	» » »	36 » »	» » »	» » »	» » »	81 80 »	7 80 »	89 60 »
90	23 62 6/12	» » »	» » »	9 20 »	» » »	» » »	» » »	18 » »	» » »	50 82 6/12	6 » »	56 82 6/12
90	23 62 6/12	» » »	» » »	9 20 »	» » »	» » »	16 20 »	» » »	» » »	49 02 6/12	6 » »	55 02 6/12
11	2 88 9/12	» » »	» » »	1 10 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	3 98 9/12	» 73 4/12	4 72 1/12
21	5 51 3/12	» » »	» » »	2 10 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	7 61 3/12	1 40 »	9 01 3/12
105	23 62 6/12	3 93 9/12	» » »	7 20 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	34 76 3/12	7 » »	41 76 3/12
46	12 07 6/12	» » »	» » »	4 70 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	16 77 6/12	3 06 8/12	19 84 2/12
9	3 66 »	» » »	» » »	» 90 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	4 56 »	» 78 »	5 34 »
21	5 51 3/12	» » »	» » »	2 10 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	7 61 3/12	1 40 »	9 01 3/12
15	3 93 9/12	» » »	» » »	1 50 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	5 43 9/12	1 » »	6 43 9/12
»	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »
70	18 37 6/12	» » »	» » »	7 20 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	25 57 6/12	4 66 8/12	30 24 2/12
»	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »
658	231 43 6/12	3 93 9/12	» » »	63 60 »	» » »	36 » »	16 20 »	18 » »	» » »	369 17 3/12	51 84 8/12	421 01 11/12

RISTRETTO.

L' avere della Compagnia come retro è, cioè:

Per paghe ai presenti sotto le armi . . . . L.	231	43	6/12	235 37 3/12		369 17 3/12
Agli assenti consegnati rientrati . . . . »	3	93	9/12			
Agli . . . . »	»	»	»			
Per indennità di centesimi 10 . . . . »	63	60	»	63 60		
Per indennità di . . . . »	»	»	»			
Per alta paga ai Decorati . . . . »	36	»	»	70 20		
Id. ai Fraters	16	20	»			
Id. al Piffero istruttore . . . . »	18	»	»			
Id. al . . . . »	»	»	»			
Deve la Compagnia per ricevuti con fogli di prestito : In luglio				100 » »		379 17 »
In agosto				100 » »		
In settembre				179 17 »		
Differenza per ricevuti in più . . . . L.						10 » 3/12

Visto, e certificato il presente foglio di chiamata da Noi Capitano N. N. comandante la Compagnia suddetta, da cui risulta, che sull' esercizio del 3.° trimestre si sono ricevute in più lire dieci, e tre duodecimi di centesimo, la qual somma è stata retrodata all' Uffiziale-Pagatore per essere versata in Cassa.

A . . . . *li* 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

Verificato il presente Foglio di chiamata in confronto delle Livranze dell' Intendenza generale di Guerra per il 3.° trimestre, da cui risulta, che la Compagnia ha ricevuto in più coi fogli di prestito lire dieci, e tre duodecimi di centesimo, la qual somma è stata retrodata nelle mie mani dal signor N. N. Capitano, per essere versata in Cassa, e di cui se ne dà al medesimo debita quitanza.

A . . . . *li* 182

L' Uffiziale-Pagatore

N. B. Se in vece la Compagnia avesse ricevuto in meno, le dichiarazioni qui sovra si faranno viceversa, servendo quella del Capitano di ricevuta all' Uffiziale-Pagatore.

MODELLO N.° 8
prescritto dall' articolo 75.

BRIGATA, REGGIMENTO, *o* BATTAGLIONE.

COMPAGNIA . . . .

LIBRO MASTRO

DELLA SUDDETTA COMPAGNIA.

Il presente Registro è stato numerato e segnato (paraphé) *da Noi N. N. Maggiore Relatore, in numero di . . . . fogli, in conformità del prescritto dall' art.° 75 del Regio Regolamento per l' amministrazione, e contabilità dei Corpi.*
A . . . . *li* 182

Il Maggiore Relatore

Numero di matricola.	CONNOTATI.
	Geloso Francesco Giuseppe Maria
	Figlio di . . . . e di . . . . domiciliato a . . . . Provincia di . . . . nato li . . . . . a . . . . . Prov. di . . . . statura onc. . . . . capelli . . . . sopraciglia . . . . . . occhi . . . . fronte . . . . . naso . . . . bocca . . . . . mento . . . . . viso . . . . . colorito . . . . . . Assentato volontario li . . . . per anni . . . . con lire . . . . di levata per anni . . . . . con lire . . . . surrogato li . . . per anni . . . con lire . . . disertore graziato li . . . per anni . . . con lire . . . ecc.
17.	

DATE.	OGGETTI dell' Avere, e Debito.	AVERE.	DEVE.	DATE.	OGGETTI Dell' Avere, e Debito.	AVERE.	DEVE.

SERVIZI.

Soldato *volontario* o *di levata* dal . . . .
Granatiere dal . . . .
Caporale dal . . . .
Sergente dal . . . .
Furiere dal . . . .
Furiere-Maggiore dal . . . . .

CONTO in Effetti.	Epoca della distribuzione.	Durata stabilita.	Date della restituzione degli effetti in magazzino.	CONTO in effetti.	Epoca della distribuzione.	Durata stabilita.	Date della restituzione degli effetti in magazzino.	Osservazioni.
Vestiario.				*Buffetteria e Corami.*				
Vestiti				Bandoliere				
Pantaloni				Giberne				
Cappotti o Mantelli				*Baudriers*				
Sakos				Bertelle				
Caschetti od Elmi .				Rangone				
Berettoni pellicciati.				Centuroni				
				Guanti				
				Stivali				
				Grembiali				
Armamento.				*Bardatura.*				
Fucili o Moschettoni				Selle compite				
Baionette				Briglie				
Sciabole				Capezze di parata .				
Pistole				Id. di scuderia .				
				Filetti				
				Catalogne o Coperte				
				Gualdrappe				
				Fascetti di corda . .				
				Striglie				
				Brusche				

Modello N.° 9
prescritto dall' articolo 87.

Brigata, Reggimento, *o* Battaglione.

BATTAGLIONE.

COMPAGNIA.

3.° Trimestre.

FOGLIO di deconto de' Bassi Uffiziali, e Soldati componenti la suddetta Compagnia all' epoca del 1.° 182

Numero: Matricole.	Numero	GRADI.	NOMI e COGNOMI.	Giornate.	Rimaneva in fondo al 1.º di	INTROITI. Prodotto delle giornate.	Ingaggiamenti.	Versamenti volontarii fatti alla Massa.	Debiti dei morti, disertati, od altrimenti cancellati.	Massa degli Uomini venuti: da altri Corpi.	Massa degli Uomini venuti: da altre compagnie del Corpo.	Debito degli Uomini passati: ad altri Corpi.	Debito degli Uomini passati: ad altre Compagnie del Corpo.	Versato per rimborso inggaggiamenti dai congedati.	Per ritenzione del mezzo soldo.			TOTALE degl' INTROITI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1050		Sergente	Torres Nicola . . .	90	18 40 »	12 » »	» » »	3 » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	33 40 »
103		Caporale	Miglio Antonio . .	90	36 » »	7 80 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	43 80 »
105		Piffero	Deangeli Vittorio .	90	24 » »	6 » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» 75 »	» » »	» » »	30 75 »
13		Frater	Giorgis Stefano . .	90	» » »	6 » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	2 25 »	» » »	» » »	8 25 »
1114		Soldato	Michel Gioanni . .	11	15 20 »	» 73 4/12	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» 25 »	» » »	» » »	16 18 4/12
112		Id.	Valle Gio. Battista.	21	17 10 »	1 40 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» 50 »	» » »	» » »	19 » »
107		Id.	Zaime Isidoro . . .	105	» » »	7 » »	» » »	5 10 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	1 75 »	» » »	» » »	13 85 »
1200		Id.	Amicis Luigi	46	» » »	3 06 /12	36 » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	39 06 8/12
1053		Id.	Settone Angelo . . .	21	» » »	1 40 »	10 80 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» 50 »	» » »	» » »	12 70 »
1003		Id.	Geloso Michele . . .	15	» » »	1 » »	» » »	3 15 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	36 » »	» 35 »	» » »	» » »	40 50 »
100		Id.	Suppati Antonio . .	»	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	9 80 »	» » »	» » »	» » »	» » »	9 80 »
15		Id.	Zino Teobaldo . . .	70	10 50 »	4 66 /12	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	1 50 »	» » »	» » »	16 66 8/12
120		Id.	Trucchi Sisto	»	» » »	» » »	» » »	» » »	13 10 »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	13 10 »
112		Caporale aggr.º	Mina Serafino . . .	9	» » »	» 78 »	» » »	» » »	» » »	» » »	10 40 »	» » »	» » »	» » »	» 20 »	» » »	» » »	11 38 »
			Totali	658	121 20 »	51 84 /12	46 80 »	11 25 »	13 10 »	» » »	10 40 »	» » »	9 80 »	36 » »	8 05 »	» » »	» » »	308 44 8/12

N. B. Dal presente foglio deve il Consiglio d'Amministrazione per mezzo della ricapitolazione di tutti gl' introiti, e spese delle Compagnie, formare il Prospetto generale dei fondi di deconto in ciascun trimestre. — La Cavalleria comprenderà, in una delle due sopradivisate colonne in bianco, le manutenzioni enunciate all' art. 97.

Rimaneva in debito al 1.° di	SPESE.													Al primo di .... rimane		MUTAZIONI.
	Somministrato in effetti.	In contanti		Versato alla Massa d'Economia il fondo dei morti, disertati, ecc. ecc.	Massa degli uomini passati		Debito degli Uomini venuti		Pagato ai congedati.	Ritenuto ai congedati per restituzione dell' ingaggiamento.		Pagato contanti per eccedenza di Massa.	Totale delle spese.	in fondo.	in debito.	
		Per riparazione scarpe ed altro.	Per i piccoli bisogni del soldato.		ad altri Corpi.	ad altre Compagnie del Corpo.	da altri Corpi.	da altre Compagnie del Corpo.								
20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33 40	»	
»	9 20	2 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11 70	32 10	»	
»	15 50	5 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20 50	10 25	»	
8 40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8 40	»	» 15	
»	4 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 50	11 68 4/12	»	*Assente consegnato dal 12 luglio.*
»	3 80	2 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6 30	12 70	»	*Assente dalli 6 luglio, ritornato il 15 settembre.*
14 10	» 90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15 »	»	1 15	*Già in permesso dalli 16 giugno, ritornato il 20 luglio.*
»	25 70	»	2 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27 70	11 36 8/12	»	*Nuovo di recluta dal 15 agosto.*
»	25 70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25 70	»	13 »	*Disertore graziato dal 10 settembre.*
4 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36 »	»	»	40 50	»	»	*Congedato il 15 luglio con restituzione dell' ingaggiamento*
9 80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9 80	»	»	*Rimesso alla 7.a Fucilieri il 1.° luglio.*
»	3 80	»	3 »	9 86 /12	»	»	»	»	»	»	»	»	16 66 8/12	»	»	*Morto all' Ospedale il 10 settembre.*
13 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13 10	»	»	*Morto a casa sua il 12 agosto, già assente consegnato dal 28 giugno.*
»	4 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 50	6 88	»	*Avuto dalla 1.a Fucilieri il 1.° settembre, assente senza licenza dal 9 detto.*
49 90	93 60	10 »	5 »	9 86 8/12	»	»	»	»	»	36 »	»	»	104 36 8/12	118 38	14 30	

RICAPITOLAZIONE.

Rimaneva in fondo al primo di					ll. 121	20	»
Prodotto del trimestre	ll.	51	84	8/12			
Ingaggiamenti		46	80	»			
Versamenti volontari alla Massa		11	25	»			
Debito dei morti, disertati, od altrimenti cancellati		13	10	»			
Massa degli Uomini venuti { da altri Corpi		»	»	»			
Massa degli Uomini venuti { da altre Compagnie del Corpo		10	40	»	187	24	8/12
Debito degli Uomini passati { ad altri Corpi		»	»	»			
Debito degli Uomini passati { ad altre Compagnie del Corpo		9	80	»			
Versato per rimborso d'ingaggiamento dai congedati		36	»	»			
Per ritenzione del mezzo soldo		8	05	»			
Per		»	»	»			
Totale Introito					ll. 308	44	8/12
Rimaneva in debito al primo di	ll.	49	90	»			
Somministrato in effetti		93	60	»			
In contanti per riparazioni Scarpe, ed altro		10	»	»			
In contanti per i piccoli bisogni de' soldati		5	»	»			
Versato alla Massa d'Economia il fondo de' morti, disertati, o cancellati. .		9	86	8/12			
Massa degli Uomini passati ad altri Corpi		»	»	»			
Massa degli Uomini passati ad altre Compagnie del Corpo		»	»	»	204	36	8/12
Debito degli Uomini venuti da altri Corpi		»	»	»			
Debito degli Uomini venuti da altre Compagnie del Corpo		»	»	»			
Ritenuto ai congedati per restituzione ingaggiamento		36	»	»			
Pagato per		»	»	»			
Pagato per		»	»	»			
Pagato contanti per eccedenza di Massa al 1.° di		»	»	»			
Resta					ll. 104	08	»
Vari individui devono sul fondo suddetto					14	30	»
Resta il fondo					ll. 118	38	»

Visto, e verificato il presente Foglio di Deconto da Noi Capitano comandante la Compagnia, dal quale risulta, che al primo di . . . . 182 resta in fondo la somma di lire cento diciotto, centesimi trent' otto, sopra della quale vari Soldati devono quella di lire quattordici, centesimi trenta, e che per conseguenza rimane il fondo netto della Compagnia di lire cento quattro, centesimi otto.

A . . . . li 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

Modello N.° 10
prescritto dall' articolo 92.

Brigata, Reggimento, o Battaglione . . . . .

. . . COMPAGNIA o SQUADRONE.

FOGLIO indicativo delle Spese fatte sul deconto degli Uomini della suddetta Compagnia nel . . . trimestre 182

N. B. Il presente sarà sempre unito al Foglio di deconto per servire a giustificare i movimenti di tal Massa.

Numero di Matricola.	GRADI.	NOME E COGNOME	EFFETTI DISTRIBUITI												Valore degli effetti.	
			Camicie a ll. 3. 80.	Scarpe a ll. 4 50.	*Ghette* nere a ll. 3.	Vesti di fatica a ll. 11.	Bonetti di fatica a ll.2. 50.	*Pomponi* a ll. 0. 90.	Pantaloni d'estate a . . .	*Ghette* di tela a						
103	Caporale	Miglio Antonio . .	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	9	20
105	Piffero	Deangeli Vitto rio .	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	15	50
1114	Soldato	Michel Antonio . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	50
1112	»	Valle Gio. Battista	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	80
107	»	Zaime Isidoro . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	90
1200	»	Amicis Luigi . . .	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	25	70
1053	»	Settone Angelo . .	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	25	70
15	»	Zino Teobaldo . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	80
112	Caporale	Mina Serafino . . .	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	50
»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Totali . . .	5	6	2	3	2	4	»	»	»	»	»	»	93	60

Sono Camicie N.° . . . . . Scarpe N.° . . . . . (*descrivere la quantità degli*
del . . . quartiere , ed imputati sul deconto , li quali effetti tutti ascendono in
Più sono lire . . . . che si sono ricevute dall' Uffiziale-Pagatore , ed
A . . . . *li* 182

PAGATO IN CONTANTI														
Per risolatura scarpe ed altre riparazioni.		Per i piccoli bisogni.		A' congedati.						Per eccedenza di Massa.		Totale.		OSSERVAZIONI.
2	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	50	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	50	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
10	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	»	

RICAPITOLAZIONE.

N.º	5	Camicie a . . . . . L.	3	80	L. 19	»
»	6	Scarpe (paja) a . »	4	50	» 27	»
»	2	*Ghette* nere (paja) a »	3	»	» 6	»
»	3	Vesti di fatica a . . »	11	»	» 33	»
»	2	Bonetti a . . . . . . »	2	50	» 5	»
»	4	*Pomponi* a . . . . . »	»	90	» 3	60
»	»	Pantaloni d' estate a »	»	»	» »	»
»	»	*Ghette* di tela (paja) a »	»	»	» »	»
»	»	» »	»	»	» »	»
»	»	» »	»	»	» »	»
»	»	» »	»	»	» »	»
		Totale spesa per effetti . . .			L. 93	60

effetti in tutte lettere) che si sono ricevuti dalla suddetta Compagnia nel cor r
valore alla somma di lire (enunciare la somma in tutte lettere).
imputate rispettivamente sul deconto per i motivi nel pressnte Stato indicati.

Il Comandante la Compagnia

MODELLO N.° 12
prescritto dall'articolo 111.

BRIGATA, REGGIMENTO, O BATTAGLIONE. . . . .

STATO nominativo de' Bass' Uffiziali e Soldati, a cui sono stati distribuiti li Pantaloni sotto il 182

N.° di Matricola.	Battaglione.	Compagnia.	GRADO.	NOME E COGNOME.	DATA dell' assento.	DATA dell' ultima distribuzione.	NUMERO DE' PANTALONI Stati distribuiti.	NUMERO DE' PANTALONI Rimasti in magazzino.	OSSERVAZIONI.
808	1.°	Granat.	Sergente	Vola Giuseppe	1 gennajo 1815	1 gennajo 1821	1	»	
						Totale.....	1	»	
603	d.°	1.a	Caporale	Mussio Pietro	31 dicemb. 1814	31 dicemb. 1820	»	1	*Assente consegnato da . . . .*
1112	d.°	d.a	Soldato	Alfiere Matteo	24 dicemb. 1820	27 dicemb. 1820	1	»	
						Totale.....	1	1	
1115	d.°	3.a	id.	Millesimo Claudio	1 luglio 1814	1 luglio 1821	1	»	
1118	d.°	d.a	id.	Cappello Marco	31 dicemb. 1814	1 dicembre 1820	»	1	*Comandato a Cuneo da . . .*
1001	d.°	d.a	id.	Calderone Tommaso	1 gennajo 1822	»	1	»	*Nuovo di recluta.*
						Totale.....	2	1	

Ricapitolazione numerica per Compagnia.

BATTAGLIONE.	COMPAGNIA.	NUMERO		TOTALE.
		Distribuiti.	in Magazzino.	
Primo.	Granatieri.	1	»	1
»	1.a	1	1	2
»	3.a	2	1	3
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
»	»	»	»	»
	Totali per modo d'esempio . .	298	2	300

Sono in tutto numero trecento paia Pantaloni, che sono stati confezionati per rinnovazione, o prima distribuzione, di cui duecento novant'otto distribuiti ai sovra descritti Bass' Uffiziali, e Soldati, e due rimasti in Magazzino indistribuiti per causa d'assenza degli individui sovra nominati; la fattura di tali effetti rilevando a ll. . . . . . . in ragione di ll. . . . . . per cadun paia, tariffa dell'anno corrente, il Consiglio d'Amministrazione richiede l'Intendenza generale di Guerra di spedirgliene la corrispondente livranza di pagamento.

A . . . . . . li 182

I Membri del Consiglio d'Amministrazione

Vista, e certificata la distribuzione, e la rimanenza cui sovra.

A . . . . . . li 182

Il Commissaro di Guerra

Modello N.° 14
prescritto dall'articolo 134

. . . BATTAGLIONE
o
. . . DIVISIONE

Brigata, Reggimento, o Battaglione . . . . .

. . . COMPAGNIA
o
. . . SQUADRONE

STATO degli effetti di Vestiario, Grand'Arredo, Armamento, Buffetteria, Coremi, e Bardatura versati in Magazzino dalla suddetta Compagnia o Squadrone alli 182 già appartenenti ai sottonominati individui.

Numero di Matricola.	Designazione de' gradi.	DATA.	NOMI E COGNOMI.	ABITI			PANTALONI			MANTELLI o CAPPOTTI			ELMI o SAKOS			PANTALONI BIGI CON PELLE			BUFFETTERIA								ARMAMENTO.				BARDATURA											OSSERVAZIONI.
				Data dell' ultima distribuzione.	Giornate d' uso a percorrere.	Quantità.	Data dell' ultima distribuzione.	Giornate d' uso a percorrere.	Quantità.	Data dell' ultima distribuzione.	Giornate d' uso a percorrere.	Quantità.	Data dell' ultima distribuzione.	Giornate d' uso a percorrere.	Quantità.	Data dell' ultima distribuzione.	Giornate d' uso a percorrere.	Quantità.	Bandoliere: Per sergenti.	Bandoliere: Per soldati.	Giberne: Per sergenti.	Giberne: Per soldati.	Centuroni.	Rangone.	Guanti.	Stivali.	Moschettoni o fucili.	Bajonette.	Sciabole.	Pistole.	Selle compite.	Briglie con morso.	Capezze: Di parata.	Capezze: Di stalla.	Filetti abbeveratoj.	Catalogne o coperte.	Gualdrappe.	Fascetti di corda.	Sacchetti da biada.	Striglie.	Brusche.	
35	Sergente	28 9.bre 1820	Feriolo Francesco	1 genn. 1818	40	1	1 9.bre 1820	340	1	31 x.bre 1817	1110	1	21 x.bre 1817	1110	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Morto li 20 novembre 1820.
104	Soldato	30 id.	Tinelli Tommaso	id. 1819	390	1	id.	330	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Disertato li 30 novembre 1820.
204	Caporale	30 x.bre	Angeloro Angelo	»	»	»	»	»	»	1 genn. 1818	1080	1	1 genn. 1818	1080	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Congedato senza restituzione li 30 x.bre 1820.
50	Soldato	30 genn. 1821	Rajtero Carlo	1 luglio 1820	870	1	1 9.bre 1820	270	1	id. 1819	1410	1	id. 1819	1410	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Congedato con restituzione li 30 gennajo 1821.
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
			Totale degli effetti versati in magazzino . .	»	»	3	»	»	3	»	»	3	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

N. B. *Questi individui si suppongono appartenere alla fanteria.*

Sono Vestiti N.° tre, Pantaloni N.° . . *(descrivere in tutte lettere gli effetti versati), che io Capitano N. N. ho riversato nel magazzino del Corpo, siccome già appartenenti alli sopra nominati individui, che, per li motivi nel presente indicati, hanno cessato di far parte della Compagnia o Squadrone alle epoche rispettivamente designate.*

A . . . . li 182

Il Comandante la Compagnia

Questo Stato sarà fatto per doppio originale, di cui uno rimarrà presso del Comandante la Compagnia, segnato dal Capitano del Vestiario come segue:

Sono N.° tre Vestiti *(descrivere gli effetti in tutte lettere), che io sottoscritto Capitano del Vestiario ho ricevuto nel Magazzino, provenienti dagli individui come sovra descritti, e della durata rispettivamente nel presente designata.*

Il Capitano del Vestiario

A . . . . li 182

Modello N.° 15
Prescritto dall' art. 156.

Brigata, Reggimento, o Battaglione.

TABELLA degli effetti di Vestiario, e di piccolo Arredo, di cui sono provvisti i sotto descritti individui passati alla Brigata di . . . . li 182

Numero		Battaglione.	Compagnia.	DATA della cessazione di Paga.	DATA dell' ordine di passaggio.	Gradi.	Nomi e Cognomi	VESTIARIO					PICCOLO ARREDO										Situazione della Massa.		Porzione del fondo della massa d'ordinario	Osservazioni.
Matricola.								Abiti della distribuzione delli	Pantaloni della distribuzione delli		Cappotti o Mantelli della distribuzione delli	Sakots o Elmi della distribuzione delli	Camicie.	Scarpe.	*Ghette* nere.	Giubbe.	Bonetti di fatica.	*Pomponi.*	Pantaloni di tela.	*Ghette* di tela.	Sacchi di pelle o Valigie di panno.		Credito.	Debito.		

Visto e verificato da Noi Maggiore d'Amministrazione.
A . . . . . li 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

TABELLA, E CONTRO-TABELLA DI PASSAGGIO DALLA BRIGATA DI . . . . ALLA BRIGATA DI . . . .

Brigata, Reggimento, o Battaglione.

CONTRO-TABELLA degli effetti di Vestiario, e di piccolo Arredo, di cui sono provvisti i sotto descritti individui ricevuti dalla Brigata di . . . .

Numero		Battaglione.	Compagnia.	DATA della cessazione di paga.	DATA dell' ordine di passaggio.	Gradi.	Nomi e Cognomi	VESTIARIO					PICCOLO ARREDO										Situazione della Massa.		Porzione del fondo della Massa d'ordinario	Osservazioni.
Matricola.								Abiti della distribuzione delli	Pantaloni della distribuzione delli		Cappotti o Mantelli della distribuzione delli	Sakots o Elmi della distribuzione delli	Camicie.	Scarpe.	*Ghette* nere.	Giubbe.	Bonetti di fatica.	*Pomponi.*	Pantaloni di tela.	*Ghette* di tela.	Sacchi di pelle o Valigie di panno.		Credito.	Debito.		

N. B. Le colonne in bianco sono destinate a ricevere gli effetti particolari alla Cavalleria.

Questo Modello servirà pure in occasione di passaggio da una Compagnia all'altra.

Visto e verificato da Noi Maggiore d'Amministrazione.
A . . . . li 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

ESTRATTO di matricola relativo agl'individui retroscritti passati alla Brigata di . . . . li 182

N.° matricolare.	Nome, Nascita e Connotati.	Data e Qualità dell'assento, limitazione di servizio, ed ultimo domicilio.	Battaglione e Compagnia.	Qualità e gradi successivi.	Campagne, Ferite, Azioni di merito Decorazioni, ed ultime variazioni.

Visto, il Maggiore d'Amministrazione,
A . . . . li 182

Estratto conforme al Ruolo matricolare del Corpo.
A . . . . li 182

L'Uffiziale incaricato del Ruolo matricolare

Modello N.° 19
prescritto dall' articolo 159.

FANTERIA.

Brigata, Reggimento, o Battaglione . . . . .

REGISTRO di Conto aperto del Capitano del Vestiario colle Compagnie del Corpo per effetti di Vestiario, Arredi, Armamento, Buffetteria e Corami.

Il presente Registro è stato numerato e segnato (paraphé) *da Noi N. N. Commissaro di Guerra, in numero di . . . . fogli, in esecuzione del prescritto dall' art.°* 321 *del Regio Regolamento per l' amministrazione, e contabilità dei Corpi.*

A . . . . *li* 182

Il Commissaro di Guerra

QUINTA C

Numero di Matricola.	DATE.	DESIGNAZIONE del CARICAMENTO.	VESTIARIO.										ARREDI										ARMAMENTO							BUFFETTERIA e CORAMI									
			Vestiti.	Pantaloni.	Cappotti.		sakos: Di feltro.	sakos: Di	Berrettoni pellicciati.	Per Arcieri: Vesti.	Per Arcieri: Cappelli.	Calzette.	Casse da Tamburo.	Pifferi.	Corni da caccia.	Bandiere.	Marca-campi.	Bandoliere del Tamburo-Maggiore.		Marmitte: Grandi.	Marmitte: Piccole.	Coperchi.	Fucili.	Bajonette.	Sciabole.	Pistole.	Appie per Falegnami.	Appiotti.	Ferri da Prevosto.	Bandoliere: Per Sergenti.	Bandoliere: Per Caporali e Soldati	Giberne: Per Sergenti.	Giberne: Per Caporali e Soldati	Baudriers.	Bertelle.	Porta-Casse.	Porta-Pistole.	Porta-Appie.	Gre- bia- Per Falegnami.
		Era il caricamento al primo luglio	74	67	72	»	75	»	»	»	»	»	2	»	1	»	2	»	»	»	4	4	77	77	78	»	»	»	»	»	77	»	77	78	77	2	»	»	•
1008	1.º Agosto	Rimessi dal Magazzino del Corpo per la recluta Carena Nicola	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	»	»	»
	20 detto.	Rimessi dal Magazzino per rinnovazione	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1010	15 Settem.	Roberto Stefano . } Avuti dalla Brigata di Pinerolo cogli effetti quì contro.	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
1011	»	Vola Luigi . .	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
1012	»	Chionio Tommaso	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
813	»	Demichelis Luigi . } Avuti dalla terza Compagnia dal primo corrente	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	»	»	»
890	»	Fiorio Pietro . .	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	»	»	»
		Rimessi dal Magazzino del Corpo per rinnovazione .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	»	22	14	13	»	»	»	»
		Totali	120	73	78	»	81	»	»	»	»	»	2	»	1	»	2	»	»	»	4	4	80	80	84	»	»	»	»	»	99	»	102	98	93	2	»	»	»
		Si deduce lo scaricamento quì contro	43	3	3	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	3	»	»	»	»	»	22	»	25	17	16	»	»	»	»
		Al primo ottobre resta il caricamento	77	70	75	»	78	»	»	»	»	»	2	»	1	»	2	»	»	»	4	4	77	77	81	»	»	»	»	»	77	»	77	81	77	2	»	»	»

N. B. Ogni Compagnia tiene un Registro conforme al presente in esecuzione dell' articolo 194.

Numero di Matricola.

914

Visto

COMPAGNIA.

Numero di Matricola.	DATE.	DESIGNAZIONE dello SCARICAMENTO.	VESTIARIO.										ARREDI.										ARMAMENTO.							BUFFETTERIA E CORAMI.										
			Vestiti.	Pantaloni.	Cappotti.		sakos: Di feltro.	sakos: Di	Berrettoni pellicciati.	Per Arcieri: Vesti.	Per Arcieri: Cappelli.	Calzette.	Casse da Tamburo.	Pifferi.	Corni da caccia.	Bandiere.	Marca-campi.	Bandoliere del Tamburo-Maggiore.		Marmitte: Grandi.	Marmitte: Piccole.	Coperchi.	Fucili.	Bajonette.	Sciabole.	Pistole.	Appie per Falegnami.	Appiotti.	Ferri da Prevosto.	bandoliere: Per Sergenti.	bandoliere: Per Caporali e Soldati	Giberne: Per Sergenti.	Giberne: Per Caporali e Soldati	Baudriers.	Bertelle.	Porta-Casse.	Porta-Pistole.	Porta-Appie.	Grembiali: Per Falegnami.	Grembiali: Per Tamburi.
914	10 Luglio.	Viola Vincenzo disertato li 9 colla esportazione come contro	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
	Id.	Versato al Magazzino del Corpo gli effetti lasciati dal suddetto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»
	20 Agosto.	Messi fuori d'uso per rinnovazione	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	1 Settembre.	Delucca Luigi . . } Passati alla terza Compagnia.	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	»	»	»	»
		Depaoli Tommaso } Passati alla terza Compagnia.	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	»	»	»	»
	30 detto.	Messi fuori d'uso in seguito a rinnovazione, e versati nel Magazzino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	»	22	14	13	»	»	»	»	»
		Totale Scaricamento . . .	43	3	3	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	3	»	»	»	»	»	22	»	25	17	16	»	»	»	»	»

Visto, e certificato il presente Registro di Conto aperto colla quinta Compagnia, dal quale risulta, che al primo ottobre 182 rimane in caricamento alla medesima la quantità di . . . . (descrivere gli effetti in tutte lettere).

A . . . . li 182

Il Capitano del Vestiario

Modello N.° 21
prescritto dall'articolo 160.

Brigata, Reggimento, Battaglione, Compagnia . . . .

STATO generale degl' effetti di Vestiario ricevuti dal Magazzino del Corpo durante il . . . . . trimestre 182 e stati distribuiti come infra.

N.° di Matricola.	DATA de' *Buoni.*	GRADI.	NOMI E COGNOMI.	Osservazioni.	VESTITI			PANTALONI			CAPPOTTI			SAKOTS			COLBAKS					
						Usati.			Usati.			Usati.			Usati.			Usati.				
					Nuovi.	Quantità.	Giornate d'uso a percorrere.	Nuovi.	Quantità.	Giornate d'uso a percorrere.	Nuovi.	Quantità.	Giornate d'uso a percorrere.	Nuovi.	Quantità.	Giornate d'uso a percorrere.	Nuovi.	Quantità.	Giornate d'uso a percorrere.			
110	20 Ag.°	Sergente	Gaudina Paolo	di rinnovazione	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
230	»	Caporale	Frola Gaetano	. . id.	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
420	»	Soldato	Vola Pietro	recluta	»	1	150	1	»	»	»	1	1080	»	1	750	»	»	»			
1100	»	Id.	Ghiga Tommaso	di rinnovazione	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	N. N.	idem.	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
				Totale . . .	15	1	»	16	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»			

Buono per quindici Vestiti nuovi, ed uno usato, Pantaloni nuovi sedici, Cappotti usati uno, e Sakots usato uno, li quali effetti tutti si sono ricevuti dal magazzino del Corpo nel decorso del . . . trimestre 182 come da' *buoni* parziali contro del presente stati annullati.

A . . . . li 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

N. B. *Per i Corpi di Cavalleria sarà aperta una colonna* Mantelli *in vece di* Cappotti, *altra* Elmi *in vece di* Sakots; *i buoni parziali indicati all'articolo* 135 *saranno compilati conformi al presente Modello.*

*

Modello N.° 24
prescritto dall' articolo 174.

Brigata, Reggimento, o Battaglione . . . . . .

BATTAGLIONE o DIVISIONE

COMPAGNIA o SQUADRONE

BIGLIETTO di somministranza d'effetti di piccolo Arredo, da distribuirsi agl' infrascritti Individui.

Numero		GRADO	NOMI E COGNOMI.	Camicie a ll.	Scarpe a ll.	Giubbe a ll.	*GHETTE*		Pantaloni di tela a ll....	Sacchi di pelle a ll....	Bonetti di fatica a ll....	Cravatte a ll.	*Pomponi* a ll.	. . . . . a ll.						*OSSERVAZIONI.*
Matricola.							nere a ll. . . .	di tela a ll. . . .												
			Totali.......																	

Dico Camicie N.° . . . . ecc. *(descrivere in tutte lettere gli effetti)* che ho ricevuti dal signor N. N. Capitano del Vestiario per essere distribuiti come sopra.

A . . . . li 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

Modello N.º 26
prescritto dall' articolo 187.

BIGLIETTO da spedirsi dai rispettivi Capitani per le riparazioni di Vestiario, Armamento, e Buffetteria.

N.º di Matricola.	NOME Dei Bass' Ufficiali e Soldati.	GRADI	EFFETTI A RIPARARE.		SUL CONTO della Massa.		SUL CONTO degli Uomini.	
102	Vola Giuseppe	Caporale	Riparazioni al Vestito . .	enunciare la natura delle riparazioni.	2	50	»	»
207	Grana Francesco	Soldato	Riparazione al Sakos . .		»	»	1	50
215	Gaj Domenico	Id.	Riparazione al *Baudrier* .		»	50	»	»
218	Morello Giuseppe	Id.	Riparazione al Fucile . .		1	75	»	»

N. B. *Questo Modello servirà per le riparazioni di Vestiario, Armamento, e Buffetteria, ma dovrà sempre spedirsi separatamente per ogni categoria di effetti. Questi biglietti certificati dai rispettivi Capitani, saranno riuniti dal Capitano di Vestiario alla fine d'ogni trimestre in libretti, mese per mese, e per categoria, con cui si formerà il Registro* di dettaglio, *dal quale si estrarrà lo Stato generale da compilarsi per cadun trimestre.*

Modello N.° 27
prescritto dall' art. 188.

Brigata, Reggimento, o Battaglione.

STATO delle riparazioni fatte al Vestiario, all' Armamento, ed alla Buffetteria durante il . . trimestre 182 a norma de' biglietti annessi al presente, spediti dai Comandanti delle Compagnie.

DENOMINAZIONE.	OGGETTI RIPARATI.												SOMME PAGATE PER RIPARAZIONI											
	Vestiario.				Armamento.			Buffetteria e Corami.					Vestiario.				Armamento.				Buffetteria.			
	Vestiti.	Pantaloni.	Cappotti.	Sakos.	Fucili.	Bajonette.	Sciable.	Baudriers.					Per conto della Massa.		Per conto del Soldato.		Per conto della Massa.		Per conto del Soldato.		Per conto della Massa.		Per conto del Soldato.	
Stato Maggiore	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1.° Battaglione . Compagnia de' Granatieri	1	»	»	1	1	»	»	1					2	50	1	50	1	75	»	»	»	50	»	»
1.a idem Fucilieri .	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2.a idem id.	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3.a idem id.	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4.a idem id.	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5.a idem id.	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale																								

Verificato da Noi Membri del Consiglio d'Amministrazione il presente Stato delle spese di riparazione fatte al Vestiario, all'Armamento, ed alla Buffetteria durante il . . . . trimestre 182 in conformità de' biglietti rilasciati dai rispettivi Comandanti delle Compagnie, la di cui spesa rileva alla somma di . . . . imputabile per L. . . . (1) ed al conto del Soldato per L. . . . .
A . . . . li 182

I Membri del Consiglio

(1) Indicare se al bene armato, alla manutenzione arredi, od alla Massa d' economia.

Nota. Dal presente Stato si estrarranno quelli che debbono giustificare le spese alle rispettive Masse.

N.B. *Il presente modello, e quelli segnati N.° 12, 14, e 21 ravvisandosi vantaggiosi all' istruzione dei Cadetti, si sono uniti agli altri, sebbene non si trovino menzionati nell' Estratto del Regolamento d' Amministrazione, a cui sono relativi.*

Modello N.° 29
prescritto dall' articolo 195.

3.° Trimestre 182

5.a COMPAGNIA..

Brigata, Reggimento, o Battaglione.

SITUAZIONE degli effetti di Vestiario, Arredi, Armamenta, Buffetteria, e Corami esistenti presso la suddetta Compagnia al primo di ottobre 182

Numero di Matricola.	Gradi.	NOMI e COGNOMI.	VESTIARIO. Vestiti. Quantità.	Vestiti. Giornate d' uso a percorrere.	Pantaloni. Quantità.	Pantaloni. Giornate d' uso a percorrere.	Cappotti. Quantità.	Cappotti. Giornate d' uso a percorrere.	Sakots. Quantità.	Sakots. Giornate d' uso a percorrere.	Berrettoni. Quantità.	Berrettoni. Giornate d' uso a percorrere.	ARREDI. Casse da tamburo.	Pifferi.	Corni da caccia.	Marca-campi.	Marmitte Grandi.	Marmitte Piccole.	Coperchi.	ARMAMENTA. Fucili.	Bajonette.	Sciabole.	Appiotti.	BUFFETTERIA e CORAMI. Bandoliere Per sergenti.	Bandoliere Per caporali e sold.	Giberne Per sergenti.	Giberne Per caporali e sold.	*Baudriers.*	Bertelle.	Porta-casse.	Grembiali.	OSSERVAZIONI.
76	Serg. fur.	N. N.	1	720	1	180	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
102	Sergente		1	810	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
80	Caporale	N. N.	1	360	1	270	1	1800	1	1800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
112	Cor. da c.	N. N.	1	540	1	120	1	720	1	720	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	
120	Tambur.	N. N.	1	720	1	270	1	1800	1	1800	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	
306	Soldato	N. N.	1	1080	1	90	1	360	1	360	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Ha avuto la rinnovaz. dell'abito li 21 agosto.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
			1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
		Somme a riportare	42	»	42	»	42	»	42	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	39	39	42	»	»	39	»	39	42	39	2	2	

Numero di Matricola.	Gradi.	NOMI e COGNOMI.	VESTIARIO. Vestiti. Quantità	Vestiti. Giornate d' uso a percorrere.	Pantaloni. Quantità	Pantaloni. Giornate d' uso a percorrere.	Cappotti. Quantità	Cappotti. Giornate d' uso a percorrere.	Sakots. Quantità	Sakots. Giornate d' uso a percorrere.	Berrettoni. Quantità	Berrettoni. Giornate d' uso a percorrere.	ARREDI. Casse da tamburo.	Pifferi.	Corni da caccia.	Marca-campi.	Marmitte. Grandi.	Marmitte. Piccole.	Coperchi.	ARMAMENTA. Fucili.	Bajonette.	Sciabole.	Appiotti.	BUFFETTERIA E CORAMI. Bandoliere. Per sergenti.	Bandoliere. Per caporali e sold.	Giberne. Per sergenti.	Giberne. Per caporali e sold.	*Baudriers.*	Bertelle.	Porta-casse.	Grembiali.	*OSSERVAZIONI.*
»	»	Somme di retro .	42	»	42	»	42	»	42	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	39	39	42	»	»	39	»	39	42	39	2	2	
»	»		1	1080	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Ha avuto la rinnovazione dell'abito li 27 ag.°
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Id.
»	»	N. N.	1	720	1	180	»	»	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Messo fuori d' uso il cappotto sin dal 20 giugno, e non ancora stato rinnovato.
»	»	N. N.	1	720	1	180	»	»	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Reclute del mese di giugno, che non hanno ancora ricevuto il pantalone d' inverno.
»	»		1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»		1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	Soldato	Carena Nicola . . .	1	180	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Nuovo di recluta.
»	»	Roberto Stefano . .	1	720	1	180	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Avuti dalla Brigata Pinerolo cogli effetti di vestiario come contro.
»	»	Vola Luigi	1	720	1	180	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»	Chionio Tommaso .	1	720	1	180	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»	Demichelis Luigi . .	1	360	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Avuti dalla terza Compagnia
»	»	Fiorio Pietro . . .	1	360	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		In fondo alla Compagnia	»	»	»	»	»	»	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	4	»	»	3	»	3	4	3	»	»	
Totale caricamento della Comp.			77	»	70	»	75	»	78	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	77	77	81	»	»	77	»	77	81	77	2	2	

Numero di Matricola	Gradi	NOMI e COGNOMI	Vestiario – Vestiti – Quantità	Vestiti – Giornate d'uso a percorrere	Pantaloni – Quantità	Pantaloni – Giornate d'uso a percorrere	Cappotti – Quantità	Cappotti – Giornate d'uso a percorrere	Sakots – Quantità	Sakots – Giornate d'uso a percorrere	Berrettoni – Quantità	Berrettoni – Giornate d'uso a percorrere	Arredi – Casse da tamburo	Pifferi	Corni da caccia	Marca-campi	Marmitte – Grandi	Marmitte – Piccole	Coperchi	Armamenta – Fucili	Bajonette	Sciabole	Appiotti	Buffetteria e Corami – Bandoliere – Per sergenti	Bandoliere – Per caporali e sold.	Giberne – Per sergenti	Giberne – Per caporali e sold.	*Baudriers*	Bertelle	Porta-casse	Grembiali	OSSERVAZIONI
		BILANCIO E RICAPITOLAZIONE GENERALE																														
		Era il caricam.° al 1.° luglio	74	»	67	»	72	»	75	»	»	»	2	»	1	2	»	4	4	77	77	78	»	»	77	»	77	78	77	2	2	
AUMENTAZIONI.		Ricevuti dal Magazzino per rinnovazione	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	»	22	14	13	»	»	
		Ricevuti dal suddetto per la recluta Carena	1	180	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
	Soldato	Roberto Stefano	1	720	1	180	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	Avuti dalla Brigata Pinerolo cogli effetti di vestiario come contro.
	»	Vola Luigi	1	720	1	180	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	
	»	Chionio Tommaso	1	720	1	180	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	
	»	Demichelis Luigi	1	360	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Avuti dalla terza Compagnia.
	»	Fiorio Pietro	1	360	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	»	»	»	
		Totale caricamento	120	»	73	»	78	»	81	»	»	»	2	»	1	2	»	4	4	80	80	84	»	»	99	»	102	98	93	2	2	
DIMINUZIONI.	Soldato	Viola Vincenzo	1	720	1	90	1	1080	1	1080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	Disertato li 9 luglio.
		Versati in Magazzino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	Già appartenenti al disertore Viola.
		Messi fuori d' uso per rinnovazione	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	»	22	14	13	»	»	Riversati in Magazzino.
	»	Deluca Luigi	1	360	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	Passati alla terza Compagnia.
	»	Depaoli Tommaso	1	360	1	90	1	720	1	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	1	»	»	
		Totale diminuzione	43	»	3	»	3	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	3	»	»	22	»	25	17	16	»	»	
		Resta il caricamento come contro	77	»	70	»	75	»	78	»	»	»	2	»	1	2	»	4	4	77	77	81	»	»	77	»	77	81	77	2	2	

Visto e certificato da Noi N. N. Capitano Comandante la Compagnia, la presente Situazione generale, dalla quale risulta, che al primo ottobre 182 rimangono in caricamento alla medesima Vestiti N.° . . . . *(descrivere gli oggetti in tutte lettere).*

A . . . . . li 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

Pifferi.

» »

Modello N.° 36
prescritto dall' articolo 254.

Annotazioni da apporsi a tergo dei Congedi assoluti, che si rilasciano dai Corpi.

CONTO assestato col retroscritto individuo congedato li 182

DETAGLIO della situazione della massa di deconto.	DARE		AVERE.	
Totali				
Si deduce il debito, o il credito				
Resta in avere, o in debito				

Dico lire . . . . che sono dovute per saldo massa di deconto al retroscritto individuo, il quale dovrà restituire nel magazzino un vestito, un cappotto, ed un sakos, e ritenere presso di sè i pantaloni, per avere terminato l' uso.

A . . . . li 182

Il Capitano Comandante la Compagnia

Visto e verificato il presente conto del soldato N. N. da Noi N. N. Maggiore d'Amministrazione, ed essendosi riconosciuto esatto, si è ordinato il pagamento nelle mani del suddetto della somma di ll. . . . sempre che abbia versato nel magazzino, ed in istato, il vestito, il cappotto, ed il sakos.

A . . . . li . . . . 182 Il Maggiore d'Amministrazione

Si dichiara da noi N. N. Capitano del vestiario, che il soldato N. N. ha versato nel magazzino un vestito, un cappotto, ed un sakos in istato proporzionato all' uso, che devono questi effetti ancora percorrere.

A . . . . . . li . . . . 182 Il Capitano del vestiario

Saldato il presente conto mediante pagamento della somma di ll. . . . . . che si è fatto nelle mani del nominato N. N.

A . . . . li . . . . 182 L' Uffiziale-Pagatore

...ato deve versare qualche somma per uguagliare il suo conto, ...agatore farà la dichiarazione della somma, che avrà ricevuta.

MODELLI

DE' GIORNALIERI,

E

DEL REGISTRO D'ORDINARIO.

(Modello N.º 1.)

Mese di luglio 1824.

GIORNALIERE Pane, Letti, e Viveri della . . . . . Compagnia della Brigata di . . . .

Fanteria.

Anno 1824, mese di luglio, in Torino.

Giornaliere Pane e Letti per la Compagnia . . . . del . . . .

Giorni del mese.	Viveri piazze. (1)	Pane razioni.	Letti numero.	
1	62	68	33	1/2
2	63	69	34	1/2
3	63	69	34	1/2
4	63	69	34	1/2
5	63	69	34	1/2
6	59	63	32	»
7	59	63	32	»
8	59	63	32	»
9	59	63	32	»
10	59	63	32	»
11	59	63	32	»
12	60	64	32	1/2
13	60	64	32	1/2
14	60	64	32	1/2
15	60	64	32	1/2
16	60	64	32	1/2
17	60	64	32	1/2
18	60	64	32	1/2
19	60	64	32	1/2
20	60	64	32	1/2
21	60	64	32	1/2
22	60	65	32	1/2
23	60	65	32	1/2
24	60	65	32	1/2
25	60	65	32	1/2
26	60	65	32	1/2
27	61	66	33	»
28	61	66	33	»
29	61	68	33	»
30	61	68	33	»
31	61	68	33	»
Totale .	1873	2023	1016	»
Bonific.	8	12	»	»
Totale .	1881	2035	1016	»
Deduz. .	3	7	»	»
Resta .	1878	2028	1016	»

Data delle variazioni.	Aggiunte	Basse.	Quì sotto si porterà lo Stato della Compagnia, e si spiegheranno le cause delle Aggiunte e Basse	Viveri.	Pane.	Letti.
3			*Capitano* 1. *Luogotenente* 1. *Sottotenente* 1	»	6	»
4			*Furiere* 1. *Sergenti* 3	4	4	4
10			*Caporali* 7. *Tamburini* 2. *Vivandiere* 1	10	10	5
48			*Soldati*	48	48	24
				62	68	33
			Esclusi.			
1			*Sottotenente N. N. comandato a Cuneo dal 1.º giugno.*			
1			*Sergente N. N. in permissione dalli 22 giugno.*			
1			*Soldato N. N. assente senza licenza dal 29 detto.*			
1			*Soldato N. N. alle carceri civili d'Asti dal 23 maggio.*			
1			*Soldato N. N. all'ospedale civile di Novara dal 17 aprile.*			
1			*Soldato N. N. in distaccamento in Alba dal 28 maggio.*			
1			*Soldato N. N. comandato in reclutamento in Alessandria dal 2 giugno.*			
72						
1			*Soldato N. N. promosso Caporale.*			
			Caporale N. N. retrocesso Soldato.			
			Caporale N. N. promosso Sergente.			
	Soldato N. N. proveniente dalla . . . . Compagnia.					
	. . .	*Soldato N. N. rimesso alla . . . . Compagnia.*				
2	*Sergente N. N. rientrato di permissione.*					
5	. . . .		*Soldato N. N. alle carceri, condannato a . . . anni di gal[era] con sentenza del . . . . . . cancellato dai ruoli del Cor[po]*			
6	. . . *Capitano N. N* . . . . . . *Sergente N.N. Caporale N.N. Soldati N.N. N.N.*		*Comandati in distaccamento a . . . . pagati di pane per li 7 corrente. Bonificazione 8. 12.*			
12	*Soldato N. N. rientrato di reclutamento, pagato di pane pel 13 corrente. Ded. 2.*					
19	. . . .		*Soldato N. N. già assente senza licenza, dato per disert[ore] avendo esportato il vestito, pantalone, cappotto e sakots*			

(1) Con circolare del 7 febbrajo 1825 l'Azienda generale di Guerra ha stabilito [di] non più far caso in questa colonna del movimento delle piazze viveri, perchè [la] corrispondenza delle medesime si regola sulle giornate di paga. La stessa colonn[a] viene però mantenuta per avervi ricorso nella circostanza in cui i viveri venis[sero] sero somministrati in natura.

Data delle variazioni.	Aggiunte.	Basse.	SEGUONO LE VARIAZIONI.	Bonif.	Ded.
22			*Soldato N. N. consegnato alla sala di disciplina come disertore, in aspettativa di essere giudicato.*	8 12	2 2
25			REVISTA.		

Basse.		Piazze viveri	Razioni pane.	Letti numero.
2	*Luogotenente* 1. *Sottotenente* 1	»	4	»
5	*Furiere* 1. *Sergenti* 4	5	5	5
8	*Caporali* 5. *Tamburini* 2. *Vivandiere* 1	8	8	4
47	*Soldati*	47	47	23 1/2
	AGGREGATO.			
1	*Soldato N. N. alla sala di disciplina dal 22 corrente*	»	1	»
		60	65	32 1/2

ESCLUSI.

Basse.	
1	*Capitano N. N. comandato in distaccamento dal 6 corrente in Pinerolo.*
1	*Sottotenente N. N. comandato a Cuneo dal 1.° giugno.*
1	*Soldato N. N. all' ospedale civile di Novara dal 17 aprile.*
1	*Soldato N. N. comandato in distaccamento dal 28 maggio in Alba.*
4	*Sergente N. N., Caporale N. N, Soldati N. N., N. N. comandati in distaccamento dal 6 corrente in Pinerolo.*
71	

Data		Bonif.	Ded.
27	*Soldato N. N. di levata, incorporato oggi, e pagato di pane per li 27.* Deduzione	» »	1 1
29	*Sottotenente N. N. ritornato pagato di pane per li 30.* »	» »	» 4
31	. . . . *Soldato N. N. all'ospedale civile di Novara dal 17 aprile, morto li 8 corrente, siccome risulta dalla fede di morte pervenuta a questo Commissariato. — Cancellato dai ruoli.*	8 12	3 7

Totale de' letti come contro			N.°	1016 »
Cioè	Da Sergente	159	»	
	Da Caporale e Soldato	857	»	
	Da Arciere	»	»	
Numero uguale al Totale come sovra		1016	»	

Quali letti N.° mille sedici sul piede d'estate producono Legne N.° 762 »

Fanteria.

Anno 1824, mese di agosto, in Torino.

Giornaliere Pane e Letti per la Compagnia . . . . del . . . .

Giorni del mese.	Viveri piazze.	Pane razioni.	Letti numero.	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Totale .				
Bonific.				
Totale .				
Deduz. .				
Resta .				

Data delle variazioni.	Aggiunte	Basse.	Quì sotto si porterà lo Stato della Compagnia, e si spiegheranno le cause delle Aggiunte e Basse.	Viveri.	Pane.	Letti.
3			*Luogotenente* 1. *Sottotenenti* 2	»	6	»
5			*Furiere* 1. *Sergenti* 4	5	5	5
8			*Caporali* 5. *Tamburini* 2. *Vivandiere* 1	8	8	4
48			*Soldati*	48	48	24
			AGGREGATO.			
1			*Soldato N. N. alla Sala di disciplina dalli* 22 *corrente* . .	»	1	»
				61	68	33
			ESCLUSI.			
1			*Capitano N. N. in distaccamento dal* 6 *luglio in Pinerolo.*			
1			*Soldato N. N. comandato in distaccamento dal* 28 *maggio in Alba.*			
4			*Sergente N. N., Caporale N. N., Soldati N. N., N. N. in distaccamento dalli* 6 *luglio a Pinerolo.*			
71						

(Modello N.° 2.)

Per il mese di luglio, in Torino.

GIORNALIERE Pane, Letti, Viveri, Fieno, Biada, e Paglia per lo Stato-Maggiore del Reggimento Dragoni del Genevese.

Giornaliere Pane e Letti per lo Stato-Maggiore del Reggimento

Mese di luglio 1824.	Viveri piazze.	Pane razioni.	LETTI sul piede di Caserma (estate.) 1.ma qualità da soldato.	2.da qualità da sergente.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Totale .				
Buonific.				
Totale .				
Deduz. .				
Resta . .				

Data delle variazioni.	Aggiunte.	Basse.	Qui sotto si porterà lo stato dello Squadrone e si spiegheranno le cause delle Aggiunte, e Basse.	Viveri piazze.	Pane razioni.	LETTI di 1.ma qualità da soldato.	2.da qualità
	Cappellano 1. *Chirurgo-Maggiore* 1. *Quartier-Mastro* 1			»	2	»	»
2	*Furiere-Maggiore* 1. *Sergente di Massa* 1			2	2	»	»
2	*Veterinario* 1. *Altro in* 2.° 1			2	2	»	»
3	*Caporal-Maggiore* 1. *Capo-Sarto* 1. *Capo-Calzolajo* 1			3	3	3	»
2	*Trombetta-Maggiore* 1. *Morsaro* 1			2	2	1	»
1	*Arciere* 1			1	1	1	»
1	*Prevosto aggregato* 1			1	»	»	»
				11	12	5	»
11		*Nessuno.*	Esclusi.				
1	*Aggiunta al suddetto Stato Maggiore arrivato da Casale, soddisfatto di pane per oggi. Deduzione viveri* 11. *Pane* 13.						

N. B. Per le variazioni successive s'inscriveranno a norma di quanto è stabilito dal Modello di Giornaliere per la Fanteria.

Letti { Di 2.a qualità — da Sergente . . . . .
Di 1.a qualità { da Soldato . . . . . .
da Arciere con metà legna

Quali Letti N.° . . . . . . sul piede d'estate producono Legne N.° . . . . . .

Giornaliere Fieno , Biada , Paglia ed Olio per il Squadrone del Reggimento

Mese di luglio 1824.	Piazze di foraggio composte di Libbre 16 Fieno Coppi 2 3/4 Biada Libbre Paglia per gli Uffiziali.	i Bassi Uffiziali e Soldati.	Data delle Variazioni.	Aggiunte.	Basse.	Nomi e grado degli Uffiziali, colle piazze loro dovute.	Piazze N.°
						Colonnello N. N.	6
						Luogotenente-Colonnello N. N.	4
						Maggiore N. N.	3 1/2
						Capitano di Massa N. N.	3
						Aiutante-Maggiore N. N.	2
						Garçon Maggiore N. N. comandato a Chambéry	»
						Sottotenente aggregato N. N. con cavallo proprio, oltre quello di favore . .	2
							20 1/2

Giorno	gli Uffiziali	i Bassi Uffiziali e Soldati
1	20 1/2	8
2	20 1/2	8
3	20 1/2	8
4	20 1/2	8
5	20 1/2	8
6	20 1/2	8
7	22 1/2	8
8	22 1/2	8
9	22 1/2	8
10	22 1/2	8
11	22 1/2	8
12	22 1/2	8
13	22 1/2	8
14	22 1/2	8
15	22 1/2	8
16	22 1/2	8
17	22 1/2	8
18	22 1/2	3
19	22 1/2	3
20	22 1/2	3
21	22 1/2	2
22	22 1/2	2
23	22 1/2	2
24	22 1/2	2
25	22 1/2	2
26	22 1/2	2
27	22 1/2	2
28	22 1/2	2
29	22 1/2	2
30	20 1/2	2
31	20 1/2	2
Totale .	681 1/2	167
nific.	12	»
ale .	693 1/2	167
luz. .	»	»
ta . .	693 1/2	167
.° piazze Uffiz.		693 1/2
Totale....		860 1/2 fieno
duzione biada		3
		857 1/2 biada

8 *Cavalli de' Bassi-Uffiziali e Soldati presenti, compresi 5 di nuova rimonta quì aggregati.*

Esclusi.

Comandati.

1 *Ammalato alla Scuola veterinaria della Venaria Reale N.° 230.*

9 *Forza totale de' Cavalli.*

Data	Variazioni
1	*Aggiunta al suddetto Stato-Maggiore arrivato da Casale soddisfatto di foraggio per jeri.*
7	*Garçon Maggiore N. N. ritornato da Chambéry soddisfatto delle piazze di foraggio per li 30 giugno B. 12*
10	. . . . *Cavallo N.° 320 morto alla Scuola veterinaria.*
18	. . . . *Cavallo N.°* . . . . *rimesso di favore al Sottotenente N. N. del 2.° Squadrone.*
»	. . . . *Cavalli N.°* . . . . — . . . . — . . . . — . . . *di nuova rimonta rimessi al 4.° Squadrone.*
21	. . . . *Cavallo N.°* . . . . *riformato alla Revista d'ispezione delli 18 corrente, venduto oggi all'Asta pubblica.* *Deduzione della razione di biada dal giorno della riforma* . . . . . . *D. Biada 3.*
28	REVISTA.

Colonnello 1 6
Luogotenente-Colonnello 1 4
Maggiore 1 . . . . 3 1/2
Capitano di Massa 1 3
Aiutante-Maggiore 1 2
Garçon Maggiore 1 . . . . 2 *con due cavalli.*
Sottotenente aggregato 1 2

22 1/2

Cavalli de' Bassi-Uffiziali e Soldati presenti 2

Esclusi.

Nessuno.

30 . . . . *Sottotenente aggregato N. N. promosso Luogotenente al 6.° Squadrone per Regia Commissione delli*

Piazze		
	Paglia di littiera da libbre 6 caduna	167
	D'olio sul piede d'estate da oncie 1 caduna	41 3/4
	D'utensili da scuderia	41 3/4

RISTRETTO.

Squadroni e Stato-Maggiore.	Viveri piazze.	Razioni pane.	Letti con Legna: di 1.a qualità da Soldato.	Letti con Legna: di 2.a qualità da Sergente.	Letti con Legna: da Arciere con metà legna.	Letti senza Legna: per gli Ammogliati.	Letti senza Legna: d'Ospedale.	Legna sul piede d'estate.	Paglia d'accantonamento.	Piazze per ogni 4 cavalli: d'utensili.	Piazze per ogni 4 cavalli: d'olio d'oncie 1	Piazze di foraggio: Fieno da libbre 16.	Piazze di foraggio: Biada da coppi 2. 3/4.	Piazze di foraggio: Paglia da libbre	Paglia di littiera da libbre	Piazze d'alloggio: per li Bassi-Uffiziali, e Soldati.	Piazze d'alloggio: per li Cavalli.	*Osservazioni.*
1.° Squadrone																		
2.° Id.																		
3.° Id.																		
4.° Id.																		
5.° Id.																		
6.° Id.																		
Stato-Maggiore	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 3/4	41 3/4	860 1/2	857 1/2	»	167			
Totale . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 3/4	41 3/4	860 1/2	857 1/2	»	167			

Sono in tutto ecc.

Brigata, Reggimento, o Battaglione.

COMPAGNIA, o SQUADRONE.

REGISTRO d' ordinario della suddetta Compagnia, o Squadrone.

Il presente Registro dell' ordinario della . . . Compagnia del . . . Battaglione è stato numerato e segnato da Noi Maggiore N. N. in esecuzione dell' articolo 2 dell' Istruzione Ministeriale delli . . . .

A . . . . . . li 182

Il Maggiore del Corpo

MESE DI GIUGNO 182

DATA e Giorno.	UOMINI comandati. Sergenti.	Caporali.	Soldati.	VARIAZIONI nominative occorse durante le 24 ore.	SITUAZIONE della Compagnia.			
I. *Lunedì.*	Cerruti.	Moize.	Luati.	Soldato Filippone uscito dallo Spedale li 31 maggio.	L' Effettivo della Compagnia		»	92
					ESCLUSI.			
					Furiere	Cajo	1	»
					Sergenti	Tizio, Antonio, Bernardo .	3	»
					Soldati d' ordinanza alla Piazza.	Bernardo, Antonio, Filippa e Susina	4	»
					D'ordinanza agli Ufſiziali superiori.	Santa, Moro, Borella, e Visca	4	»
					All' Ospedale	Sarsano, Pesce, Ferraris, e Gimosso	4	»
					In permesso	Cella, Viscardi, Bernardi, Leone, e Mo.	5	»
					Senza licenza	Rossi, e Costa	2	»
					Alle Carceri	Danco, e Ferraroni	2	»
					Vivandiere	Gabriele	1	»
					Ammogliati	Sineo, Parodi, Picotti, e Moro.	4	»
					Lavandajo	Parofoli	1	»
					Totale esclusi		31	31
					Restano all' Ordinario		»	61
					L' Uffiziale di settimana,			

DESCRIZIONE degli Introiti, e delle Spese per cadun giorno.	Introiti.			Spese.			Fondo.		
Rimaneva in fondo	»	»	»	»	»	»	26	17	»
N.° 61 individui a soldi 5, denari 9 caduno	17	10	9	»	»	»	»	»	»
Mattina. Carne libbre 30, oncie 6 a soldi 3. 6 caduna libbra . . .	»	»	»	5	6	9	»	»	»
Pane libbre 25, oncie 5 a ss. 2	»	»	»	2	10	10	»	»	»
Sale libbre 2, oncie 6. 1/2 a ss. 4	»	»	»	»	10	1	»	»	»
Verdura	»	»	»	»	8	»	»	»	»
Pepe un' oncia	»	»	»	»	2	»	»	»	»
Totale	»	»	»	8	17	8	»	»	»
Sera. Riso libbre 25, oncie 5 a soldi 2. 4 caduna libbra . . .	»	»	»	2	19	3	»	»	»
Fagioli libbre 10, oncie 2 a ss. 1. 2	»	»	»	»	11	10	»	»	»
Lardo libbre 2, oncie 6. 1/2 a ss. 10	»	»	»	1	5	2	»	»	»
Sale libbre 2, oncie 6. 1/2 a ss. 4	»	»	»	»	10	1	»	»	»
Verdura	»	»	»	»	8	»	»	»	»
Pepe oncie una	»	»	»	»	2	»	»	»	»
Ricevuto dall'Uffiziale-Pagatore per grassina del primo Trimestre .	26	»	»	»	»	»	»	»	»
Ricevuto dal suddetto per supplemento sale del primo trimestre .	11	»	»	»	»	»	»	»	»
Speso per provvista bianchetto	»	»	»	12	»	»	»	»	»
Speso per provvista di cera per giberne	»	»	»	9	»	»	»	»	»
Per N.° . . . scope	»	»	»	1	»	»	»	»	»
Per nolo, e stagnatura di marmitte	»	»	»	10	»	»	»	»	»
Totale	54	10	9	46	14	»	»	»	»
Si deducono per le spese	46	14	»	»	»	»	»	»	»
Spese in meno degl' introiti	7	16	9	»	»	»	7	16	9
	»	»	»	»	»	»	34	13	9

2. *Martedì.*	Ghirardi.	Filippi.	Bertola.	Soldato Ferrario uscito dallo Spedale. — Soldato Ratti, rimesso alle carceri il primo. — *Giunti di permesso il primo:* Soldati Viscardi, Cella, Leone, e Mo.

Effettivo della Compagnia	»	92
Furiere	1	»
Sergenti	3	»
Ordinanze alla Piazza	4	»
Ordinanze agli Uffiziali superiori	4	»
All' Ospedale	3	»
In permesso	1	»
Senza licenza	2	»
Alle Carceri	3	»
Vivandiere	1	»
Lavandajo	1	»
Ammogliati	4	»
Totale esclusi	27	27
Rimangono presenti all' Ordinario	»	65
L' Uffiziale di settimana,		

	Totale Fondo	»	»	»	»	»	»	34	13	9
	N.° 65 individui a soldi 5, denari 9 caduno	18	13	9	»	»	»	»	»	»
Mattina.	Carne libbre 32, oncie 6 a ss. 3 6 caduna libbra	»	»	»	5	13	9	»	»	»
	Pane libbre 27, oncie 1 a ss. 2	»	»	»	2	14	2	»	»	»
	Sale libbre 2, oncie 6. 1/2 a ss. 4	»	»	»	»	10	1	»	»	»
	Verdura	»	»	»	»	8	»	»	»	»
	Pepe oncie una	»	»	»	»	2	»	»	»	»
	Totale	»	»	»	9	8	»	»	»	»
Sera.	Riso libbre 27, oncie 1 a ss. 2. 4 caduna libbra	»	»	»	3	3	2	»	»	»
	Fagioli libbre 10, oncie 10 a ss. 1. 2	»	»	»	»	12	8	»	»	»
	Lardo libbre 2, oncie 8. 1/2 a ss. 10	»	»	»	1	7	1	»	»	»
	Sale libbre 2, oncie 6. 1/2 a ss. 4	»	»	»	»	10	1	»	»	»
	Verdura	»	»	»	»	8	»	»	»	»
	Pepe oncie una	»	»	»	»	2	»	»	»	»
	Speso per bucato delle camicie	»	»	»	3	»	»	»	»	»
	Idem per retribuzione al Frater per la barba	»	»	»	6	»	»	»	»	»
	Idem per olio per caserma	»	»	»	6	10	»	»	»	»
	Idem per le lanterne	»	»	»	3	»	»	»	»	»
	Idem per utensili di cucina	»	»	»	2	»	»	»	»	»
	Idem per una veste di cucina	»	»	»	3	»	»	»	»	»
	Totali	18	13	9	39	1	»	»	»	»
	Si deducono gl' introiti	»	»	»	18	13	9	»	»	»
	Rimangono spesi in più, che si deducono dal fondo . .	»	»	»	20	7	3	20	7	3
	Resta in fondo	»	»	»	»	»	»	14	6	6

N. B. 1.° Gli esclusi saranno indicati nominativamente il primo d'ogni mese, e numericamente nei giorni susseguenti, portando nella colonna *Variazioni* le mutazioni nominative seguite nelle 24 ore per ogni grado.

2.° Le somme per spese straordinarie sono messe nel presente Modello per modo d' esempio.

3.° Nella ricapitolazione si suppone che gl' introiti, e le spese come sopra, siano quelle d'un intiero mese, sebbene non siasi fatto caso che di due giorni.

RICAPITOLAZIONE MENSUALE.

Rimaneva in fondo al primo di giugno . . . . L.					26	17	»
INTROITI.	Per porzione del soldo lasciato dai Bass' Ufficiali e Soldati . . . . L.	36	4	6	73	4	6
	Per bonificazione del dritto sulla carne	26	»	»			
	Per retribuzione del sale	11	»	»			
	Per	»	»	»			
	Per	»	»	»			
	Per	»	»	»			
	Per	»	»	»			
	Totale . . . . . L.				100	1	6
SPESE.	Per commestibili	30	5	»	85	15	»
	Per bianchetto	12	»	»			
	Per cera	9	»	»			
	Per scope	1	»	»			
	Per nolo e stagnatura di marmitte	10	»	»			
	Per retribuzione al Frater	6	»	»			
	Per spese di bucato	3	»	»			
	Per olio per la caserma	6	10	»			
	Per le lanterne	3	»	»			
	Per utensili di cucina	2	»	»			
	Per una veste di cucina	3	»	»			
	Resta in fondo . . . . . . L.				14	6	6

Visto e verificato da Noi N. N. Maggiore Relatore il presente Registro d' ordinario, dal quale risulta che al 1.° di . . . . . rimane in fondo alla Compagnia la somma di lire quattordici, soldi sei, denari sei.

A . . . . . li 182

Il Comandante la Compagnia — Il Maggiore di servizio



